D. Silvestro de Iracᵉ.
Faudal

Don Silvester Faudali Irac.

TRATTATO
DELLE
CENSVRE IN COMMVNE,
ò vero di casi di conscienza.

Appartinenti specialmente à persone Chiesiastiche, e Regolari.

Conforme à Decreti de' Sacri Canoni, e Pontificij Constitutioni.

Per il Reuerendo Padre Maestro

ELIA LVNA CARMELITANO TRAPANESE.

Al Molto Reuerendo Padre Maestro

BASILIO CAVARRETTA

Priore del Vener. Conuento della Santissima Annunciata di Trapane, e Qualificatore della S. Inquisitione.

In Palermo nella Stamp. di Pietro dell'Isola Impr. Camer. 1648.

Imprim. Salernus V. G. S. V. *Imprim. de Denti P.*

S. Simone Stoch
LA B.MA VERG.E DEL CARMINE N.A S.RA

Al Molto Reuerendo Padre Maestro

BASILIO CAVARRETTA

Priore del Vener. Conuento della Santissima Annunciata di Trapane, e Qualificatore della Santa Inquisitione in questo Regno di Sicilia.

FRA ELIA LVNA CARMELITANO Trapanese.

MOLTO tempo hà, che deliberai (molto Reu. Padre) offrir me stesso à V. P. M. R. e consecrarmeci fidelissimo seruitore; e sono andato mai sempre nell'animo mio procurando occasione di far palese nel di fuori quello, che nella mia intenzione più volte conchiusi; e posciache deliberai tramandare dall'oscurità dell'obliuioni alla luce della notizia questa mia opra delle Censure in commune, giudicai con questa (benche picciola dimostranza) tramandare altresì alla luce della sua grazia una noua ratifica della già seruitù mia, e far palese à V. P. M. R. la mia verso lei diuozione, aggrandita però da vn'ardente desio d'esser fatto degno di si fauoreuole patrocinio. Che se Tamante volendo depingere in picciola tauoletta vn gran Cicople, dipinse vn sol deto, fingendoui doi Satiri à lato; che colle verghe pastorali il misurauano, acciò da questo,

 chiunq;

chiunq; faceße argomento qual fuße la gigãntea Statua di quell'Huomo; cosi io douẽdo mostrar la pittura d'vn humil seruo sotto l'ombra ò della di lei padronãza, humilmente chino, fei tal dimostrazione di quel obligo anticamente inestato, & hora dimostrato col picciol offerimento del presente libro, depingendoui à lato la volontà ardente, e l'intenzione diuota, vuoto bensi di superfluità, mà colmo (à mio giudizio) di suiscerato affetto. Vero è, che'l dono è picciolo, l'animo, però, col qual lo dono, è grande, e la volontà à niun cede, gl'altri, che sono grandi offrono cose grandi, & io nella picciolezza di quanto al suo gran nome deuo, offro (non sò se mi dica) cosa picciola; che si bene (come cennai) ella è minima per la correspondenza, ch'à tanto padrone deuo, giudichila grande; tanto per la grandezza del Personaggio, à chi si consacra, quanto per la volontà di chi l'offerisce, conciosiache coll offerimento s'offre l'offerente; e prego al Signore, ch'à V. P. M. R. dia salute, felicità, e contento; mentre prontissimo seruit. offriscomeci. E l Ciel la prosperi.

DI V.P.M.R.

Diuotissimo Seruitore.

APPRO-

APPROBAZIONE
del Rev. Padr. Maestro Gerardo Sidoto Regente di Theologia nel Carmine Maggiore di Palermo.

PER ordine del nostro Reuerendissimo Padre Generale hò veduto il *Trattato* intitolato *delle Censure incommune, ò vero casi di conscienza, appartinente specialmente à persone Chiesiastiche, e Regolari, conforme à Decreti de' Sacri Canoni, e Pontificij Constituzioni.* il quale se bene sia in toscano idioma; il che hà volsuto (cred'io) farlo l'Autore per commun beneficio; non trauia però punto dal stile Scholastico, mostrando in quello l'autorità del soggetto, e la dottrina cossì soda, e pia, ch'à ciascun porge, approuata da grauissimi Autori, e da Sacri Canoni stabbilita; onde non sol la stimo come in solidissimo base fondata, mà anco ben degna, che si puossa in luce mandare; in testimonio della quale hò fatta la presente attestazione, soscritta di mia propria mano. Nel Carmine di Palermo. primo di Nouembre. 1648.

Frà Gerardo Sidoto.

LICENTIA DELLA RELIGIONE.

Frater Ioannes Antonius Philippinus S. T. Magister, ac humilis Prior Generalis Carmelitarum antiquæ obseruantiæ regularis.

Dilecto nobis in Christo Reu. Patri Magistro Eliæ Luna Nostræ Prouinciæ Sancti Angeli Professo Sacerdoti salutem in Domino. Cum opus, *Trattato delle Censure incommune*. Nuncupatum, ab aliquibus idoneis nostrę Religionis viris approbatum; & commendatum viderimus; idcirco, Auctoritate nostra, & harum serie, facultatem concedimus, vt illud typis mandare possis, seruatis tamen alijs, quę de iure seruanda sunt. Horum fide, &c. Datum Romæ. Die 12. Nouembris 1648.

Fr. Io. Antonius Philippinus Gener. Carm.

Fr. Andreas Angelettus Sacr. Ord.

AS-

ASSENSO

DEL R.P. MAESTRO FRANCE-
ſco Ciauarino Priore del Conuento
di Santo Nicolò li Bologni
di Palermo.

NON è dubio, che i ſudori nelle typografie diſtillate non ſiano amare, & angoſcioſe, nulla dimeno quando vengono da curioſi legenti autenticati, ogni amarezza iui ſofferta con dolce guſto ſi ſaporeggia. il R. P. M. Elia Luna dopò li faticoſi ſtenti per anni dodici col carico di Regente nel Carmine di Palermo, Trapane, e Meſſina, penſando ciaſcuno, che voleſſe dalle paſſate, e ben impiegate fatiche reſtar ſcioperato, ſi vede (che non ceſſando la religioſa intentione, che ſempremai haue hauuto in ſeruire la Religione) hauer dato felice principio alla ſtampa de' Caſi di Conſcienza, cominciando dalle Cenſure, (materia cotanto importante, ſpecialmente à perſone Eccleſiaſtiche) facendo paleſe la molta ſua Carità, hauendolo dato in luce in volgare idioma, à finche chiunque della ſua dottrina non ſol ſia partecipe, mà ettiandio capace; & altresì moſtra in queſt'opra la di lui erudizione, ſenza punto trauiare dal ſuo Scholaſtico ſtile; laonde lo giudico non ſol profitteuole, mà parimente col-

mo di ſoda, e veritiera inſegnanza; e queſto è il mio ſentimento. Dal Conuento di Santo Nicolò hoggi 23. di Nouembre. 1648.

Frà Franceſco Ciauarino.

TAVO-

TAVOLA

DE'CAPITOLI, E DOMANDE nella presente opra contenuti.

8 Se

18 B

28 *Se*

res-

Delle

TRAT-

TRATTATO PRIMO.

DELLE CENSVRE IN COMMVNE.

Della quiddità, & essenza della censura. Cap. I.

Che cosa sia Censura? Domanda I.

1 RESPOSTA. è vna pena chiesiastica del foro esterno, colla quale si punisce il battezzato nella priuattione de' spirituali beni, affinchè lasci la cõtumacia. cosi deffinilla Sayro nel *lib.* 1. delle censure. *cap.* 1. *num.* 10. *Sayro.*

2 Dicesi, primieramente, *pena.* per la correspondenza alla colpa, per il cui demerito si fulmina.

3 Dicesi, *chiesiastica.* à differenza delle pene ciuili, colleq; i secolari Giudici puniscono i malfattori.

4 Dicesi, *del foro esterno.* à differenza delle pene ingionte nel penitentiario foro dal Confessore, quali in realtà cẽ-

 su-

ſure dir non ſi puoſſono, benche pene ſpirituali eſſe ſiano; quindi dir non ſi può propriamente ſuſpenſione, che renda irregolare il celebrante, là impone al penitente Sacerdote in tal foro ſacramentale il Confeſſore, dalla celebrattione ſuſpendendolo; conciosiache non è preſcritta da chi nel foro eſterno gode giuriſdittione alcuna; il che faceua di meſtiere, per eſſere formalmente cenſura.

5 Diceſi, *Colla q; ſi puniſce il battezzato* Eſſendo che li non battezzati, ſi come non è lor ſtato ancor donato l'ingreſſo per la porta della militante Chieſa, altritanto non s'hanno incaminato per quel ſentiero, per doue ſcorre la ſpiritual giuriſditione, che nel fonte battiſmal prende il poſſeſſo.

6 Diceſi, *Nella priuattione de' ſpirituali beni*, A differenza dell'altre pene, colle q; lo ſpiritual ſcettro gaſtiga i Fedeli ne' temporali commodi, come con priggioni, eſigli, diggiuni, e ſimili.

7 Diceſi, in ſomma, *A fin che laſci la contumacia*. Eſpreſſando il buon fine della Chieſa accurata Madre in radunar i perduti ſuoi parti nel di lei pieto-

ſo

so seño. *Cap.* 1. *de except. in* 6. Quindi è, che via tolta la contumacia, l'assolutione non si differisce, *Cap. ex literis de constit.*

cap. 1. *de excep.*

c. ex literis.

Quante siano le specie della censura?
Domanda. 11.

1 RESposta. Tre; Scommunica, Suspensione, & Interdetto. Syluestro. *Verbo censura.* Sayro *Lib.* 1. *de cens. c.* 1. *n.* 4. La Glosa. *In cap. querenti.* Hostiense. *In cap. præterea.* Il Panormitano nell'istesso luoco. Nauarro nel Manuale: *Cap.* 27. *num.* 1. & altri; la raggione; perche nella forma della sacramental assoluttione delle già dette solaméte si ramenta, mentre dicesi. *Ego te absoluo ab omni vinculo excomunicationis, suspensionis, & interdicti.* Quindi essendo il Pontifice Innoc. III. *In c. querenti de verb. signific.* richiesto, che cosa si douesse, nelle Bolle, per questo nome *Censura* Intendere? Respose non solo l'interdetto, ma d'auantaggio la suspensione, e la scõmunica; d'onde chiaramente s'inferisce, non esserui altra specie di censura, altrimente haurebbe

Siluestro
Sayro.
Glosa.
Hostien.
Panorm.
Nauarro

cap. querenti.

il Pontefice scarsamente resposto.

2 Et in particolare quanto all'Irregolarità son di parere, che censura ella non sia propriamente, benche racchiusa nella communità delle chiesiastiche pene; la raggione; perche la censura, si come cō l'assoluttione si toglie, cosi à quella deue soggettarse, come appapare dal tenor della Bolla Cruciata; hor l'irregolatità via non si toglie con quella, n'è all'assoluttione sotto posta, ma alla dispensa, e per conseguenza dir non si può censura.

Se le Specie della censura sono le tre già prenominate; dunque l'Irregolarità, le degradattione, la cessattione à diuinis, e la depesittione, ch'anche esse sono chesiastiche pene, à quale dell'assignate si rzudiranno? Doman. III.

1 REsposta. Dico, che l'Irregolarità, Deposittione, e Degradattione alla Suspensione; & all'Interdetto la cessattione à Diuinis si riduce.

Se

Se diuiene Irregolar colui, che da censura ligato, nell'ordine sacro ministra?
Domanda IV.

Panor. Nauar. Mayolo.

RESposta affirmatiua col Panormitano. *Cap si quis Pesbiter. nu.* 4. Nauarro nel Manuale. *Cap.* 27. *num.* 163. Mayolo. *lib.*3.*de irregularit.cap.*20.

2 Doue notar si deue, ch'eseguendo l'Irregolare, prima della dispensa, il sacro ordine, quantunq; con mortal colpa egli si macchia, in nuoua irregolarità poi non inciampa, come à suo luoco più largamente dirrassi.

Se qualche Irregolarità può essere chiesiastica censura? Domanda. V.

Cornejo.

1 RESposta. Pietro Cornejo Maestro del mio Ordine, Cathedratico, che fù di Salamanca, asserisce, che delle due maniere d'Irregolarità, vna, nella q; senza colpa s'incorre, come quella, che da giusta occisione, da bigamia, da difetto di natale, ò di corporal dispofittione auuiene; l'altra, alla q; per colpa, e voluntario difetto s'incorre, com'è l'homicida criminoso; ò chi scom-

municato vsa i sacri ordini; la seconda è pena spirituale, e'n conseguenza propriamente censura, benche nò la prima, qual delittuosamẽte nõ si contrhae. Mà io dico, esser alla solamente pena spirituale, & impedimento canonico mà non censura, come nel trattato dell'irregolarità (à Dio piacendo) largamente si dirrà.

2 Da qui inferisco, che non può in virtù della Bolla Cruciata esser dalla irregolarità dispensato quello, che prima dell'età leggitima riceuè l'ordine sacro; cioè habilitato nel leggitimo vso dell'ordine riceuuto; benche secondo il Cornejo può esser in virtù di quella da detta irregolarità assoluto.

Della forma, collaq; la censura fulminar si deue. Cap. II.

Sonoui per auuentura determinate parole, colleq, si fulmina la censura? Domanda. I.

Suario
Cornejo

1 Esposta negatiua col Suario alla *Disp. 3. sect. 2. numer. 3.* Cornejo *disp. 4. dub. 1.* Conciosia che fulminar si

può

può ancora con scrittura, ò con qualũq; sensibile segno; e quindi quantunq; con parole talhora si fulmini, puossi ad ogni modo diuisamente, ò con parole, ò con scrittura, ò con qualsinoglia esterior segnale fulminare; la raggione; perche non solo con parole, mà anco cõ scrittura, gesti, e con altro sensibile segno palesar si può la volontà del Giudice; coñaq; intende ligar il trasgressore; mà non si deue in tanto tralasciar l'esterna intima, acciò habbia la censura il suo valore.

2 Il contrario tiene Hugolino. *Tab.* 1. *c.*2. d'onde inferisce, ch'l Giudice mutolo non può validamente fulminarla, e per conseguenza fan di huopo le parole per la validità della censura; la raggione, ch'apporta è; Perche si come nel foro della sacramental confessione sono necessarie le parole per sciogliere, altritanto fanno ancora di necessità per ligare, ettiandio nel foro contenttioso; conciosia che, essendo lo sciogliore, & il ligare contrarij, deueño sottoporsi all'istessa raggione, secondo la philosofica insegnanza. *Huglion*

Respondo. E la raggione della disu-

guaglianza è, che nella ſacramental cõ-feſſine ſi richiedono neceſſariamenle le parole, non perche ella ſiá particolar giuditio trà'l penitente, e'l Confeſſore, che ſe ciò fuſſe, potria anco con ſcrittura giudicarlo, ſi come ne'ſecolari tribunali tal volta con ſcrittura ſi condanna il delinquente; mà perche coſsì iſtituilla il Signore, preſcriuendoci tal forma, d'ond'ella dependa; però quanto alla cenſura, non ſi troua legge ò diuina, ò chieſiaſtica, che tal forma di parole ci preſcriua.

Come debba accoſtumare il Giudice nel fulmine della cenſura?
Domanda II.

1 RESpoſta. S'egli ciò fà con parole, ò con ſcrittura, deue eſpreſſar la ſpecie, colla q; intende ligare. E.G. ò ſuſpendere, ò interdire; altrimente s'egli vſaſſe parole generali; come ſe diceſſe; chi controuerrà à tal precetto, ſia da cenſura ligato, ſenz'aſprimer da qual ſpecie intenda, nulla oprarebbe; ne'il traſgreſſor ligato reſtarebbe d'alcuna di eſſe; cioè nè ſcommunicato, nè ſuſpe-

suspeso, ne'interdetto; la raggione; perche la legge obligar non può con sensi equiuoci, e parole generali, mà con particolari, & espressiui.

a Aggiongo, che non basta espressare la specie generale della censura, come se dicesse, ti suspendo, mà la particolare, cioè ò lo suspende, dall'vfficio ò dal beneficio, ò dall'vno, e dall'altro; il che s'intende, quando sotto tal specie commune, sonoui le particolari, come nel predetto esempio della suspensione; all'opposto nella scommunica, doue basta, che'l Giudice dica, ti scommunico, poiche fuor di essa non v'è altra specie inferiore; ne fà di huopo esprimere, ti ligo di scommunica maggiore, benche la minore, anch'essa sia scommunica; imperciochè, quando assolutamente si promulga scommunica, della maggiore, (ch'assolutamente dicesi scommunica,) non della minore si deue intendere. *Ex capit. si quem. de sentent. excommun.*

Ex. cap. si quem.

Se

Se la censura condittionatamente fulminar si puossa?

Dom. II.

Couarr. Hugolin

1 RIsposta affirmatiua cō Couarruuia. *in cap alma mat. p. 1. n. 6.* Hugolino. *tab.* 1. c. 2. E, G. se dicesse il Giudice, se nō sodisfarrai tal debito, ti scommunico; doue auertir si deue, che quando la censura con tale, ò somigliante condittione si fulmina, non liga, fin tanto auenga il giorno prefisso, e sia la condittione compita; non perche valida ella non sia nell'istante si pronuntia, ma perche compita la condittione, manda in esecutione il suo valore; nè dir si deue in quel tempo tramezzante suspesa. Couarruuia nel luoco cit. *& in cap præterea. de appellat.*

Doue sopra c. prę terea

E se colui dalla condittionata censura s'appellasse, vediamo, se compita la condittione, resta da essa ligato?

Domanda. IV.

Cornejo.

1 RIsposta negatiua col Cornejo. *al dub.* 2. si che trascorso il termine del giorno prefisso, trascorre con esso anco

la

la censura, se l'appellattione fù prima di compirsi la condittione, la raggione, perche non poteua la censura ligare prima di compirsi la condittione; dunque hauēdo il debbitore prima di quella appellatosi, inualida la sentenza susseguente, ò almeno la suspende; cossì Couarruuia al *num.* 4. l'afferma. E basta, che l'appellattione sia l'vltimo giorno, anzi vn'hora prima del tempo destinato; la raggione; conciosiache, la censura intimata s'inualida per l'appellattione antecedente.

Couarr.

E se colui contro chi fulminossi la censura condittionata, muta foro?
Domanda. V.

1 RESposta. Dico, che inciampa nella censura, compita la condittione, cioè trascorso il giorno alla sodisfattione destinato; cossì l'asserisce Hugolino. *in cap. propos uisti. de foro comperenti. & lege cum quædam. ff. de iurisdict.* E si caua ancora della legge. *vbi acceptum ff. de iudicijs.* Nella q; dicesi, che doue hebbe principio il giudittio, iui finir debba; la raggione; perche la sentenza condittiona-

Hugolin. c proposu lege cum qued. leg. vbi accep

tionatamente fulminata prima del foro, è preuenuta dal Giudice nella comminata ſentenza; quindi è; che mutando foro, non cadde dalla giuriſdittione primiera, nè ſi eſenta da quel tribunale, doue principioſſi l'incaminata cauſa. *Ex cap. propoſuiſti.* come di ſopra.

cap. propoſuiſti

2 Benche la contraria opinione non mi diſpiace, perche mutando foro, dalla primiera giuriſdittione ſi eſenta, e da vna fà all'altra paſſaggio; quindi è, che non giungendo la giuridica poteſtà chi cadde da eſſa per la permuta del foro, non può validamente con cenſura ligarlo. Et alla legge. *vbi acceptum*. Si puotrebbe far riſpoſta, che s intende, *quando cętera ſunt paria*. Cioè per ſeuerante nel Giudice la medemma giuriſdittione.

leg. vbi accep.

3 Mà che dirremo, ſe frà quel ſpatio di tempo di giorni otto conceduto al debbitore per la ſodisfattione, prima di giungere il termine prefiſſo, prorogaſſegli il creditore il giorno deſtinato, inconſapeuole il Giudice, ſe compita la condittione, il debbitore rimanga del della cenſura ligato?

Nauar.

4 Dico di nò; coſsì inſegnollo Nauarro

nel

nel Manuale. *cap. 27. num.* 14. e Siluestro *verbo excomun. num.* 1. Conciosiache, puotendo il Creditore *gratis* rilasciare tutto il debbito, & in tal caso, compita la condittione non inciamparebbe il debbitore nella minacciata sentenza, similmente puotrà il detto termine prorogare, colq; scamperà dalla censura, compito poi il termine concesso; poiche all'hora si presume esser tale l'intentione del Giudice conforme al compiacimento della parte, alla di cui istanza fulminossegli; E si rinforza la già cennata raggione; poiche se tal proroga si domandasse al Giudice, non douria negarla; dunq; prorogandola il Creditore, si presume, che implicitamente la proroga il medemmo Giudice. *leg.* 1. §. *potest autem quis ff. de noui operis nuntiatione.*

Siluestr.

lege. 1. §. *potest.*

Hor quì sorge vn dubbio; & è, se'l Creditore lasciasse trascorrere il termine, che senza darne parte al Giudice, prorogò, inciamparia per sorte all'hora nella censura il debbitore?

5 Dico di nò, conforme al commun sentimento de' Sommisti. la raggione; perche quantunq; puossa il Creditore prorogar il termine, non può però suspendere,

pendere, ne'prorogar la censura, essendo, questo atto di spiritual giurisdittione, che solamente al spiritual Giudice compete, come insegna Sayro. *lib.* 1. *de censuris. c.* 11. *n.* 20. & Hugolino. *c.* 20 §. 6 E per conseguenza trascorso il termine dal Creditor prorogato, non resta dalla censura ligato il debbitore, altrimente non lo ligasse il Giudice per nuoua istanza della parte.

Sayro.

Hugolin.

E se'l Giudice muorisse prima di compirsi la condittione (stante il caso predetto) non hauendo il debbitor sodisfatto, inciamparia nella censura? Dom. VI.

Hugolin.
Cornejo.

1 RESposta negatiua con Hugolino. *c.* 9 § 4. *& col.* Cornejo. *dub.* 2. La ragione; perche ligar con censura, è atto di spiritual giurisdittione, qual con la vita finisce; nè può il difonto hauer influsso physico, ò morale in qualunque attione; non puotendo dunq: la censura condittionatamente fulminata, prima di porsi la condittione, ligare, essendo poi spirata nella morte la prima goduta giurisdittione, per conseguenza non

può

può ligare l'inubbidiente debbitore.

2 Il medemmo dico, se'l Giudice vibente, prima di compirsi la condittione, la giurisdittione perdesse, ò per renuntia, ò per assuntione ad altra incompossibile dignità, ò per depositione, ò in somma impedito da qualche incorsa censura.

Mà qui ne nasce curioso dubbio; s'hauesse designato il Giudice, che'l debbitore sodisfacesse per lo spatio d'vn mese, altrimente elasso lo scommunicharebbe, e frà detto tempo fusse il Giudice impedito per incorsa censura; mà prima di compirsi il termine destinato alla sodisfattione al debbitor conceduto, fusse detto Giudice dalla censura assoluto, se detto termine elasso, inciampa nella censura il debbitore?

3 Dico di sì; doue notar si vede, che se in detto tempo era il Giudice solamente scommunicato, suspeso, o interdetto, la giurisdittione solamente era impedita, non già tolta, quindi cessando l'impedimento, torna là di prima giurisdittione, e per conseguenza ligherà il debbitore la minacciata censura, adempita la condittione; però se fusse stato priua-

to,

to, deposto, & assoluto dall'vfficio, e prima di compirsi la cõdittione, di nuouo eletto, ò restituito alla medemma dignità, in tal caso la censura promulgata sarrebbe insufficiente, ne' puotria hauere il suo effetto; la raggione dell'vno, e dall'altro è, perche la censura solamẽte impedisce, non toglie la giurisdittione, e per conseguenza resta solo impedita l'essecuttione della pena, mà per la deposittione, si toglie via, e per cossi dir s'annienta, che però s'inualida la cõdittionata censura, che da tal giurisdittione pendeua; e quindi eletto, ò di nuouo restituito, nuoua giurisdittione acquista, come se di nuouo fusse eletto.

Se l'vso della censura impedito per esser ligato anco da essa il Giudice, in quel tempo si comple la condittione, habbia poi l'efficacia, se trascorso detto tempo, sia il Giudice assoluto, e tolto l'impedimento?

Domanda VII.

1 RIsposta. Due maniere vi sono di condittioni, vna, che non spira nell'istesso punto, e momento, nel quale

le si compie, come se'l Giudice dicesse, ti scommunico, se trascorso il mese non sodisfarrai; impercioche, se compito il mese, la giurisdittione fusse impedita per incorsa Censura, non incorre il debbitore nella sua, mà essendo il Giudice assoluto, all'hora la Censura s'auualora, e ripiglia la di prima efficacia, si che liga il debbitore; la raggione; perche la Cēsura condittionatamente fulminata non era à determinato giorno ristretta, cioè *se non sodisfarrai, trascorso il mese*; il che solamēte stabbilisce indeterminato giorno; quindi quanto più trascorre, tanto maggiormente la Censura s'auuigora, onde assoluto il Giudice dal suo impedimento, passato il mese, liga il debbitore; mà se la condittione è di tal sorte, ch'habbia determinattione col tempo, come se dicesse, ti scommunico, se adulterirai, e nel tempo, che'l trasgressor adultera, hauesse il Prelato la giurisdittione impedita, quantunq; poscia tolto l'impedimento, non liga la predetta Censura l'Adultero; la raggione; perche tal condittione è col tempo determinato annessa, all'hora quando la spiritual giurisdittione era impedita, si

che ligar non puoteua; e quindi trascorso il detto tempo, più non può il suo effetto esseguire.

Se la Censura fulminata sotto condittione dell'istessa Censura. E G. vi scommunico; ò vi suspendo, sia valida? Dom. VIII.

1 RESposta. Se la Censura promulgata sotto la predetta forma, si referisca à varij soggetti; si che la scommunicha cada sopra il laico, e la suspensione sopra il Chierico, è valida; conforme anco quest'altra; vi suspendo dall'vfficio, ò dal beneficio, determinando la prima al Chierico possessor dell'vfficio, e la seconda al Chierico possedente il beneficio; la raggione; perche all'hora cadde la Censura sopra il soggetto designato, atto nato à contraerla; Però se'l Giudice dicesse, scommunico, ò vero suspendo à Giouãni; ò pure, suspendo. *Fulano*. dall'vfficio, ò dal beneficio, la Censura sotto tal disiuntiua proferita, sarria nulla; la raggione; perche, due specie di Censura cadenti sopra il medemmo soggetto non puossono insieme copularse, si

si che ambe due sortiscano il lor effetto; conqiosiache, la forza dell'enunciattione disiuntiua è verificar vn estremo, e negar l'altro, à differenza della copulatiua, la di cui efficacità è affermare gli estremi; quindi siegue, che della disiuntiua vna sola parte habbia l'effetto; e nel caso predetto, dicendo il Giudice, ò ti scommunico, ò ti suspendo; ò pure ti suspendo dall'vfficio, ò dal beneficio, dico, ch'è valida tal Censura quanto à vna delle due parti, supponendo, che l'intentione del Prelato sia con vna delle dette specie ligare, altrimente sarrebbe nulla assolutamente; cossi affermollo Suario alla *disp.* 3. *sect.* 1. *num.* 12. la raggione, perche al valor della Censura nulla mancharebbe, nò il soggetto capace ad esser ligato, nè tanpuoco la giudittiaria giurisdittione con l'intenttione da parte del Giudice.

Suario.

2 Dico d'auantaggio, che in tal caso può il censurando vna delle due parti sciegliere, e determinarsela da se solo, ò la scommunica, ò la suspensione; ò pure la suspensione dall'vfficio, ò dal beneficio, non determinandola il Giudice; Prouasi con tal parità; perche si come

nella sacramental confessione, ingiungendo il Confessore al Penitente pena disiuntiua, E. G. ò diggiunerai, ò col cilicio ti cingerai, può da se stesso il Penitẽte determinarsene qual più l'aggrada; cossì parimente nella pena di Cẽsura fulminata sotto la forma disiũtiua già detta.

3 E se in tal caso il Reo nulla eliggesse, rimarrebbe dall'vna, e l'altra ligato, in pena, che non elesse nè l'vna, nè l'altra; la raggione; perche l'intentione del Giudice è, che rimanga con Censura ligato, acconsentendo, che'l Reo ne sciegatio, acconsentendo, che'l Reo ne sciegli a vna; se dunq; egli nulla eligesse, rimarrebbe l'intentione del Giudice defraudata, e perciò in gastigo inciampa in tutte due.

4 Aggiongo, che violando il Reo vna delle predette Censure, implicitamente sciegle l'altra; impercioche nella disiuntiua, quando si nega vna parte, l'altra s'afferma.

5 Egli è ben vero, che grauemente pecca il Prelato fulminando la Censura sotto tal forma; poi che traui a dell'accostumato Chiesiastico stile, e fuor dell'vso di qualunq: Tribunale nell'essecuttione, e fulmine delle lor pene.

Se

Se la Censura fulminata con disparata, & impertinente condittione sia valida?
Domanda IX.

1 Risposta 1. Se la condittione impertinente è di presente, ò di futuro, è valida, se tal condittione hà il suo effetto; e sia inualida, se quello non sortisce: E.G. se'l Giudice dicesse, ti scommunico (supposto il demerito da parte del Reo) se le Galere fanno, ò han fatto vela; doue, se tal condittione si è verificata, verificasi anco la Censura; non perche la Cēsura da se pendo da tal impertinente condittione, collaq; non hà connessione alcuna, mà dalla volontà del Giudice, ch'è per se efficiente causa di essa; benche capricciosamēte da tal impertinenza; però grauemente egli pecca, esponendo à vulgar deriso la spiritual giurisditione.

2 Risposta 2. Se la condittione impertinente è di futuro, che necessariamente sarrà, come se si dicesse, ti scommunico, se dimane si farrà giorno, la Censura nō sol liga il Reo compita la condittione, cioè fatto che sarà giorno, mà dall'hora quando si promulga; la raggione: per-

ch' hauendo necessariamente à porsi la conditione, l'istesso è, come se fusse, essendo ella presente nella sua causa determinante: dell'istessa maniera, se Pietro prommettesse à Paulo 10. scudi con tal cõditione, se'l Sol tramõta nell'Ocaso; preffinisce la legge. *Si pupillus* §. 1. *ff. de nouationibus*. Che'l promittente sia tenuto donare, quando promette, senz'aspettarsi, che'l Sol tramonti; perche è cosa necessaria, e non libera, che cada su'l tardi nell'Occaso il Sole, non puotẽdo non tramontare, & è come s'all'hora tramõtasse, nò in quãto all'effetto, mà respetto alla causa naturale determinante.

lege si pupillus.

3 Resposta 3. Se la condittione impertinente è di futuro contingente, è assolutamente inualida, e'n conseguenza non hà forza di ligar il delinquente: così l'afferma Hugolino. *tab.* 1. *c.* 20. §. 1. *n.* 1. e Suario *alla disp.* 3. *sect.* 8. *num.* 9. E.G. ti scommunico, se domatina *Fulano* verrà dal giardino; la raggione; perche la Censura, ch'in se contiene intollerabbil errore, è nulla; e tal'è il dependere da fortuita, e casuale condittione; hor quanto sia delittuoso il Giudice, che ciò facesse, non v'è, che dubbitare.

Hugol. Suario.

Delle

Delle condittioni, che deuono la Censura precedere.

Cap. III.

Se qual che monitorio necessariamente debba precedere la Censura?

Domanda I.

1 RESposta cõmune affermatiua. *ex c sacro. de sentent. excomm. c. Romana. in 6.* qual preuio monitorio è non solo necessario per Legge chesiastica, mà anco per diuina, e naturale. nell a 2. à Tessalon. 3. *Si quis non obedierit verbo nostro per epistolã; hunc notate, & cum illo nõ commisceamini.* e nel c. 18. di S Mattheo. *Si Ecclesiam non audierit*, Ch'e'l preuio monitorio, *Sit tibi sicut Ethnicus, & Publicanus.* Dissi d'auantaggio per Legge di natura, cõforme à quell Adaggio da tutti acclamato. *Cõtra inauditam partem non est ferenda sententia;* la raggione; perche la Censura si fulmina à fin che'l Reo lasci la contumacia: dunq; è di bisogno il precedente monitorio; poiche dir non si può contumace chi prima ammonito non sia, mà chi corretto perseuera indurato nel delitto; d'onde ne

cap sacro de sent. c. Romana

2. Thessalen. 3.

S. Matt.

siegue, che non si può assolutamente alcun censurare per colpa precisamente passata, ò presente. E. G. ti scommunico per quello hai oprato, ò commetti, perche à tali delitti non precesse monitorio alcuno; può bensì condittionatamẽte fulminarseci respetto al futuro; com'à dire, ti scommunico, se di tal commessa dislealtà, non t'emenderai per lo spatio d'vna settimana, poiche all'hora precede il necessario monitorio, il q; è di necessità tanto se la Cẽsura sia dall'Huomo; quanto dalla Legge; con tal differenza, che s'ella; è dall'Huomo, il monitorio preuio deu'essere dalla Censura formalmente distinto, ma s'è dalla Legge, basta, che'l monitorio sia virtualmente differentiato, poiche l'istessa Legge è continuo auiso, e monitorio in intermittẽte.

3 Soggiongo di più quanto alla Censura dall'Huomo, che può esser in due maniere, ò comminatoria, ò da incorrerseci nell'istesso fatto; la prima richiede preuio monitorio formalmente differẽte prima dell'esecuttione; però la seconda solo virtualmente distinto, e nell'istessa proferita Cẽsura racchiuso; la ragione, perche lo statuto, ò precetto mẽ-

tre

tre perseuera, sempre ammonisce, essendo la Legge continua rimembranza, e come prouerbiò Arriano. *cap de hereticis, lex semper loquitur.*

leg. Arri.

3 Da quì nota, ch'acciò nella Censura alcun inciampi, deue di essa hauer cognittione, conciosiache niuna Legge liga l'incolpabilmente ignorante. *lege statuto.* Essendo che, dir non si può auisato, chi dell'auiso notittia non hà; ò chi senza colpa di esso dimenticossi; poiche il peccato richiede conoscimento, e voluntario.

leg. statuto.

Quanti monitorij deuono la Censura precedere? Dom. II.

1 RESposta. Ordinariamente deuono precederne tre, ò almeno vno per tre. *ex cap. de Præsbiterorum flagellatoribus. 17. q. 4. c. contingit.* Benche ne' pristini tempi soleuano premetterseне cinq; *ex c. præsenti 5. q. 2.* la congruenza di questa decisione è, acciò la diligenza della Chiesa accurata madre più pietosa si mostri, quanto più desiderosa auuisa, per trar gli trauiati Fedeli all'vbidienza de' diuini, e chesiastici comandi. *cap. con-*

c. de Præs. c. contingit. c. present.

c.constit. *constitutionem* § *statuimus. de sentent. excommun. in 6.* E tal sorte di monitorij dicesi canonica, per esser da sacri Canoni stabbilita, & ordinata, sotto Innoccen. III *in c. sacro. de senten. excommun. in 6.*

Inn. III.

Se li tre già detti monitorij si deuono con interpolattione di giorni osseruare?
Domanda. III.

1 RESposta affermatiua; E deuono per ordinario trâmezzarui giorni sei almeno prima dell'esecuttione della Censura. *c. constitut de sent. excomm in 6.* Doue dicesi, che i monitorij si facciano con interpolattione di giorni, in plurale; dal che si caua, ch'almeno due giorni trà l'vno, e l'altro monitorio vi si frapõghino; cossi lo spiega Hugolino *tab. 1 ca 18.* e Nauarro nel Manuale *c. 27. n. 11.*

c. constit.

Hugol.
Nauar.

2 E di più nota, che tali monitorij ò siano diuisamente fatti, cioè in tre volte, ò pure in vna, (all'hora quando è vn monitorio per tre,) sempre mai si richiede il medemmo tempo di giorni sei.

3 Dico d'auantaggio, che facendosi vn monitorio per tre, deuesi espressare vno per il primo, l'altro per il secondo, e

l'vl-

l'vltimo per il terzo; cosſi l'auiſa Suario *diſp. 3 ſect. 9. num. 3.* benche Ledeſma nel *lib. 1.* e Sayro al *cap. 12. n. 36* affermino, che pecca il Giudice aſſegnando vn monitorio per tre ſenz'euidente neceſſità, perche trauia, dicono, dall'ordinario ſtile, che è precedano tre monitorij ne' lor tempi diſtinti, il che io non ammetto; e ſi caua dall'iſteſſo *cap. conſtitut.* doue parlandoſi del monitorio vno per tre, non ſi ramenta alcuna cauſa, ò neceſſità.

Suario.
Ledeſma
Sayro.
cap. conſt

4 Inferiſco; che non può il Giudice ſeruirſi d'vn monitorio equiualente à tre nell'iſteſſo tempo, dicendo, ſotto pena di tal cenſura, t'ammoniſco, che ſodisfacci, e queſto per il primo monitorio; & immediatamente ſoggionga, t'ammoniſco, che ſodisfacci, e queſto per il ſecondo; e poſcia da ſubito, t'ammoniſco, che ſodisfacci, e queſto per il terzo, e ſenz'altra dimora dia di piglio al fulmine della Cenſura; Dico, che ſenza vrgente, e graue neceſſità non può ciò fare, il che facendo, la cenſura è inualida; la raggione; perche nel prenominato *cap. conſtit.* diceſi; che i monitorij ſi facciano con interpolattione di giorni;

il

il che con questo essempio si farrà chiaro; se per sorte fusse tenuto il Giudice ciuile, ammonir alcuno per tre volte alla restituttione, & egli volendo ciò fare, dicesse per tre fiate immediatamente succedenti, *restituisce, restituisce, restituisce.* dir non si puotrebbbono tre, conciosiache tutte tre valerebbono come se fusse vna sola. Glosa *in cap. ab eo verbo instante, de appellat. in 6.*

losa.

E se vi fusse pericolo nella dimora per tanto spatio di tempo, come di giorni sei?

Domanda. IV.

1 RESposta. Ciò si rimette alla prudenza del accurato Giudice, il quale secondo l'vrgenze, e necessitadi può dilungare, e restringere il termine de' monitorij. *cap. constitut. in fine.* E per caggioni raggioneuoli può quel spatio di tempo coartarlo, à 4. à 3. ò à vn sol giorno, anzi à breui hore, di maniera, che trà l'vno, e l'altro vi si fraponga alcun benche breue spatio, acciochè tre, e nò vn monitorio si puossa dire.

c. constit.

E

E se la necessità è si vrgente, che non ammetta dimora alcuna, puotrà il trino monitorio tralasciarsi?

Domanda. V.

1 RE∫po∫ta. Il mio Cornejo dice di sì, in ca∫o, che'l Giudice ∫ecolare haue∫∫e e∫ibbito il Chierico, e già fu∫∫e in vltimo precinto di punirlo, non e∫∫endoui più tempo d'ammonirlo, può egli, anzi deue immantinente ∫communicarlo ∫enza precedente monitorio; la raggione; perche, ∫e con l'ammonittioni ∫i face∫∫e dimora, ∫i giu∫tittiarebbe il Chierico, e rimarrebbe vilpe∫a, non che offe∫a la ∫piritual pote∫tà.

Cornejo.

2 Mà io dirrei, ch'ettiandio in tal ca∫o euui il nece∫∫ario monitorio, il q; e∫∫endo per diuina Legge impo∫to, dir non ∫i deue, che ∫enz'e∫∫o ∫i fulmini Cen∫ura; E in tal ca∫o, il monitorio non ∫olo è concomitante, racchiu∫o nell'i∫te∫∫o fulmine di Cen∫ura, mà ancora antecedente, e∫∫endo preuia la Legge, che'l Laico non hà contro Chierici giuri∫dittione; e la legge *cap. de heretic.* ∫empre parla, & aui∫a; dunq; in tal euento non fà di huopo monitorio formalmente di∫tinto, onde

ca. de heretic.

de può il Giudice al fulmine della Censura da subbito venire; e questo, cred'io, intenda il prenominato Autore.

E se prima de' monitorij hauesse il Giudice indubbitata certezza della contumacia del Reo, per hauer giurato di non volere à quelli obidire, puotrà all'hora censurarlo, tralasciando i preuij monitorij? Dom. VI.

1 RESposta. Parrebbe di sì; perche in tanto i monitorij deuono precedere, acciò il Reo s'emendi, & vbidisca; non volendo, dunq; egli vbidire, mà starsene nella sua ammalignata ostinattione, à che fine ammonirlo, & inualorare i spirituali medicamenti? che perciò dourebbesi dar di piglio alla spada forbita della chiesiastica armaria, ch'è la censura, per racidere quel membro putrido da vn corpo mistico cossì santo, e nobile, ch'è l'vnione de' Fedeli, senza precedente monitorio.

2 Con tutto ciò respondo col Suario nella *disp.* 3. *sect.* 10. *num.* 8. che tralasciar non si puossono i preuij monitorij; la

Suario.

rag-

raggione;perche sibene habbia esecrato colui disubidire à i chiesiastici auisi, perche non hà sentito rumoreggiare la verga della giustittia,qoando però si vedesse il braccio authoritatiuo del Giudice, che li soprastasse,auuertendolo con sì ottimi, e santi auisi, puotria cangiar pensiero, & vbidire, e gli monitorij efficaci hauessero il lor preteso effetto;tanto più, che con l'authorità della Chiesa, adopra Iddio la sua, per ammollire gli indurati cuori; e come per li condotti delle preghiere altrui suol tal volta tramandare quei illustrattioni, e spirattioni, che fan rauedere qualunq; benche perduto Peccatore.

3 E quando per altro non fusse, basta, che'l buon Prelato eseguisca il suo mestiere, vbidendo i canonici documenti, e faccia quel tanto il suo vfficio ricerca.

4 Il contrario insegnò Sayro nel *libr.* 1. *cap.* 12. *n.* 23. la raggione è quella cennatasi di sopra, e n'adduce vn'altra à somiglianza;poiche nella fraterna correttione,quando non si presume probbabilità d'emenda, può il Peccatore denunciarsi; così parimente nel caso nostro, quando non v'è speme d'emenda nel trasgressore,

Sayro.

re,

re, può il buon Giudice giustamente lasciar d'ammonirlo, e dar subbitamente dipiglio alla Censura.

5 Alleq; respondo; & alla prima; perche quantunq; il Reo attesti non volere lasciar la contumacia, non è questa determinattione necessaria, mà libera, e'n cōseguenza mutabbile, e puotrebbe à rimbombi de' spirituali auisi suegliarsi allетarghito dal cupo sonno della sua cecità, si che rauedendosi dall'errore, rendesse douuto vassallaggio all' apostoliche chiaui; e però sempre mai si presume la speranza dell'emenda.

Alla seconda raggione apportata, dico, esserui non puoca dissomiglianza; poiche quando congetturalmente non si spera emenda nel prossimo nella fraterna correttione, ci disobliga Iddio conforme à quel Oracolo. *Noli arguere derisorem, ne oderit te.*

rou.9.

Però ne' preuij monitorij quāto al fulmine della Censura, essendo essi per diuina legge imposti, non si hà auiso in contrario, che ci disobliga; e la raggione della dissomiglianza puotria essere; imperciocche è più facile, che'l Reo ammonito dia bando alla contumacia, per

non

non cadere in sì inestricabil *chaos* ch'è la Censura, somma sì graue, all'anima, ch'auuisato dal peccato, accetti l'emenda; e come scrisse vna veritiera penna, tal differenza euui trà Giusti, e Peccatori, che doue quelli più temono la colpa, che la pena, questi all'opposto, più pauentano la pena, che la colpa; conciosiache, come che son dissimili negl'habiti, altritanto nè sentimenti; e quindi lor la grauezza della pena molto stimola alla procura del remedio; essendo dunq; la Censura la spada forbita della Chiesa, & il coltello dall'vna, e l'altra parte tagliente, chi fia sì insensato voglia nel suo pernitioso, e folle error perseuerare con tal minaccia.

Se quando la Legge prescriue precetto, minacciando à trasgressori pena di Censura, puossa tal'hora il Giudice senza preuio monitorio fulminarla?
Domanda VII.

1 NOta, che Censura, e pena di Censura sono differenti; e per singolarizzar l'intento; quando si dice scommunica, ò sentēza di scōmunica se c'incorre immātinente,

tinente, però quando si vieta qual che cosa sotto pena di scommunica (detta communente comminatoria) non s'inciampa in essa commessa la trasgressione del diuieto, mà fin tanto la fulmini il Prelato; (essendo il trasgredimento sufficiente demerito à tal pena) hora il dubbio è, se per qualche legge, ò statuto si vietasse qualche cosa sotto pena di Cēsura, cioè da fulminarse, se'l Giudice può contro trasgressori eseguirla senza monitorio antecedente?

Auila. 2 Resposta affermatiua con Auila. *tract. de Censur.p.2.c.5.dub.5.* E si proua con vn testimonio d'Alessandro III. *in c. reprehensibilis, de appellattione*. Doue ingionge à chi si sia Prelato, non habbia ardimento fulminar Censura senza la canonica ammonittione precedente, altrimente non fusse per quei delitti, & enormitadi sottoposti à Censure; ch'à punto sono quelli dalla Legge con pena di Censura vietati.

Ales.III

c. reprahen.

E se non vogliam lasciarci persuadere da vna tanta authorità, che val per mille raggioni, n'addurrò vna proua; perche, come dissi puoco fà, la Legge, è continuo monitorio, che tutta via sen-

za intermissione ammonisce; che non sol vale per tre, mà per mille auisi (*Lex enim semper loquitnr*) essendo dunq; il Trasgressore à bastanza ammonito dalla Legge, giudico non esser di necessità altro auiso, per fulminarseci giustamente la Censura; tanto più che quando la Censura è dall'Huomo, il monitorio deu' esser dal medemmo, però quando è dalla Legge, alla Legge appartiene auisare.

3 Il contrario insegnò Cornejo *disp*. 5. *dub*. 2. Caietano nella somma *verbo Clericorum peccata*. e Suario nella *disput*. 3. *sect*. 10. *n*. 18. La raggione è la medemma, perche essendo la Censura fulminata dall'Huomo, dall'Huomo deu'esser l'auiso, e'l monitorio.

Cornejo
Caietano
Suario.

Allaq; respondo, ch'all'hora la Censura fulminanda deue più propriamente dirsi dalla Legge, che dall'Huomo; poiche essendo la Legge quella, che comanda sotto tal diuieto, ella è principal causa efficiente della Censura; e l'Huomo è semplice amministratore della Legge; e perciò l'ammonittioni deuono essere dall'istessa Legge, e non dall'Huomo.

Se lo scommunicato, suspeso, ò interdetto dalla Legge puossa pe ilr medemmo delitto esser tale dall'Huomo senza preuio monitorio?

Domanda VIII.

EGli è certo, che può il Giudice interdire, suspendere, ò scommunicare chi fù dalla Legge per l'istesso delitto scommunicato, suspeso, ò interdetto; mà il dubbio è, se ciò puossa senza premettere monitorio alcuno? & assolutamente.

1 Dico di nò Sayro *lib.* 1. *c.* 12. *num.* 24. la raggione; perche si come la Censura richiede per materia prossima precedente contumacia, sopra laquale ella cada, parimente nuoua Censura nuoua contumacia ricerca, è'n conseguenza nuouo monitorio, dalla cui inubidienza come abbortiuo parto nasca l'infellonita contumacia; e se bene il Delinquente fù contumace respetto alla Legge, dallaq; fù à bastanza ammonito, dir non si può contumace respesto al Prelato, se prima ammonito, non disubidisca, onde fà di bisogno antecedentemente ammonirlo, acciò ritratti il fallo, per cui

Sayro.

nella

nella Censura dalla Legge incorse, altrimente se li fulmineria là dall'Huomo.

2 Il contrario sente Couarruuia *in cap. alma mater p. 1. n. 5.* adducendo vna decisione, *ex cap. reprahensibilis.* Doue dicesi, che gli Chiesiastici Giudici non ardischino promulgar Censura senza il precedente, e canonico monitorio, altrimente non fusse delitto, ch'induca Censura dalla Legge, (che è là s'incorre nell'istesso fatto;) dal che in buona conseguenza siegue, ch'essendo la Censura dalla Legge, puossi senza precedente monitorio fulminarseci là dall'Huomo.

Couarr.

cap. reprahens.

Allaquale respondo col Cornejo nel luoco sopra citato, che ciò non s'intende della sentenza continente nuoua Censura dall'Huomo fulminata contro chi fù dalla Legge censurato, mà della sentenza declaratoria, e denunciatoria dell'istessa Censura da incorrerseci per la medemma Legge, allaq; non è di necessità preuio monitorio, essendo stato il delittuoso à bastanza dalla Legge ammonito, imperciòche all'hora il Giudice non fulmina Censura, mà solamente denuncia, e dichiara lo scommunicato dalla Legge; si che tal denuncia non

Cornejo.

 con-

continendo nuoua Censura, non richiede preuio monitorio.

Nauar. *Couarr.*

3 E non è da lasciar in oblio in questa materia quel tanto dicono Nauarro nella somma *cap.27.n.10.* e Couarruuia: *qu:* *6.* che in tal caso quantunq; puossa il Giudice farlo senza preuio monitorio, non però senz'antecedente citattione, per la q; si concede al Delinquente il giuridico termine, acciò puoss'alligare in sua difesa.

In che maniera far si debbono li già detti monitorij?
Domanda IX.

cap. sacro *Suario.*

1 RESposta. Dico, che ò siano con scrittura, ò con parole, deuonsi fare in presenza de' veraci testimoni, cioè di persone idonee à testificare; *cap. sacro de sent. excom.* la raggione è là adduce Suario nel luoco di sopra cit. *sect. 2. n. 2.* perche il monitorio all'hora è canonicamente valido, quando si notifica, e perciò richiedonsi testimoni, colliq; si puossa l'intima prouare.

Mà vediamo, se l'intima far si debba personalmente à chi la Censura fulminar

nar

nar si deue?

2 Dico di sì con Hugolino *tab.* 1. *c.* 18. §. 1 e Couarruuia. *num.* 4. Conciosiache in altra guisa prouar non si puotria la contumacia, non hauendo notittia dell'intima il Delinquente; però con alcuni appendici; e quindi sonui alcuni casi, ne' quali non puotendosi la propria persona intimare, puossi detta intima alla porta della casa del Reo affiggere, e non hauendo particolare habitatione, deuesi alla porta della Chiesa, ò altro luoco publico esporre.

Hugol. *Couarr.*

3 Il primo caso è; quand'vna volta fusse stato personalmente intimato, perche la seconda, e la terza si puotranno in detti luochi publici affiggere.

4 Il secondo; quãdo si puotesse far proua, che'l Reo s'hauesse malittiosamente nascosto, per diffuggire la vicina intima; ò che fusse impedimento, acciò nella propria persona non si puotesse intimare; poiche tal hora si dichiararebbe Egli medesimo inubidiente, e contumace.

5 Il 3. Quando l'intima prima fusse stata alla casa del Reo affissa, essendo Egli assente, e di tal fatto fusse consapeuole, si puossono l'altre due alla propria casa

affiggere; imperciòche hauendo Egli notittia dell'affissa intima, è il medemmo se personalmente fusse intimato. *Ex clementina.3. de elect. & cap. qui frequenter de dolo, & contumacia.*

Clem.3. c. qui frequenter.

6 E notisi d'auantaggio, che detto monitorio deuesi con minaccia della futura Censura intimare sotto questa form a; se non vbiderai; ò sodisfarrai, ti scommunicherò, suspendirò, &c. cossì notollo Soto *in 4. q. 22. art. 1. concl. 3.* e Suario. *disp. 3 sect. 11. n. 7.* à finche si faccia notoria la contumacia per il fulmine della Censura, non puotendo il Delinquente attestare non esser stato consapeuole del termine douutoci.

Soto. Suario.

Se'l Papa nel fulmine della Censura (detta dall' Huomo,) debba i detti monitorij, e l'intima premettere?

Domanda X.

1 RESposta affermatiua; tanto per vbidire alle diuine, e naturali Leggi, che ciò impongono; quanto ancora per conformarsi alle Chiesiastiche Constituttioni, e statuti. *cap. in causus, de sententia, & re iudicata.*

cap. in causis.

2 Il medemmo dico de' Prelati Regolari, qnali se bene non siano tenuti all'osseruanza dell'altre leggi nelle pene, che non sono Censure. *cap. qualiter de accusationibus.* essendo che all'hora nõ procedono come Giudici, mà come Padri, ad ogni modo nelle Censure sono obligati osseruar la Legge, e la forma da essa prescritta; altrimente nelle lor Constituttioni non hauessero diuersa forma, e stile dal Pontefice approuata, imperciochc all'hora il *ius* particolare con Pontificia anthorità ammesso, preualerà al *ius* commune.

cap. qualiter.

Se'l Giudice puoßa tralasciare i preuij monitorij, contentandosi il Delinquente?

Dom. XI.

1 REsposta negatiua; la raggione; perche li preuij auisi non sono introdotti in patrocinio priuato, mà in fauor publico, per euitare l'ingiustittia, che puotrebbe all'Innoccente sortire. *c. contingit, de senten. excomm.* E quindi non si può con particolar patto derogare la publica Legge, *Lege ius publicum ff. de pactis.*

c. contingit.

Lege ius publ.

c. si diligenti.

pactis. E per Legge Canonica. *cap. si diligenti. de foro competent.* E per consequenza non può il suddito cedere alla Legge del canonico monitorio; Anzi tralasciãdo il Giudice il predetto monitorio, cioè ò trino, ò vno per tre senza necessità, riman priuo dall'ingresso della Chiesa per vn mese. *cap. sacro.* (i Vescoui eccetti *ex cap. quia periculosum, de senten. excommun. in 6.*) Vede Soto nel 4 *distin.* 22. *qu.* 1 *articol.* 2.

cap sacro
cap. quia
Soto.

Se tralasciandosi il trino monitorio, la Censura non solo sia illecita, mà ettiandio inualida?
Domanda XII.

1 RESposta. Benche in caso di necessità trascurar si puossa il trino monitorio, ò vno per tre, non però tralasciar si può qualche semplice ammonttione, altrimente sarrebbe la Censura inualida. Sayro *lib.* 1. *c.* 12. Auila 2. *p. c.* 5. *disp.* 1.

Sayro.
Auila.

2 La prima parte si è di sopra à bastanza prouata. E la seconda siegue; perche il preuio monitorio ci vien prescritto per diuina Legge, come per San Matth. citai al c. 18. *Quod si Ecclesiam non audierit.*

Matt, 18

dierit. &c. altrimente come nota Soto nel 4. *dist.* 22. *q.* 1. *ar.* 2. puotrebbesi fulminar Censura per delitto precisamente passato, il che è falso. — Soto.

3 Aggiongo, che non si può fulminar Censura senza antecedente contumacia nel Reo; e contumace dir si può, chi prima ammonito, non resipisca.

4 Il contrario tiene Cordoua *lib.* 2. *q.* 27 e Caietano nella 22. *q* 69. *ar.* 1. Fondatisi sopra l'Epistola di S. Paolo nella 1. *à Corinth. cap.* 5. Dou'Egli non premettendo alcun monitorio, scommunicò vn Incestuoso assente, sicome dall'istessa epistola si caua. — *Cordoua.* *Caietano* — 1. *Cor.* 5.

Respondo. Conforme l'interpetratione di S. Thom. come referisce Suario. *disp.* 3 *sect.* 11 *n.* 9. che si deue supporre, tal'Incestuoso esser stato prima ammonito dall'Apostolo, ilq; non doueua trauiare da quello haueua scritto à Tito al cap. 3 *Hominem hereticum post vnam, & alteram correctionem deuita.* — *S. Thom.* *Suario.* — *Tito* 3.

Mà non si è ancora risoluta la domanda, cioè se fuor di necessità si puossa validamente la Censura fulminare?

5 Et in questo, egli è certo, che'l Giudice pecca, e perciò non sia lecito, per-

che

c. si diligenti.

pactis. E per Legge Canonica. *cap. si diligenti. de foro competent.* E per consequenza non può il suddito cedere alla Legge del canonico monitorio; Anzi tralasciãdo il Giudice il predetto monitorio, cioè ò trino, ò vno per tre senza necessità, riman priuo dall'ingresso della Chiesa per vn mese. *cap. sacro.* (i Vescoui eccetti *ex cap. quia periculosum, de senten. excommun. in 6.*) Vede Soto nel 4 *distin.* 22. *qu.* 1 *articol.* 2.

cap sacro
cap. quia
Soto.

Se tralasciandosi il trino monitorio, la Censura non solo sia illecita, mà ettiandio inualida?

Domanda XII.

1 RESposta. Benche in caso di necessità trascurar si puossa il trino monitorio, ò vno per tre, non però tralasciar si può qualche semplice ammonttione, altrimente sarrebbe la Censura inualida. Sayro *lib.* 1. *c.* 12. Auila 2. *p. c.* 5. *disp.* 1.

Sayro.
Auila.

2 La prima parte si è di sopra à bastanza prouata. E la seconda siegue; perche il preuio monitorio ci vien prescritto per diuina Legge, come per San Matth. citai al c. 18. *Quod si Ecclesiam non audierit.*

Matt, 18

dierit. &c. altrimente come nota Soto nel 4. *dist.* 22. *q.* 1. *ar.* 2. puotrebbesi fulminar Censura per delitto precisamente passato, il che è falso.

Soto.

3 Aggiongo, che non si può fulminar Censura senza antecedente contumacia nel Reo; e contumace dir si può, chi prima ammonito, non resipisca.

4 Il contrario tiene Cordoua *lib.* 2. *q.* 27 e Caietano nella 22. *q* 69. *ar.* 1. Fondatisi sopra l'Epistola di S. Paolo nella 1. *à Corinth cap.* 5. Dou'Egli non premettendo alcun monitorio, scommunicò vn Incestuoso assente, sicome dall'istessa epistola si caua.

Cordoua.
Caietano

1. Cor. 5.

Respondo. Conforme l'interpetrattione di S. Thom. come referisce Suario. *disp.* 3 *sect.* 11 *n.* 9. che si deue supporre, tal'Incestuoso esser stato prima ammonito dall'Apostolo, ilq; non doueua trauiare da quello haueua scritto à Tito al cap. 3 *Hominem hereticum post vnam, & alteram correctionem deuita.*

S. Thom.
Suario.

Tito 3.

Mà non si è ancora risoluta la domanda, cioè se fuor di neceffità si puossa validamente la Censura fulminare?

5 Et in questo, egli è certo, che'l Giudice pecca, e perciò non sia lecito, perche

che trauia dalla forma, e dall'ordine da ſacri Canoni preſcritto;

6 Et in quanto alla validità; Dico conſeguentemente, che la Cenſura è nulla, tralaſciandoſi non ſolo il trino monitorio, mà qualunq; ſemplice auiſo; perche, già diſſi, eſſer per diuina Legge impoſto; però ſe tralaſciandoſi quello, s'oſſerui almeno la ſemplice ammonittione, benche la Cenſura ſia illecita, e peccaminoſa da parte del Giudice, che la fulmina, è in ſe valida. Suario.*diſput.* 3.*ſection.* 12. Sayro. *lib.* 1.*c.* 12.*n.* 26.& Auila ſopracitato; la raggione; perche il trino monitorio è introdotto per ſollennità della Cenſura, e per conſeguenza è accidentale à quella. *ex cap. ſacro, de ſenten. excommun.* Doue diceſi, che può eſſer giuſta la ſcommunica ſenza il trino monitorio precedente.

Suario.
Sayro.
Auila.

cap. ſacro

Puotrebbeſi vna difficoltà addurre, che'l trino monitorio ſia per diuina Legge in comando, come per l'Epiſtola di S. Paolo à Tito al c. 3. cennai. *Hominem hæreticum.* &c. doue più d'vn monitorio ſi preſcriue, e'n conſeguenza la Cenſura ſenza quelli ſia nulla.

7 Reſpondo primieramente, che ciò intendeſi,

rendesi, quando la Censura lecitamente (si com'ella ricerca,) si fulmina, non già in quanto al suo valore. 2. col *Cornejo*. alla *disp. 6. dub.* 3. che'l trino monitorio sia introdotto per diuina Legge, e sia necessario per necessità di Censura; & apporta il caso nella fraterna correttione, nellaq; il preuio monitorio antecedente alla denunciattione, è necessario per necessità di diuino, e naturale comando, non per necessità di denuncia; impercioche in alcuni casi puossi senza preuio auiso validamente denunciare, come insegna San Thomaso alla 22. *q.* 33.

Cornejo.

S. Thom.

8 Sonoui però alcuni casi, ne'quali in niun modo tralasciar si può il trino monitorio, altrimente la Censura sarrebbe inualida; come insegna *Sayro*; il 1. è, che la Censura fulminata dal Vescouo contro il partecipante con il da lui scōmunicato, è inualida, se non precesse il trino monitorio, per esser ciò deciso, *in cap statuimus, de senten. excommun. 6.* Et il medemmo è nella suspensione, & Interdetto, *ex cap. statutum eodem titulo* si che essendo il partecipante collo scōmunicato maggiore scommunicato minore, non può per tal colpa esser senza il

Sayro.

cap. statuim.

cap. statutum.

il precedente trino monitorio, scommunicato maggiore. *eodem cap. statuimus: e cap. statutum.*

9 Il 2. caso, ch'inualida la Censura è, quando il Giudice asserisce non voler premettere detto trino monitorio, attestando non esser di necessità alla validità della Censura; perche all'hora introduce intollerabbil errore contro la Legge espresso.

10 Il 3. quando il Giudice delegato habbia in comando dal Delegante non tralasciar detto trino monitorio nel fulminar le Censure, il che non osseruando, inualida la Censura promulgata; la raggione; perche il Delegato non hà facoltà se non quanta l'è commissionata dal Delegāte, da cui la giurisdittione assolutamente depende; e quindi eccedendo dalla forma prescritta, nulla opra. *capit. cum dilecta, de rescriptis.*

cap. cum dilect.

Delle

Delle condittioni concomitanti alla Censura.

Cap.IV.

Se la Censura deuesi con scrittura fulminare?

Dom.I.

1 REsposta. Se la Censura è dalla Legge, ò dall'Huomo per decreto, ò statuto, non è di necessità con scrittura promulgarla; mà s'ella è dall'Huomo per via di sentenza, con scrittura si deue fulminare. Sayro.*lib.*1.*c*.7.*n* 16. la 1.part. si proua; perche la Legge, ò Decreto incessabbilmente prescriue, e la medemma Legge è scrittura; e la 2.part.è decisa *in c.*1.*de sent.excomm.in* 6. Deuesi dunq; la Censura dall'Huomo prima scriuersi, e poscia pronunciarse, acciò non si noti altrimente di quello si è promulgato; si che il Reo ne puossa hauer copia per poterla al Superiore appresentarla nella giusta appellattione.

Sayro.

cap. 1. *de sent. excomm.*

Se la scrittura sia talmente necessaria, la di cui mancanza inualidi la Censura?

Dom. III.

Ripa. 1 RESposta affermatiua. Ripa. *Rubrica de constitutionibus n* 48. E si fonda in vna decisione del testo. *in c finali de sententia, & re iudicata in 6.* Doue dicesi, che ciascuna sentenza senza scrittura pronunciata sia irrita, e nulla nell'istesso fatto.

ca. finali.

Cornejo. 2 Il contrario sente il Cornejo nella *disp. 6. dub. 1.* asserendo, che non appartenga alla sostanza, e valor della Censura, mà solamente all'accidentale sollénità, esendo alla per necessità di precetto al Giudice censurante, mà nò per necessità della pena spirituale, cioè della Censura.

Al che respondo, esser la scrittura di necessità essentiale, talmente, che senza essa la Censura sia nulla; e quindi Innoccentio III. priuò dall'ingresso della Chiesa certo Prelato per hauer promulgato vna scommunica senza scriuerla. *in c. 1. de senten. excommun. in 6.* E nell'istesso capo euui vn mese di suspensione al Giudice

cap. 1. de sent. excom. in 6.

dice trasgressore, essendo d'auantaggio attenuto alla sodisfattione delle spese, e danni della parte per l'ingiusta sentenza *cap. sacro*, appo la Glosa. *verbo interesse de senten. excommun. & cap. 1. eodem titulo in 6.* Leggasi il Sayro *num.* 16.

cap sacro. Glosa ca. 1. eod. tit. Sayro.

Se sia di necessità, che'l Giudice medemmo la Censura promulghi?

Domanda III.

1 RE sposta negatiua; puotendo anco ciò fare per suoi Ministri in sua presenza, soggiongendo approuarla Cornejo al luoco citato. Altrimente ne seguirebbe, che qualunq; sentenza giudittiaria non sol spirituale, mà secolare, e ciuile promulgata da Ministri sarrebbe di niun valore; il che quanto sia falso, veggasi ne'Tribunali giudittiarij.

Cornejo.

2 Il contrario tiene il Sayro. *numer.* 3. & Hugolino. *tab. 1. cap. 21. §. 1.* apportando vna decisione *in cap finali, de sentent. & re iudicata.* Doue s'impone à Giudici spirituali, (i Vescoui eccetti) che da lor stessi le sentenze pronuncijno.

Sayro. Hugol. cap. finali

Respondo; che nel detto capo lor si vieta pronunciarle per suoi Ministri, es-

sendo detti Giudici assenti. Laonde quantunq; per quelli le Censure pronunciano, cō tutto ciò si deue dire, ch'egli nō le promulghino, sì per esser loro la causa principale, sì anco, per che quello si fà comandando, e come si facesse da chi comanda, conforme l'Aristotelica insegnanza nel cap. 3. de gl'Ethici.

3. Ethic.

S'è di mestiere, che tal scrittura sia authentica, cioè per mano di publico Notaio, ò dall'istesso Giudice soscritta e con authentico sigillo impressa?

Domanda. IV.

Suario.

1 RESposta affermatiua. Suario *disp.* 3. *sect.* 13. *n.* 3. à fin che'l Reo la puossa al Superiore appresentandola accreditare. *cap. de sent. excommun. in.6.*

c. de sent. excom. 1.

Aggiongo che in detta scrittura si deue espressar la causa, per laq; si è fulminata. *cap.* 1. (come di sopra) non solo in generale, cioè la contumacia, mà in particolare ancora, per laq; s'incorse, ch'è il delitto vietato sotto tal pena; e ciò per molte raggioni; specialmente, se'l Reo voglia appellarsi, & al Superiore ricorrere

correre per l'assoluezza, puossa mostrar la causa, per laq; la Censura fulminosse-ci; doue nota, che se'l Giudice trascurasse nella detta scrittura notare la caggione particolare, ramentando solamente la contumacia, riman nella sua validità la promulgata Censura; è però il Giudice degno di reprensione.

Della circostanza debbaseguir la Censura fulminata?
Cap. V.

La circostanza deue seguir la Censusura, altra non è, che la denunciattione, collaq; si fà palese, e notoria.

Se si deue denunciare chi nella Censura incorse?
Dom. I.

1. **R**Esposta affermatiua, e commune *in cap. curæ. 11. q. 3. cap. peruenit.* 1. *cap. pastoralis.* § *final. de appellationibus.* E nella Clementina finale *de censibus.* E nella Clementina *de pœnis.* La raggione, acciochè il Censurato per la vergogna, che nella sua faccia russoreggia per la publi-

capit. curæ. 11. c. peruenit. c. pastor. Clem fin. Clem. de pan.

publica denunciattione, essendo in schiuo, & abborrimento appo tutti, faccia penitente ritorno qual figlio prodigo al perdono del suo fallo, procurando il salubre rimeddio della medicinale assolueza; cossi dicelo Suario alla *disp.* 3 *sect.* 14. *n.* 4. Doue nota, che se tal Censura fù dall'Huomo, ò per sentenza particolare, ò per decreto, e statuto, la denunciattione deue farsi dall'Huomo; però se fù dalla Legge commune, appartiene all'Ordinario del luoco, nel di cui territorio fù la Censura incorsa. *Ex Clementina.* 2. *§. locorum de pœnis, & Clementina.* 1. *de priuilegijs.*

Suario.

Clem. 2. *§. loc. Clem.* 1. *de pri.*

Se prima della denunciattione della Censura per la Legge incorsa; debba la citattione necessariamente precedere?

Domanda II.

1 Risposta affermatiua; altrimente la denunciattione sarrebbe nulla. Couarruuia *in cap. alm. mat part.* 1. *§.* 9. *nu.* 6. E la raggione si caua da quel appo tutti celebrato Adaggio. *contra inauditam partem nihil potest in iudicio deffiniri. c.* 1. *de causa persessionis*. E quindi è, che se'l Cen-

Couarr.

Censurato confessasse pentito il fallo, per cui nella Censura incorse, & alla sodisfattione volenteroso, denunciar non si dourebbe, come insegna il Suario. sect.10.n.17. la raggione; perche essendo la Censura pena medicinale al spiritual guarimento del Peccator Christiano applicata, fatto ch'è l'acquisto della d lui salutezza per mezzo della condegna sodisfattione, oltre più proceder nõ si deue

Suario.

2 Dalle cose antecedenti inferisco, che niuna Censura dalla Legge, (benche vaglia il Giudice senza i tre monitorij denunciarla) può senza la preuia citattione, al semplice monitorio equiualente, denunciarse, essendo per Legge di natura necessaria.

Della caggione, per la quale nella Censura s'incorre?

Cap. VI.

Se al fulmine della Censura debba precedere causa demeritoria?

Domanda I.

1 RESposta affermatiua, e commune; e si proua con la somiglianza della

 sen-

sentenza ciuile, qual fulminar non puossi contro l'Innoccenze, dunq; *à fortiori.* tan puoco la spirituale condanna continente Censura, qual di maggiori beni ci priua, che qualunq; altra; essendo regola commune, che qualunq; pena contro gl'Innoccenti sia nulla.

2 Contro laq; sonoui doi argomenti. Il 1. che può il Giudice spirituale assoluere dalla Censura senz'altra causa, che per suo beneplacito, dunq; puotrà parimẽte ligare senz'altra caggione, che la sua volontà. Il 2. l'Interdetto è Censura chiesiastica, e pure anco comprende gli Innocenti, all'hora quando vna communità intiera s'interdice per il delitto ò d'vn solo, ò di puochi, cioè del Prencipe, del Magistrato, &c. *cap. si sententia de senten. excommun. in 6.*

cap. si sen ten.

Respondo al 1. negando la conseguẽza; la raggione della disuguaglianza è; perche hà conceduto Christo Nostro Signore alla sua Chiesa maggior authorità nel beneficare, che nel punire, come dice S. Paolo alla 2. *à Corinth. cap.* 10. che la potestà alla Chiesa è stata donata nõ à distruggimento, mà à edificattione.

2. *Cor.* 10

Al 2. dico che in tal caso l'Interdetto è per

è per giusta causa fulminato, cioè per la colpa del Prencipe, Magistrato, &c. quale virtualmente come capo ciuile in se contiene la radunanza di tutta la communità.

3 Dico, dunq; che la caggione demeritoria, per laq; nella Censura s'incorre, è la colpa mortale, talmente, che senz'essa giamai s'incorre; e si come l'assoluttione presuppone il peccato, altritanto il legame; conciosiache essendo la Censura pena spirituale medicinale, deue applicarsi al spiritual morbo, ch'è il peccato, per il cui guarimento fù dalla speziaria chiesiastica estratta, da Sacri Canoni prescritta, e da Prelati applicata.

4 Aggiongo, che douendo la pena bilanciarsi con la colpa; pena graue (qual è la Censura) doue colpa graue ricercare (ch'è il mort. pecc.) quindi è, che si richiede più graue colpa per la scommunica, che per la suspensione, ò Interdetto, per essere maggior pena quella.

5 Nota di più, che l'vguaglianza tra'l peccato, e la Censura non deue bilanciarsi colla maggior grauezza della colpa, che tal sia per sua natura, mà tale per maggioranza di contumacia; impercioche

cioche può sortire alcuna colpa per la sua specie delittuosissima, sopra cui non caderà Censura, per non esser sotto tal pena vietata, & all'opposto sarrauui colpa di minor grauezza quanto alla sua specie, meriteuole di tal danno, per esser sotto la detta pena prohibbita; la quale respetto all'altra colpa sarrà maggiore per la contumacia al Chiesiastico diuieto.

6 Da quì raccoglio, che non si può incorrere nella scōmunica per alieno delitto; perche l'eccesso deu'esser proprio di chi è punito, conforme là scritturista sentenza. *Filius non portabit iniquitatem Patris.* altrimente si punirebbe l'Innocente. Dissi *di scommunica*, imperciòche l'Interdetto generale può comprendere molti, anzi tutti. Dissi di più *generale*; perche niuno può essere in particolare interdetto per altrui colpa, e delitto.

Se la Censura si può validamente imporre per colpa assolutamente passata?
Domanda II.

Suario.
Cornejo.

1 RElsposta negatiua. Suario *disp.* 4. *sect.* 5. *n.* 6. Cornejo, *disp.* 8. *dub.* 4. La rag-

raggione; perche, come di sopra si è à bastanza prouato, la Censura acciò sia valida, richiede precedente monitorio, dunq; sia inualida, se per delitto semplicemẽte passato si fulmina, conciosiache, niun si può ammonire, se non per quello s'hà da fare, e non per quello s'hà fatto, non puotendo la cosa fatta non esser fatta; & al più si puotrebbe minacciar Censura, acciò il Delinquente sodisfaccia per il delitto commesso, & all'hora non si minaccia precisamente per la colpa commessa, mà per la sodisfattione futura, conforme à suo luoco à bastanza si dirrà; e poiche la prossima materia della Censura è la cõtumacia da parte del Reo, & ella richiede futuro delitto, siegue, che non si può per colpa precisamente passata la Censura fulminare.

2 Dal che inferisco 1. che se'l Giudice facesse monitorio al Delinquente, minacciandolo con fulmine di Censura, & Egli immantinente vbidisse, e sodisfacesse, non lo puotrebbe Censurare; la raggione, perche manca la necessaria materia della Censura, che è la contumacia.

3 Inferisco. 2. ch'essendo la contumacia materia destruggenda per la Censura; nè

nè dar si può contumacia, senza preuio monitorio: (essendo contumace colui, ch'ammonito perseuera nel commesso delitto;) ne siegue, che imporre non si può la Censura per colpa precisamente passata, altrimente non hauesse respetto al futuro tempo; come se si dicesse, ti scommunico, se da tal commeso delitto non ti pentirai, ò sodisfarrai; doue sempre mai il preuio monitorio si suppone.

Cordoua Caietano

41. Il contrario tiene Cordona *lib.* 2. *q.* 27. e Caietano. 22. *q.* 69. *art.* 1. E si fondano sopra il testo *cap. final.* 2. *q.* 1. Doue Nicolò Papa scõmunicò, e depose doi Vescoui per delitti commessi; l'istesso fece S Gregorio scommunicando vn Delittuoso, per hauer dato à vn Vescouo iniquo cõsiglio; e ciò fece il Santo Pontefice senza precedente monitorio, essendo il delitto puramente passato, *ex tex. in capit. tanta dist.* 89.

c final 2.

c tanta.

Respondo, che in questi, e somiglianti casi, ò precesse il necessario monitorio, ò tali pene non furono propriamente Censure, delleq; raggioniamo, mà semplici pene, e priuattioni di beni spirituali prescindenti dalla linea di Censura; e si caua dal testo già detto, che la

detta

detta scommunica, tal non fù in rigore, mà semplice gastigo, e solamente priuattione di non auuicinarsi per due mesi al sacro Altare; si che trascorso il predetto tempo senza assoluttione veruna puoterono di bel nuouo accostarsi alla Eucharistia: doue chiaramente si vede non esser stata propriamente, e formalmente scommunica, qual senz'assoluttione non si via toglie;

5 D'onde ne siegue, che tutte quelle pene fulmina la Chiesa per delitti passati, e commesse sceleratezze, quantunq; siano spirituali pene, ad ogni modo non son pene formalmente nella linea di Censura racchiuse; & al più dir si puotriano Censure materiali, cioè, che tali appaiono.

Se si può validamente fulminar Censura per colpa puramente interiore?

Domanda III.

1 RESposta negatiua. Suario *disp.4. sect.2. n* 1. Sayro *lib* 1. *c.9.nu.*14. Cornejo. *disp.*8 *dub.*3. e quasi tutta la corrente de Sommisti; essendo solamente Iddio per scrutinator de' Cuori humani, al di cui foro

Suario. Sayro. Cornejo

foro appartengono l'inuisibili secretezze; la raggione; perche essendo la Chiesa visibbile, solamēte le cose visibbili può giudicare; e ciò è stato per Legge canonica deciso. *in cap. consuluisse 2. q. 4. cap. si quando 16. q. 6. cap Christiana 32. q 5. cap. erubescant dist 32.* & anco per Legge ciuile: *l. confratrem. c. de his; qui vt dignè; e l. 8. ff. de pęnis.* Il che non solo deuesi intendere della Censura dall' Huomo, mà ancora dalla Legge, come asserisce S. Thomaso. 1. 2. *q.* 91. *art* 4. conciosiache l'Huomo solamente in quelle cose può giudicare, e dar legge, ch'à lui puossono esser manifeste, che sono i soli atti esteriori; e se tal volta fà giudittio dell'interiori, e secreti, è perche sono con l'esteriori, (di quelli ostensiui,) conggonti.

cap. consuluisse. capite si quando: cap. christiana. cap. erubescant. l. confratrem. l 8 ff. de pęnis S. Thom.

Cordoua 2 Il contrario asserisce Cordoua nel lib. 4. del suo questionario. *quest.* 13. *opin.* 2. dicendo, che la Chiesa in tanto non punisce gl'atti interni, in quanto non può far proua di essi, per essere à lei occulti, e nascosti; mà non per mancanza d'authoritatiua potestà; la di cui opinione può con due raggioni prouarse. la 1. che può il Pontefice ne' vuoti puramente interiori (come è lò della mentale oratione)

tione) dispensare. 2. li Prelati Regolari puossono anch'eglinò ne'vuoti occulti de'lor sudditi, quantunq; non manifestati: 3. Nel foro penitentiario della sacramental Confessione può il Confessore imporre penitenza per le colpe puramente mentali, & occulte; euui dunq; potestà nella Chiesa negl'atti puramente interiori.

Respondo, & alla 1. ch'all'hora dispēsa il Pontefice ne'vuoti occulti, per l'esterna petittione della dispensa, manifestati, quali dir non si puossono più occulti, & interiori, mà palesi, & esterni, sopra li quali hà la Chiesa diretta potestà. Alla 2. dico, che non procedono all'hora per forza di Chiesiastica giurisdittiione, mà per forza di dominio, come quella hà colla sposa lo sposo, e verso il seruo il Padrone; quali (certo è) non hāno sopra quegli spiritual giurisdittione; e quindi non sol dispensare, e commutare, mà d'auantaggio puossono tali vuoti irritare, & annientare senz'alcuna causa, che'l lor mero beneplacito. Alla 3. Il Confessore impone penitenza per le colpe mentali, & interiori fatti esteriori per la manifesta Confessione, altrimente non,

le

le puotrebbe giudicare; come se piangente il Penitente, e prostrato à piedi del Confessore, benche sufficientemente nell'interno contrito, non manifestasse le sue colpe, non puotrebbe ottenere il benefitio della sacramẽtal assolutione, per difetto della materia remota insensibile alla giurisdittione spirituale della Chiesa.

3 Da quì inferisco, che non può il Giudice spirituale imporre, ò vietare direttamente gl'atti puramente interiori, quantunq; indirettamente puossa, cioè conggionti con l'esteriori, & à questi ordinati; quindi, quando impone l'attentione al diuin vfficio, ciò fà indirettamente, in quanto che quella è con l'ester na recitattione congionta; si che comandando l'vna direttamente, prescriue indirettamente l'altra. E se tal volta fulmina contro la mental Simonia Censura, deuesi intendere, quando detta Simonia vien fatta manifesta per qualche atto esteriore, com'è l'appresentare, regalare, ossequiare, &c.

4 Si puorrebbe vn'altra difficoltà quì aggiongere, che in tanto non può punir la Chiesa gl'atti interni, in quanto che à lei

lei sono occulti, e non si può far proua di essi, dunq; ne' tanpuoco puotrà punire gli esteriori talmente nascosti, cioè in secreto commessi, che per mancanza de' testimoni non si puossino prouare.

Respondo, che la cosa occulta è in due maniere, ò da se occulta, cioè che per se stessa non è percettibbile da gl'humani sensi, e sono gl'atti puramente interiori; altri sono accidentalmente occulti, e secreti, quali se bene siano sensibili per lor natura, ad ogni modo sono talmente nascosti, che di lor proua non si può fare; dico, dunq; che la Chiesa nõ hà diretta potestà sopra le prime attioni, bensì sopra le seconde, e'n conseguenza può contro quelle far Leggi, ch'oprano senza notittcia del fatto.

5 Inferisco da quanto fin quì si è detto; esserui nella Chiesa vera, e reale potestà di punir con Chiesiastiche Censure i Christiani delinquenti; onde chi'l negasse douriasi com'Heretico sciuare; come insegna Valentia *tom.4. disput.7.q.17.p.1.* e Bellarmino *lib.1.de Rom. Pontif.* Il che si caua da quel di S.Matteo. *Si Ecclesiam non audierit. &c.* Qual potestà fin dal tempo de' Santi Apostoli pratticossi nella Chiesa;

Valentia

Bellar.

S.*Matth.*

Chiesa; poiche S. Paolo nella 1. à Corinthi al cap. 5. di sopra cennato, scommunicò vn Incestuoso come Origine *hom.* 2. *nel lib. de Giudici*. E molti Padri l'osseruano *in cap. omnis Christianus* 11. *qu.* 3. Il medẽmo osseruorono gl'altri Apostoli, sicome è registratto nella 6. Sinod. general. sotto Clemente 1.

Origene.

c. omnis.

6. Synod. gen.

Della causa efficiente della Censura? Cap. VII.

Se vi sia Censura per diuina Legge imposta? Domanda I.

Sayro. *Suario.*

1 RIsposta negatiua. Sayro *cap.* 4. *nu* 8. Suario *disp.* 2. *sect.* 1. & altri; e'n cõseguenza qualunq; Censura è per Legge positiua chiesiastica introdotta; la ragione; perche à quello appartiene ligar con Censura, che può da essa assoluere; non trouandosi dunq; assoluttione alcuna della Censura per diuina Legge prescrirta, certa cosa è, che solamente alla Chiesa appartenga assoluerla, e conseguentemente qualunq; Censura è per diuino comando introdotta.

Almaino 2 Il contrario insegnò Almaino nel 4.

dist. 17.

dist. 17. *q.* 1. e Driego nel *lib.* 1. *de libertate christiana c.* 14. con quali par che consenta Nauarro *de horis canonicis. cap.* 22. *n.* 9. e Couartuuia *in cap. Alma mater p.* 1. *§.* 1. *n.* 1. E lo prouono 1. per S. Mattheo *c.* 18. *Si Ecclesiam non audierit, si tibi, &c.* con S. Paulo *nella* 1. *à Corinthi* 16 *si quis non amat Dominum nostrum Iesum Christum, anathema sit.* à Tito. *cap.* 3. *Hereticum Hominem post vnam, & alteram correctionem deuita.* E *nella* 1. *à Corinthi* 5. *cum huiusmodi nec cibum sumere, &c.*

Driego.

Nauarr.

Couarr.

S. *Matth.*

S. *Paolo.*

Tito 3.

1. *Corin.*

2 2. Cō la raggione; impercioche lo scōmunicato da vn Vescouo particolare E. G. Panormitano, deuesi ettiandio nell'altrui territorio, e'n conseguenza in tutto il Christianesmo euitare, dunq; la Censura non fulminolla il Prelato per propria authorità, e come causa principale, qual nō si può fuor del proprio territorio, e consequentemente nell'altrui stendere; mà per diuina legge, che non è à particolar luoco ristretta.

Respondo al 1. ch'all'hora non si promulgò Legge di scommunica mà diede Christo N. S. authorità alla Chiesa di poterla fulminare, e perciò disse. *Si Eccle-*

 siam

siam non audierit. E solamente dal predetto Vangelo s'inferisce, che per diuina Legge siam tenuti euitare detti scommunicati, il che si caua dalle parole immediatamente seguenti. *Sit tibi tamquã Ethnicus, &c.* All'altre scritture dico, che ciò non fece l'Apostolo come Notaio, e Scrittor Chiesiastico, formãdo Legge nella sacra Scrittura, il che era d'huopo per esser propriamente diuina, mà come Prelato particolare della sua Chiesa, cõforme accostumano i sacri Vescoui.

Alla 2. La potestà conceduta alla Chiesa di puoter fulminar Censure, e per cõseguenza à gli Chiesiastici Prelati, è da Christo, e perciò indirettamente obliga i non suggetti, almeno in quanto ad euitare li scommunicati, si come notò Almaino di sopra citato; e la raggione della congruenza è, acciò che puossa il Prelato i Delinquenti punire, à quali nõ si concede refuggio per l'inubidienza dalla lor potestà.

Almaino

Quali condittioni debba hauere chi può fulminar Censura? Dom. II.

RIsposta. La prima è, che sia battezzato, *ex cap. 1. & 3. de Presbitero nõ bap-*

cap. 1. & 3. de 1

baptizato ministrante. Conciosiache essendo giurisdittione Chiesiastica fulminaria, deue solamente conuenire à quelli sono nel grembo della Chiesa, dellaq; auuenturata porta è il Battesimo, benche puossa il Pontefice in ciò dispensare. *cap. proposui; de concess. præbend.*

cap. proposuit.

2 La 2. ch'habbia l'vso della raggione; quindi i Fanciulli prima del predetto vso non puossono nel foro esteriore far acquisto di giurisdittione veruna; Et il medemmo dico de gl'adulti folli, e scemi di ceruello, come l'isegna Hugolino *c.* 2. *§.* 2. perche le loro attioni se bene siano d'Huomo, non sono però humane;

Hugol.

3 La 3. Che sia frà noi viuente, e Viatore; quindi i Beati, e Dannati non hanno giurisdittione alcuna spirituale, e Chiesiastica. Hugolino. §. 2. *n.* 1. impercioche essendo le Censure l'arme forbite della Chiesa, solamente à suoi Soldati, e Ministri competono.

4 La 4. Che siano Maschi, si che le Femine sono esente nel fulminarle quantunque Superiore ellenò siano, come le Prioresse, Abbatesse, &c. *cap. de monialibus de senten. excommun. cap. dilecta, de maiori obligat. capit. noua de pœniten. & remiss.*

cap. de monial c. dilecti cap. noua de pæn.

E 2 Cossì

Cosſì lo ramentano Vittoria *de poteſtate Eccleſiaſt. q. 2.nu.2.* Nauarro nella *ſomma cap.27.n.6.* S. Thomaſo. *nel 4 q.1,ar.1.* e tutti communemente; la raggione; perche deu'eſſere d'Ordine Chiericale, almanco di prima Tonſura chi può fulminar Cenſura. *cap. iudicatum diſtin. 89.* poiche l'Ordine Chiericale è quello authorizza il ſoggetto, e lo rende di ſpiritual giuriſdittione capace; e quindi la giuriſdittione Chieſiaſtica à Chieſiaſtici ſi deue; eſſendo, dunq; le Donne di tali ordini incapaci, lo ſono anco di giuriſdittione; nè le Prioreſſe, Abbateſſe, &c. hanno ſopra le lor Monache ſpiritual giuriſdittione, nè nel foro interno della conſcienza, nè tanpuoco nell'eſteriore del foro contentioſo; e da quì naſce, che non puoſſono far decreti, ſtatuti Leggi, &c. obliganti nella conſcienza, ſi come puoſſono i Regolari Prelati; che quantunque le lor Monache ſiano attenuti vbidirle, ciò auuiene per forza della lor Regola, e Conſtituttioni, conforme ancora ſono obligati i figli vbidire i lor Parenti, & i Serui i Padroni, quantunq; non habbiano ſopra quelli ſpiritual giuriſdittione.

Vittoria.
Nauar.
S. Thom.
Cap. iudicatum.

E ſi

5 E si bene puossano le Donne hauer potestà di conferir benefici chiesiastici, non danno con quelli spiritual giurisdittione, nè potestà di ligare, & assoluere, mà solamente possesso, e titolo nè conferuti benefici, sicome puossono anco i Secolari, benche ordine Chiericale non habbiano. Vede il Cornejo al luoco citato. Cornej

6 Mà quì si puotrebbe addurre vn argomento *ex cap. dilecta; de maior. & obligat.* doue Honorio III. volle s'osseruassero certe suspensioni dall'Vfficio, e dal Beneficio, che fulminorno alcune Abbatesse contro lor Chierici. c. dilect

Respondo, che ò tali suspensioni non furono propriamente Censure, mà priuattioni semplici, ò pure, che in ciò dispensasse il Pontefice; il che puossa fare, affermano Paludano, Hugolino, Henriquez, con Suario alla *disp.* 2. non essendo le Donne di tal giurisdittione per diuin diuieto incapaci, mà solo per Legge positiua chiesiastica, alla q; può il Pontefice dispensare; benche la corrente de Thomisti tenga il contrario. Palud. Hugol. Henriq. Suario.

7 Raccoglio 1. che'l Secolare benche per il *ius*, commune non puossa di tal

giurisdittione partecipare *ex c. in noua.* 16. q. 7. può il Pontefice concedergliela. *cap. decernimus de iudicijs* puotendo Egli nella Legge Chiesiastica dispensare; non però puossono i Vescoui, e gl'altri inferiori Prelati al *ius* commune sottoposti. *ex capit. 1. & capit. finali de constitutionibus.*

c. in nou.

cap. decernimus.

cap. 1. & finali.

8 Raccoglio 2. Che il Chierico quanunq; non sia à Sacri Ordini assunto, può nel foro contentioso far acquisto di spiritual giurisdittione, altrimente cõggiogato non fusse; così l'insegna S. Thomaso *nel 4. dist. 18. quest. 2. articol. 2.* Siluestro. *verbo excommunicatio. 1. num. 6.* & Altri *ex capit. transmissam de electione, & cap. cap. 1. de Clerico coniugato lib. 6. in fine.* E quantunque non puossa il Chierico non Sacerdote assoluere dalla Censura nel foro penitentiario della Sacramental Confessione, essendo tal potestà à soli Sacerdoti concessa, può di tal giurisdittione far acquisto nel foro contentioso fuori del Sacramento. *capit. cum alijs* 11. q. 3.

S. Thom.

Syluestr.

cap. trãsmissam.

cap. 1. de Cleric.

cap. cum alijs.

Delle

Delle condittioni appartenenti alla Censura respetto à chi può validamente fulminarla?

Cap. VIIII.

Se chi hà impedito l'uso della giurisdittione puossa validamente fulminar Censura?

Domanda I.

1 RESposta prima. Il Giudice Chiesiastico notorio scommunicato dichiarato non può validamente fulminarla. *cap. audiuimus 24. 9. 1. cap. except. in fine* Cossì affermollo Couarrunia *in cap. alm. mat. partitio. 1. §. 11. nu. 4.* Nauarro nella somma *cap. 27. n. 7.* e S. Thomaso nell'additamento alla *3. p. quest. 22. ar. 3.* La ragione, poiche per tal Censura, allaq; incorse, hà la giurisdittione impedita, e'n conseguenza priuo dell'vso di quella.

c. audiu.
c. excepti.
Couarr
Nauarr
S. Thom

2 Dissi, *dichiarato*, perche se'l Giudice fusse notorio scommunicato, non però denunciato, e dichiarato, dico, che se ben Egli pecca nel fulminarla, ad ogni modo la Censura è valida (eccetto quando fusse publico battitor de Chierici, poiche all'hora non è necessario esser di-

giurisdittione partecipare *ex c. in noua 16. q. 7.* può il Pontefice concederglicla. *cap. decernimus de iudicijs* puotendo Egli nella Legge Chiesiastica dispensare; non però puossono i Vescoui, e gl'altri inferiori Prelati al *ius* commune sottoposti. *ex capit. 1. & capit. finali de constitutionibus.*

8 Raccoglio 2. Che il Chierico quanunq; non sia à Sacri Ordini assunto, può nel foro contenttioso far acquisto di spiritual giurisdittione, altrimente côggiogato non fusse; cosi l'insegna S. Thomaso *nel 4. dist. 18. quest. 2. articol. 2.* Siluestro. *verbo excommunicatio. 1. num. 6.* & Altri *ex capit. transmissam de electione, & cap. cap. 1. de Clerico coniugato lib. 6. in fine.* E quantunque non puossa il Chierico non Sacerdote assoluere dalla Censura nel foro penitentiario della Sacramental Confessione, essendo tal potestà à soli Sacerdoti concessa, può di tal giurisdittione far acquisto nel foro contentioso fuori del Sacramento. *capit. cum alijs 11. q. 3.*

c. in nou.

cap. decernimus.

cap. 1. & finali.

S. Thom.

Syluestr.

cap. trāsmissam.

cap. 1. de Cleric.

cap. cum alijs.

Delle

Delle condittioni appartenenti alla Censura respetto à chi può validamente fulminarla?
Cap. VIIII.

Se chi hà impedito l'vso della giurisdittione puossa validamente fulminar Censura?
Domanda I.

1 RESposta prima. Il Giudice Chiesiastico notorio scommunicato dichiarato non può validamente fulminarla. *cap. audiuimus 24. q. 1. cap. except. in fine* Cosśì affermollo Couarruuia *in cap. alm. mat. partitio. 1. §. 11. nu. 4.* Nauarro nella somma *cap. 27. n. 7.* e S. Thomaso nell'additamento alla *3. p. quest. 22. ar. 3.* La raggione, poiche per tal Censura, allaq; incorse, hà la giurisdittione impedita, e'n conseguenza priuo dell'vso di quella.

c. audiu. *c. excep.* *Couarr.* *Nauarr.* *S. Thom.*

2 Dissi, *dichiarato*, perche se'l Giudice fusse notorio scommunicato, non però denunciato, e dichiarato, dico, che se ben Egli pecca nel fulminarla, ad ogni modo la Censura è valida (eccetto quando fusse publico battitor de Chierici, poiche all'hora non è necessario esser di-

chiarato) cosi l'insegna Sayro citato. *num.* 35. La raggione, ch'assegna è; perche niuno si può dire propriamente notorio, e publico scommunicato, se non è denunciato; e lo proua dalla Estrauagante di Martino V. che comincia. *ad euitanda scandala &c.* nellaq; dicesi, che lo scommunicato tollerato, in quelle cose che dall'Vfficio publico procedono, non deuesi euitare prima della denunciattione, ettiadio da coloro, à quali non è secreta la Censura; dunq; se la Chiesa tollera il Prelato notorio scommunicato, auualidando le di lui publichezze, all'Vfficio di Prelato attinenti, per necessaria conseguenza siegue, che sia valida la Censura giustamente de lui promulgata. il Cornejo al *dub.* 4.

Sayro.

3 Dal che inferisco esser valida la Censura fulminata dal Giudice Chiesiastico occultamente impedito, ligato, scommunicato, beneche (come dissi) Egli peccha ciò facendo. Soto *nel* 4. *dist.* 22. *q.* 2. *art.* 1. Suario alla *disp* 2. *sect.* 2. *n.* 2. Nauarro nella somma. *cap* 27. *n.* 7. Sayro *lib.* 1. *c* 5. *n.* 34 E l'argomento è dal maggiore al minore; poiche essendo valida la Censura dal notorio scommunicato non dichiarato fulminata,

Cornejo.
Suario.
Nauarro
Sayro.

minata, tanto maggiormente, s'Egli è occulto; la raggione puotria essere; per euitare i varij incommodi, ch'auuenir puotrebbono, come se'l Prelato fusse stato gran tempo scommunicato occulto, poiche tutte le di lui attioni nulle sarrebbono, onde auuerria non picciolo perturbo, e sconuolgimento nell' anime fedeli.

4 L'istesso dico nella suspensione, ch'anch'ella l'vso della giurisditione impedisce; doue nota, che la suspensione deue cadere sopra la giurisdittione, poiche se sia il Giudice solamente suspeso dall'Ordine, puotrà eseguire tutto quello appartiene alla giurisdittione, come scommunicare, interdire, suspendere, conferir Beneficij, &c. *ex cap. transmissam de electione*.

cap. transmissam

Se'l Vicario del Vescouo scommunicato denunciato, ò notorio battitor de' Chierici, puoßa validamente fulminar Censura?

Dom. II.

1 RESposta negatiua; & è deffinita *in decisione 4. Rota de offic. Vicarij*. come

decis. Rotæ.

Cornejo. ine notò il Cornejo nel luoco citato; la raggione ch'apporta è; perche la giurisdittione dal Vicario è dependente dalla del Vescouo, e quindi impedita l'vna, parimente l'altra è impedita. *argumento cap. 1. de officio Vicarij in 6.* Il medemmo dico del Giudice Delegato, e Suddelegato. *in cap. licet de offic. delegati*; cossì ancora, se'l Vescouo fusse in man di Nemici, ò d'Infedeli cattiuo, poi che in tal caso la giurisdittione non riman nel Vicario, mà fà ritorno al Capitolo, fin tanto sia il Vescouo alla pristina libertà restituito. *cap si Episcopus, de supplenda necligenta Pralatorum in 6.*

arg. ca. 1.

cap. licet. c. si Episcopus

2 Inferisco da quì, esser inualida la Censura fulminata dal Giudice folle, ebriaco, &c. conciosiache essendo all'hora impedito l'vso della raggione, è parimente lò della giurisdittione. Hugolino *tabul.* 1. *cap. 2. §. 3.*

Hugol.

3 Inferisco ancora esser inualida la Censura proferta dal Giudice recusato, prima d'esser stata fulminata. *argumento cap. quoties.* dell'istessa maniera, che di sopra dissi, esser anco inualida contro chi se n' appellò prima della publicattione; imperoche, l'appellattione antecedente suspende

arg. ex c. quot.

pende l'vso della giurisdittione. *cap. si à iudice, de appellat. in 6.*

cap. si à iudice.

Se la Censura, fulminata dal Giudice giudicato tale non essendo in realtà tale sia valida?

Dom. III.

1 Risposta. Se'l Giudice non fusse tale, essendo stimato tale, ò per difetto di vero titolo, ò per mãcãza del sogget-to incapace, essendo tal difetto celato, & occulto, se ben Egli pecca eseguendo spiritual giurisdittione, con tutto ciò la Censura da lui fulminata è valida; così l'afferma Suario. *disp. 2. section. 5.* La raggione; perche in tal caso, supplisce la Chiesa quel difetto in vtilità del ben publico, ch'altrimente ne' sortirebbono le cennate di sopra conseguenze, poiche tutte l'attioni essendo nulle, caggionarebbono gran perturbo nelle conscienze altrui.

Suario.

2 Nota, ch'acciò la Censura sia valida, si richiede nel Giudice almanco la virtuale intenttione particolare di ligare; conciosiache dependẽdo l'attioni dall'in tentione, dallaq; l'efficacia, e la specifi-

catione

Cornejo.

cap. cum volunt.

cation ricevono, come dottamente insegna Cornejo, senza di quella nulla valerebbono. *cap. cum voluntate, de sent. excommun.* d'onde ne siegue 1. che fulminando il Prelato Censura in commune contro chi E. G. non reuelasse il tal delitto, intendendo esentarne alcuni, non inciamparebbono eglinò in quella. 2. La scommunica à instanza della parte fulminata non si dilata oltre l'intentione di essa. Nauarro nel Manuale. *cap. 27. nu. 11. argumen. Legis inuito, ff. de regulis iuris.* 3. quand'il Prelato comanda sotto pena di Censura, solamente per caggionar timore ne' Sudditi, non hauendo intentione di ligarli, e dicesi comminatoria, certo è, che non ligha i trasgressori.

Nauarr. Arg. Leg. inuito

Se'l Giudice Chiesiastico puossa contro il non di lui soggetto fulminar Censura? Domanda IV.

c. à nobis

S. Thom.

1 Risposta negatiua. *ex cap. à nobis 1. de senten. excommun;* la raggione l'insegna S. Thomaso nella 22 *quest. 67. art. 1.* poiche niuno può far giudittio se non contro il di lui suggetto, nõ hauendo giurisdittione verso i non Sudditi, conciosiache

fiache ficome sono diuisi i Pastori, altri tanto le Pecorelle; talmente che se'l Giudice l'altrui Suddito giudicasse, quantũque la sentenza fusse dal proprio Prelato accettata, nulla sarrebbe, come riferisce la Glosa. *in capit.* 1. *verbo nata* 9. *qu.* 2. *&* *Lege quid in initio, de gestis, de regulis iuris*.

Glosa. capit. 1. *verb. na. lege quid*

2 Dal che ne'vien in conseguenza, che niuno può fulminar contro se medesimo Censura; S.Thomaso nell'additioni alla 3.*p.quaest.*22.*art.*4.poiche niuno è suggetto à se medesimo. Et il Nauarro nel Manuale. *cap.*27. adduce vn caso, e lo risolue; che se'l Vescouo fulminasse Censura contro gl'Adulteri, & Egli in tal colpa cadesse, non rimarrebbe ligato da quella; puotrebbe bensì inciampare nella scommunica minore, communicando cõ l'Adultero da lui scommunicato; conciosiache la scommunica minore contro chi communica con lo scommunicato maggiore, non è dall'Huomo, mà dalla Legge; similmente se celebra nella Chiesa da lui interdetta, rimarrà irregolare; come afferma Hugolino sopra *citato* §. 8. per la medemma raggione.

S.Thom.

Nauar.

Hugol.

3. Da quì sorge vn dubbio; e se la Censura

sura fusse dal Consiglio, ò dal Capitolo fulminata?

Respondo, che si bene il Consiglio, &c. non puossa fulminarla contro se medesimo, puotrà bensì contro qualunq; Persona, dell'istesso Consiglio, ò Capitolo. *ex cap irrefragabil. de officio, & potest. Ordinarij*; poiche il Capitolo è superiore à chiunq; dell'istesso Capitolo diuisamẽte; benche tutti poscia vnitamente formino il Capitolo, ò Consiglio.

cap. irrefrag.

4 Siegue. 2. che l'Inferiore non puossa contro il Superiore fulminar Censura. *cap. inferior dist. 21. cap. cum inferior, de maioritate, &c.* quindi il Vescouo non può contro il suo Arciuescouo promulgarla quantunque nel territorio di quello Delinquente, il che s'intende del Vescouo suffraganeo, altrimente se tal non fusse giustamente puotrà, poiche non essendo tale, non li sarebbe l'Arciuescouo Superiore, anzi per il commesso delitto diuerrebbe Egli suggetto, & inferiore; poiche nel territorio altrui non stà com'Arciuescouo, mà come priuata persona. *Lege 3. de officio Præsidis.*

cap. inferior dist. 21.

Lege 3. de offic.

5 Siegue. 3. che'l Pare non può nel Pare fulminar Censura. S. Thomaso nel luoco citato

S. Thom.

citato. Soto. *nel 4. dist. 22. quaest. 2. art. 3.* poiche propriamente la giurisdittione è verso il Suddito; & il Pare non è suddito del Pare. *cap. innotuit. §. quamdiu, de elect.* e quindi se vi fussero doi Vicarij dell'istesso Vescouo con vguale authorità, (che non v'è dubbio puossa Egli fare *cap. Romana. & cap. venerabilem, de sent. excommun. in 6.*) vno benche Delinquente non può dall'altro esser Censurato.

S. Thom. Soto.

cap innotuit.

cap Rom. cap. venerabili.

6 Siegue 4. che niun Giudice Chiesiastico può nella propria causa validamente fulminar censura Suario *num. 7.* Cornejo *disp. 2.* dub. 4. imperciochè *ex cap. 1. & 4. q. 4.* niuno in causa propria può esser Giudice, perche diuerrebbe suddito di se medesimo, essendo che tanto l'Attore, quāt' il Reo sono al Giudice inferiori, e suggetti; aggiongendo, esser contro la legge di natura, il medemmo esser Giudice, e Parte.

Suario. Cornejo. c. 1. et 44.

7 Vi sono però due appendici, che'l Giudice nella ꝓpria causa puossa seruirsi della sua giurisdittione, come asserisce Suario nel luoco citato, la 1. quando la censura fusse in propria difesa fulminata, per euitare la violenza del transandato suddito; cossi presupponendo nel Concil. Lugdun.

Suario.

In-

Innoc. 3. *in cap. dilecto, de senten. excommun in* 6. conforme quel da tutti autenticato Adaggio. *Vim vi repellere licet.* Onde per sua difesa può delle proprie arme seruirsi. 2. quando la causa fusse talmente manifesta, che negar non si puotesse, laonde nō fusse di necessità il giuditio. L'Abbate. *in cap cum venisset. n.* 10. *de iudicijs.*

c dilecto,

cap. cum venis.

Se la censura fulminata per incusso timore sia valida? Dom. V.

1 RESposta negatiua, douendo esser liberamente fulminata. il Sayro *lib.* 1. *cap* 16. *nu* 9. Hugolino *tab.* 1. *cap.* 2. *§.* 2. La ragione l'apporta il Cornejo. imperciochè l'assoluttione dalla Censura data per violenza, e timor incusso (intendo del timore cadente nell'Huomo costante) è inualida. *cap. vnico, de his, quæ vi, metusq; causa fiunt.* e dirremo diffusamente à suo loco; dunq; è il medēmo nel suo fulmine; si proua *à fortiori* la conseguenza, poiche maggiormente inchina la Legge ad assoluere, che à ligare, essendo quella fauoreuole, e questa odiosa. *Argumen. Lege Arianus ff. de actione, & obligat. Lege cum quidam ff. de liberis, &c.*

Sayro.
Hugol.

ca. vnico, de

Leg. Ari.

lege cum quid.

Il

2 Il contrario insegnò Suario alla disp. 2. sect. 2. dall'Abbate *cap. 2. eod. tit.* poiche *in cap. vnico* sopradetto dicesi, che l'assoluttione data per meto, sia nulla, e non si ramenta della di essa impositione, il che è segno euidente, che solo il meto inualida l'assoluttione, mà nò il di essa ligame.

Suario.
Abbate.
ca. vnico.

Respondo con Hugolino con quella regola da tutti accettata, che quando per antico statuto due cose sono vguali, quello, che d'vna si deffinisce, deuesi anco all altra atrribuire; se dunq; le Leggi di ligare, e sciogliere son vguali *ex cap. vnico.* siegue, che se l'assoluttione dalla Censura per incusso meto è nulla, nulla parimenre sia il ligame di essa. *Lege vnica. ca. de rapta virgine.*

Hugol.

Lege, vnica. de rapta.

Per quante maniere si faccia acquisto della giurisdittione, acciò si puossa validamente la Censura fulminare?

Cap. IX.

Chi habbia giurisdittione di fulminar Censura? Dom. I.

1 RE sposta. Il 1. modo, colloq; s'acquista tal giurisdittione, è per elettio-

ne d'vfficio, e communemente dicesi ordinaria giurisdittione. Il 2. è per delegatione dal Giudice ordinario delegante, e si dicono Giudici delegati. Il 3. s'acquista per consuetudine, ò prescrittione. Il 4. per priuilleggio. Il 5. per delitto cõmesso nel proprio territorio. Il 6. per voluntaria suggettione, & Il 7. per titolo presunto, conggionto col commun errore.

2 Et inquanto alla prima maniera hanno detta giurisdittione il Papa in tutto il Mondo, nelq; è la plenaria potestà à niun luoco ristretta. 2. i legati à latere, & i Nuntij Apostolici in tutta la Prouincia, allaq; son destinati. *de officio legati in 6.* 3. li Patriarchi, Arciuescoui, e Vescoui nell'lor territorij. *cap. 1. quanto. cap. conquerente de officio ordinarij.* il che non s'intende de' Vescoui titolari, quali non hauendo sudditi, tanpuoco hanno doue la lor giurisdittione puossano eseguire. 4. il Vicario del Patriarcha, del Arciuescouo, e del Vescouo. *La Glosa in c. licet de offic. Vicar. in 6.* 5. i Cardinali nelle Chiese lor titolari. *cap. his, quæ de maioritate, & obed.* conciosiache hanno in quelle la vescouale giurisdittione 6. l'Ab-

de offic. legat.

c. 1. quãto.

c. cõquer.

c licet.

c. his, quæ

bati,

bati, e Prelati Regolari verso i lor suddi- ti. *cap. cum in Ecclesia eod titulo.* 7. il Con- cilio Generale, e Prouinciale. *cap. 1. de iu- dicijs.* il medemmo dico del Synodo dio- cesano. 8. il Capitolo della Chiesa Cathe- drale sede vacante *cap. cum olim, de ma- ioritate, & obedientia*, ò essendo cattiuo il Vescouo. *cap. si Episcopus, de supplenda neglig. Prælat. in 6.* l'istesso dico del Vica- rio electto dal Capitolo, *ex Tridentin sess. 25. c. 16. de reformatione*. Tutti li soprano- minati si dicono Giudici Ordinarij, e puossono la lor giurisdittione delegare. *Lege more ff. de iuridict. omnium Iudicum.* La di quali potestà, e giurisdittione non è ministrale, mà authoritatiua; e di prin- cipal causa; impercioche puossono inde- pendentemente far leggi, statuti, e de- creti obliganti nella coscienza, dalliq; eglinò quanto alla cohertiua non son te- nuti, il che è proprio della causa princi- pale in questo geno.

cap. cum in Eccles

cap. 1. de iudici.

cap. cum olim.

c. si Episc.

Cõc Trid.

leg. more

In quanto poi alla seconda maniera d' acquistar tal giurisdittione per delega- tione dal Giudice ordinario, sono i De- legati, quali talmente hanno la lor giu- risdittione dependente da Deleganti, che cessando l'vna, cessa parimente quell'al-

tra; quindi è, che difonto, deposto, ò assonto il Delegante, cessa la giurisditione del Delegato.

4 Nota, che se in tal caso fusse già cominciata la causa delegata, puotrà il Delegato seguirla. *cap. gratum, de offic. Delegati*. Il medemmo dico, se'l Giudice delegante, poscia data la delegatione e cominciata dal Delegato la causa, almeno per leggitima citattione, inciampasse in alcuna Censura, puotrà il Delegato seguirla, e con Censure punirla. *cap. licet de offic Delegati.* come anco se'l Delegato prima della morte, ò Censura del Delegante non hauesse dato principio à vna causa, mà bensì ad vn'altra, allaq; la seconda fusse annessa, puotrà ben egli, terminata la prima, dar di piglio alla seconda, *eodem cap licet, &c.*

cap. gratum.

cap. licet.

eod: cap.

5 E deuesi auertire, che la dottrina già detta, non s'intẽde degl'Inquisitori cõtro l'heretica prauità, quali quantunq; sijno Giudici dal Sommo Pontefice Delegati. *cap. per hoc de hæretecis in 6.* non spira la lor giurisdittione per la morte del Papa; conciosiache la papale di essi delegatione in fauore del predetto tribunale non è contropesata con la vita del delegante.

c. per hoc

cap.

cap. ne aliqui eodem titulo.

6 Dalle cose predette inferisco, che non può ad altri il Delegato la sua giurisditione delegare, stando nel *ius* commune, altrimente non l'hauesse dal delegante ottenuta, ò pure per alcun priuileggio, ò particolare, ò general concessione, conforme gl'apostolici delegati. *c. pastoralis. cap. quoniam, de offic. delegati.*

7 In quanto al terzo modo, che è per consuetudine, ò prescrittione, egli è dichiarato *in cap. auditis de prescriptionibus. c. dudum. 2 de elect. cap. Romana, de officio ordinarij.* e'n tal caso non è la consuetudine principal causa della data giurisdittione, mà il Pontefice, che per giuste cause giustamente l'approua. *ex materia de consuetudine.*

8 In quanto al 4. cioè per priuileggio, è deciso *in capite cum contingat. & in cap. cum auditis, & in cap. ex parte decani, de rescriptis.*

9 In quanto al 5. per delitto commesso nel proprio territorio, è statuito *in cap. postulasti & cap. finali de foro competenti. cap. placuit. 6. q. 3.* sì che il Reo delinquendo nel territorio del Prelato, benche d'altra Diocesi habbitatore, può

e. ne aliq

c. pastor.
c. quoni

c. auditis
c. dudum
cap. Rom

cap. cum contingat.
c. auditi
c. expart

capit. postulasti
c finali.
c. placuit

Egli dal Vescouo, (ò Giudice Spirituale) Diocesano esser con Censure, & altre pene corretto; conciosiache per il delitto commesso diuien tantosto à quello suggetto, nel cui territorio preuaricò, altrimente il delinquente non fusse da straniera giurisdittione esente, conforme sono i Reggi, le Reggine, i lor figli, & anco i Regolari. *cap. ne aliqui; de priuilegijs in 6.* essendo eglinò assolutamente esenti, e solamente à lor Prelati suggetti.

capit. ne aliquis.

10 In quanto al 6. per voluntaria suggettione; è preffinito. *in cap. si competenter. 2. q. 7.* e lege *receptum. ff. de iurisd. omnium iudicum.* d'onde s'inferisce, che s'alcuno liberamente ad altrui si suggettasse, diuiē tantosto suddito di quello, onde può cō Censure esser, delinquendo, punito; Nota, ch'acciò diuenga del secondo Giudice suggetto, deue il primo della di cui giurisdittione primeramente era, accōsentire; conciofiache niuno voluntariamente può dalla giurisdittione del proprio Giudice, senza il consenso di quello esentarsi. *ex capit. significasti: de foro. competenti.*

si competet.
leg. recep.

c. significasti

11 Il 7. & vltimo modo d'acquistar la predetta giurisdittione, è per titolo presun-

to,

to, conggionto col commun errore, e publica estimattione. *ex c.infamis. 3. q. 3. & lege Barbarius ff. de offic. Prætoris, & iure Regni.* D'onde s'inferisce, che se'l Giudice Chiesiastico giudicato tale non essendo tale, fulminasse Censura, sarrebbe valida. Dell'istessa maniera la Censura fulminata dal schiauo, giudicato libero, delegato dal Giudice ordinario, è parimente valida, per il commun errore, quantunq; egli sia di giurisdittione incapace. Suario. *disp. 2. sect. 5. n. 2.* Hugolino *tab. 1. c. 2. §. 22. n. 1.* e tutto ciò, come dice Cornejo, per euitare gl'incommodi, che seguirebbbono, se poscia discouerto l'errore, si doueffero tutti gli atti operati rescindere. Lopez. *cap. 6.*

c. infam.
lege Barbar.

Suario.
Hugol.
Cornejo.
Lopez.

Se la Legge sia l'altra efficiente causa della Censura?

Dom. II.

11 RIsposta. Certo è, che sì: e quindi alla si risolue vna dalla legge, e l'altra dall'Huomo; e per questo nome legge s'intende statuto, decreto, canone, ò sia dal Papa, ò dal Vescouo, ò di qualunque Prelato, e Giudice Chiesiastico; che

si bene detta legge sia fatta dall'Huomo, non si dice esser dall'Huomo; conciosiache quella pena deuesi dir dall'Huomo; in quanto dalla pena della Legge si distingue; che non è ferma, stabile, e durante per sempre, mà per qualche sentēza particolare, e da passaggio per alcun tempo determinato; e quella dicesi dalla legge, che dura per sempre, nellaq; vi s'incorre nell'istesso fatto, e non spira nella morte del legislatore, non hauendo mai fine la Legge; e questa è là 1. differenza trà la Censura dall'Huomo, e dalla Legge.

2 La 2. è, che la Censura dall'Huomo solamente puossi per delitti passati, ò presenti fulminare, però là dalla Legge ettiandio per i futuri eccessi da euitarsi.

3 3. La Censura dall'Huomo richiede i preuij monitorij, nō quella dalla Legge.

4 4. La Censura dall'Huomo non si può ne'giorni festiui, e feriati, (come dirremo appresso,) fulminare, bensì là dalla Legge; poiche questa non ricerca notittia della causa.

5 5. Quella dall'Huomo è di huopo, che per scrittura si promulghi, non quella dalla Legge.

6. Dal-

6 6. Dalla Censura dalla Huomo niuno inferiore, ò vguale al Giudice, che fulminolla, può assoluere bensì là dalla Legge, di maniera, che non sia riseruata, come insegna S. Thomaso nell'additamenti alla 3 *p. quest.* 22. *art.* 1. e Nauarro nel Manuale. *cap.* 27. *n.* 39.

S. Thom.
Nauarr.

7 7. La Censura dall'Huomo liga il Delinquente fuor del territorio. *cap. final. de constitutionibus. in* 6. non quella dalla Legge. *c. postulasti de foro competenti.*

c. finali.
c. postul.

8 8. La Censura dall'Huomo obliga solamente i viuenti presenti, mà là dalla Legge anco i viuenti, ch'haranno ad essere: Cornejo. *disp.* 3. *dub.* 2.

Cornejo.

9 Nota, ch'acciò la Legge sia valida, & obligar puossa all'osseruanza di essa, due cose necessariamente si richiedono; la 1. che sia à bastãza manifestata. S. Thomaso alla *quest.* 50. della 22 *ar.* 4 *ex iure canonico, cap. in istis* §. *Leges dist.* 4. e per la Legge ciuile. *Leges Sacratissimæ. c. de Legib.* 2. che sia almanco dalla maggior parte de' sudditi riceuuta. *exod. cap. in istis* §. *Leges dist.* 4.

S. Thom.
c. in istis.
leges sacratiss.
§. leges. dist. 4.

10 Da qui inferisce Nauarro nel Manuale. *cap* 27. *n.* 149. che i Chierici locando i beni temporali Chiesiastici più di anni

Nauarr.

tre

tre ne' casi dalla Legge vietati, nō incorrono nel fulmine della scommunica. *Estrauag. 1. de rebus Ecclesiæ non alienandis.* non hauendo detta Legge stata riceuuta; e ne discorrono lungamente i Dotti nella Scolastica Theologia. *tract. de legibus.* Becano nella 2. *p.*

Estrauag. 1.

Becano.

Della condittione, che si ricerca da parte del territorio.

Cap. X.

Se l'Vescouo fuori del suo territorio puossa contra suoi sudditi fulminar Censura?

Domanda I.

1 RIsposta negatiua; altrimente sarrebbe inualida. *cap. Episcopum 9 qu. 2.* La raggione, perche nell'altrui territorio non può ergere tribunale, cioè riconoscere la causa è far giudittio del suddito nel foro contentioso. *cap. nouit, de offic. delegati & Lege 2. de offic. Proconsulis.* e per conseguenza non può Egli hauere alcun vso di giurisdittione, cossì deffinillo Bonifacio VIII. *in cap. vt animarum, de constitutionib. in 6.*

c Episc.

ca nouit. lege 2. de offic.

Bonifacio VIII. capit. vt animar.

2 E si ben puossa il Vescouo in territorio

rio straniero ligare, & assoluere nel foro secreto della sacramental penitenza il proprio di lui suddito, non può però nel foro esterno contentioso; e la raggione della dissomiglianza è, perche nel foro sacramentale non è principal causa, del q; è solamente Iddio, poiche nella sacrata Confessione s'aggita la causa trà Iddio, e l'Huomo, onde il Sacerdote l'è solamente istromento, e ministro; e perche Iddio hà il potere per tutto, può qualunq; Prelato in ogni luoco assoluere, e ligare; però nel foro contentioso del fulmine della Censura, nel q; s'aggita la causa trà Huomo, & Huomo, cioè tra'l Giudice, e'l Reo, Egli è principal causa, & essendo di poter limitato, e determinato, non può, accerto nel di lui territorio eseguirla.

Mà vediamo, se'l Vescouo fusse fuor del suo territorio via cacciato, s'all'hora puotrebbe contro i proprij sudditi fulminarla?

Nauarr.

3 Nauarro nella somma. *cap.27.n.6.* dice che sì, quando ciò facesse ne' confini di quello straniero territorio auuicinato al suo. *Ex Clementina quamuis de foro competenti.* l'istesso è, quando il delitto del

Clement.

suddi-

suddito è sì patente, che non ricerca notitia della causa. *ex tex. cap. euidentia de accusationibus*. premettendo però i necessarij monitorij; e puotrà egli d'auãntaggio, quantunq; fuor del di lui territorio giudicare i proprij sudditi, quantunque volte il Vescouo Diocesano ne fusse contento. *ex cap. nullus primos 9. q. 2* secondo l'auiso Aristotelico nel 3. de gli Ethici. *Volenti, & consentienti nulla fit iniuria*.

c. euiden.

c. nullus.

3. Ethic.

Se'l Vescouo puossa contro l'altrui suddito morante nel suo territorio, fulminar Censura?

Domanda II.

1. RIsposta. 1. Colla Censura dall'Huomo può il Vescouo scommunicare il suddito straniero nel suo territorio delinquente. *ex c final de foro competenti*, la raggione, perche per il commesso delitto hassi fatto suddito di esso; mà se delinquẽdo fuggisse, ò nel suo primiero, ò alieno territorio, non può Censurarlo. Siluestro, *verbo excommunicatio 2. n. 10.* imPercioche non essendo ne' confini del suo territorio, non è in quelli della

c finali:

Syluestr.

sua

ſua giuriſdittione, nè prima della fugga li era aſſolutamente ſuddito, poiche era pecora aliena ſmartita, mà ſuddito *ſecundum quid*, cioè per caggione del cõmeſſo delitto nel di lui territorio; puotrà bensì il Veſcouo dopò la fugga ſcommunicarlo, ſe prima fuſſe ſtato canonicamente citato, per eſſerſi nel ſuo territorio cominciata la cauſa; & il medemmo dico, ſe dopò, che partiſſi fù dal proprio Paſtore à richieſta di quel Veſcouo nel foro contentioſo citato.

2 Reſpoſta. 2. Se la Cenſura è per modo di Legge, ſtatuto, ò decreto, liga anco i non ſudditi nel territorio del Prelato delinquenti. Cornejo nel luoco citato. *n.2.* la raggione; perche la Legge, ò decreto è fatto in fauore del territorio; dunq; liga coloro, che in qualunq; maniera ſi trouano in quello, e però ſon tenuti oſſeruarli ſotto quelle pene, e Cenſure in eſſi contenute.

Cornejo.

3 Però ſe la Cenſura è fulminata ſotto forma di ſentenza generale, non li i ſtranieri, benche nel territorio del Veſcouo moranti, mà i ſoli ſuoi ſudditi. *cap. à nobis* 1. *de ſenten. excommun.* Doue s'inferiſce, che ſe'l morante in alieno terri-

territorio non riuelasse qualche furto, sotto fulmine di Censura imposto à non reuelanti, non incorre in quella; nè tanpuoco colui rubba in aliena diocese, essendo il furto sotto fulmine di Censura vietato, non essendo proprio suddito di quel Vescouo; la raggione l'adduce il Cornejo, perche la Censura per modo di sentenza generale direttamente riguarda la persona, prescindendo dal territorio; dunque solamente liga quelli, che propriamēte sono sudditi; & il straniero non è suddito assolutamente, cioè per caggion della persona.

4 Nè basta dire, esser egli suddito per caggion del delitto, di non hauer il furto riuelato, peròche non gl'era suddito prima di riuelare, dunq; non era tenuto à quella sentenza vbidire, e perciò occultandolo tanpuoco peccò.

5 Aggiongo di più, che tali stranieri fatti poi habitatori nel detto territorio, e'n conseguenza suggetti al detto Vescouo, nō sono eglinò attenuti riuelare il ladro saputo prima di tal cittadinanza; la raggione è, perche la sentenza si deue referir al tempo, nelquale fù pronunciata, e quindi solamente hà forza in quel-

li,

li, ch'eran sudditi, quando si fè tal legge.

Se i Sudditi Regolari fuor del Conuento, ò Prouincia puossino da lor Prelati esser con Censure ligati?
Domanda III.

1 RIsposta affermatiua col Cornejo nel luoco sopracitato, e Siluestro *verbo excommunicatio 2. n.* 15. la raggione; perche i Regolari Prelati non han territorij diuisi, conforme hanno i Vesconi; e come altri affermano, tutto il Mondo è de' tali Prelati territorio; altrimente nō puotria il Priore, il Guardiano, &c. fulminar Censura contro i Religiosi, acciò nelle case dishoneste non entrino, e simili, il che è falso.

Cornejo. Siluestr.

2 Da quì siegue, che può il Prelato Regolare di propria authorità, e senza braccio secolare, prendere, e ligare il Monaco fuggitiuo, ò delinquente fuor del Conuento, e Pronincia, anzi senza darne parte al Vescouo Diocesano, conforme insegna Nauarro *lib. 5. Cōciliorum tit. de senten. excommun. Consilio* 33. La raggione; perche non solo procedono con giurisdittione, mà con dominio; hauendo

Nauarro

uendo il Religioso prommesso al suo Prelato perpetua vbidienza.

3 Inferisco dalle cose sopradette, che l'Arciuescouo fulminando Censure, non comprende in quelle i suffragani, mà i soli suoi Diocesani, la raggione, perche non hanno gl'Arciuescoui ne' suffragani giurisdittione ordinaria, se non che in certi casi particolari, e determinati, quali ramenta Siluestro, *verbo Archiepiscopus*.

Siluestr.

Se il Vescouo puossa nel suo proprio territorio contro il suddito in alieno territorio morante fulminar Censura? Dom. IV.

1 Resposta 1. affermatiua, hauendo il suddito peccato nel proprio territorio. Soto alla *dist.* 22. *q.* 2. *ar.* 1. Cornejo *disp.* 6. *dub* 2. e tutti sommisti communemente; la raggione; perche altrimente seguirebbe, che tal delinquente da niuno puotrebbe esser punito, e per conseguenza dalla giurisdittione di qualunque Prelato per tal delitto nel proprio territorio commesso, esente; poiche nõ puotrebbe dal Vescouo straniero di cui

Soto.
Cornejo.

non è suddito, ne dal proprio, perche tro uasi fuor del suo territorio, e solamente ciò puotrebbe il Papa, il che è falso; può dunq; il proprio Prelato con Censure punirlo, benche nel suo territorio ei non sia.

2 E si bene non puossa il Vescouo punir il proprio suddito fuor del territorio cō pena pecuniaria, ò con altra corporale, conciosiache in tal pena non s'incorre immediatamente commesso il delitto, mà posciala data sentenza, la di cui esecuttione non può in alieno territorio esequirse, come tutti communemente affermano, può ad ogni modo punirlo con pene spirituali, nelleq; (specialmente s'è di scommunica) vi s'incorre nell'istesso fatto, che seco hau'annessa l'esecuttione. *cap. pastoralis. §. verum de appellatione.*

c. pastor.

Qui sorge vna difficoltà, che la contumacia, causa demeritoria, per cui la Cēsura si fulmina, è oprata fuori del territorio; dunq; non può il Prelato con Cēsura punirla, conciosiache i delitti fuori del suo territorio, benche da suoi sudditi commessi, non può nel foro contentioso esterno giudicare.

3 Respondo, che si bene la contumacia sia in alieno territorio commessa; il delitto però, che fù principal causa demeritoria della Censura, fù nel proprio operata; quindi è, ch'assolutamente puossa il proprio Prelato punirla.

4 Resposta. 2. può anco il Vescouo fulminar Censura contro il suddito in alieno territorio morante, tanto se la Censura sia per modo di sentenza, quanto per modo di statuto, ò decreto, se la cosa, per la qual si fulmina sia nel proprio territorio; E.G. se'l Chierico suddito del Vescouo di Mazzara hauesse il beneficio nella medemma Diocese, & Egli trouandosi in Giorgente (richiedēdo tal beneficio residentia,) può il predetto Vescouo fulminar contro quello Censura, se richiamato à detta residentia, contumace non venisse. Nauarro. *cap.27. num.6.* e Silnestro. *verb. excommun. n.* 8. la ragione si caua dalla Legge. *qui non facit. ff. de regulis iuris.* doue dicesi, che quando alcuno è obligato far qualche cosa, e non la fà, si presume come se fusse fatta, dou'era obligo farla; e perciò, dicono bene i citati Authori, che il delitto cominciò nel proprio territorio; conciosia-

Nauar.

Siluestr.

Lege qui facit.

ciosiache, da quando si partì dalla sua residentia, dall'hora commese il delitto, benche lo consummasse in territorio alieno.

5 All'opposto dico, se vi fusse scommunica fulminata contro qualche delitto per statuto generale, non inciamperia in quella, chi nel proprio territorio cominciasse il delitto, e lo consummasse nell'altrui E. G. se vi fusse fulminata scōmunità dal Vescouo contro Stupratori, e vno rubbasse la vergine nel proprio territorio, e la stuprasse in vn altro, nō inciamparebbe in quella. Suario alla *disp.5.sect.4.n.7.* & il Cornejo nel luoco citato; la raggione; perche tal scommunica non è fulminata contro Rattori, mà contro Stupratori, e colui stuprò fuori del territorio; l'istesso sarrebbe, se vi fusse fulminata Censura contro l'homicidi nel luoco sacro; e qualcuno stando in Chiesa, gittasse vn sasso, & vccidesse vn altro nella strada, dico, che non inciampa in tal Censura, benche l'homicidio cominciasse in Chiesa, che fù il trar del sasso; per la raggione predetta.

Suario.

6 Il Cornejo nel luoco citato apporta due difficoltà, e le risolue; la 1. poiche

Cornejo.

seguirebbe, s'vno ferisse lethalmente vn altro nel proprio territorio, doue l'homicidio sotto pena di Censura è vietato, non inciamparebbe in quella, se'l ferito fuori del territorio muorisse; il che è falso.

7 La 2. è che non puotrebbe il Vescouo per general statuto vietare, non si trasporti E.G. vino, frumento, &c. fuori la Diocese sotto fulmine di Censura; conciosiache dette cose si consummano in alieno territorio.

Suario. Responde alla 1. il Suario *n.* 10. che in tal caso l' homicida inciampa nella Cēsura; perche si bene l'homicidio sia fuori del territorio consummato, quanto all'vltimo effetto, ch'è la morte, con tutto ciò tutta l'esteriore attione, dalla q; peruenne la morte, (cioè le ferite mortali,) si cōsummò nel proprio; quindi è, che tal Homicida non deu'esser nel territorio straniero, doue niun delitto commese, giudicato; mà nel proprio, nelq; peccò, non solo per le ferite mortali, mà assolutamente per l'homicidio operato.

Alla 2. Dico, che può, & il Trasgressore inciampa in quella; poiche tal inubidienza

dienza di trasportar altroue il vino, il frumento, &c. in quanto al trasportamento già è nel proprio territorio consummato, benche quanto all'vltimo termine sia nel straniero; & il termine estrinseco è realmente distinto dall'attione vietata.

8 Resposta. 3. Non può il Vescouo fulminar Censura contro il suddito in straniero territorio morante, & iui delinquente; tanto se la Censura sia per modo di statuto generale, quanto per sentenza particolare: *c. 2. de constitutionib. in 6.* Cossì lo sente Couarruuia *in c. alm. mat. p. 1. §. 10. n. 3.* e tutti accordamente; la raggione, perche il Reo per il commesso delitto si è fatto suddito alla giurisdittione del Prelato, nel di cui territorio peccò.

cap. 2. de consi.

Couarr.

9 Però se'l suddito poscia hauer peccato nel straniero territorio facesse al proprio ritorno, può il proprio Prelato riconoscer la causa, e con Censure ligarlo. Soto. *dist. 22. q. 2. ar. 1.* la raggione, perche tal delinquente è vero suddito di tal Prelato, e la causa del commesso delitto si aggita nel suo territorio; se pure la predetta causa non sia preuenuta dal

Soto.

Giudice, nel di cui territorio preuaricò; poiche all'hora à quello, e nò al proprio Prelato appartenirebbe.

10 Dalle cose dette inferisco, che s'alcuno commettesse delitto nel territorio di qualunq; Prelato, in luoco però esente, non può esser da quel riconosciuto, mà da chi hà in tal luoco spiritual giurisdittione; E per luoco esentato intendo Parrocchia, Oppido, ò simile, à giurisdittione Chiesiastica sottoposto. Cornejo nel luoco citato; la raggione; perche tanto è luoco esente, quanto luoco fuori del territorio, respetto alla giurisdittione del Prelato Diocesano, ne'q; nõ può Egli la di lui giurisdittione eseguire. *cap. cum Episcopus, de offic. ordinarij. in 6. cap. 1. de priuilegijs. eod. libr. 1. cap. luminoso.*

Cornejo.

cap. cum Episc. cap. 1. de priuil. c. lumin.

11 Nota, che'l luoco esente, delq; hora parliamo, non s'intende per le persone, come sono i Munisteri de'Regolari, ne' quali l'esentione cade sopra le persone, che sono i Religiosi; talmente, che se in quelli chiunq; al Vescouo soggetto delinquesse, violando le sue Leggi, e sentenze sotto pena di Censure imposte, senz'alcũ dubbio inciamperia in quelle.

S'al-

S'almeno puossa il Vescouo citare il suddito nell'altrui territorio delinquente, & iui morante, à comparire?
Domanda V.

1 Resposta negatiua col Cornejo. *Ex Clementina Pastoralis, de senten. & re iudicata, versiculo, vt illud.* la raggione; perche niun Prelato può nell'altrui territorio qualunque atto giudittiario esseguire; non solo quando nel proprio territorio promulgasse la citattione, mà ne anco quando nell'altrui l'intimasse, essendo la citattione atto giudittiario nel foro contentioso.

Clement. Pastoral.

2 Hor quì s'offre vna difficoltà, che il Vescouo può scommunicare il proprio suddito in alieno territorio morante per il delitto commesso nel suo; dunque *à fortiori*, puotrà citarlo; la conseguenza si proua. 1. perche è più scommunicarlo, che citarlo, e chi può il più, può ancora il manco. 2. perche non si può senza il preuio monitorio, e citattione fulminar Censura; dunq; se può scommunicarlo, puotrà anco citarlo.

Respondo, negando la conseguenza; & alla 1. proua dico, che sibene l'vna

ſia maggior dell'altra, con tutto ciò può quella ſenza queſta; impercioche la ſcommunica ſi può ſenz'atto giudittiale, e ſtrepito nell'altrui territorio fulminare; il che far non ſi può nella citattione. Alla 2. dico, che ſe'l ſuddito dopò cõmeſſo il delitto ſi partì dal ſuo territorio con frode, & inganno, per non eſſer citato, può il Veſcouo nella ſua Dioceſe citarlo, affiggendo detta citattione ò alla porta della ſua caſa, ò in qualunq; luoco publico; e poſcia traſcorſo il termine, fulminar la Cenſura; la raggione, perche altrimente la frode, e l'inganno patrocinarebbe, e ſarria di prò al Reo.

Se'l Veſcouo può contro il proprio ſuddito in ſtraniero territorio morante, ſtatuire ſententenza di Cenſura per i futuri eccesſi? Domanda VI.

1 SIN hora habbiamo detto de'delitti commeſſi, controq; non può il Prelato contro il proprio ſuddito fulminar Cenſura fuor del territorio morante; hora il dubbio è, ſe puoſſa ciò fare per le colpe future da euitarſi; come ſe diceſ-

ſe,

se, statuisco pena di scommunica cōtro chi commetterà il tal delitto, se tal Cēsura comprenda anco i sudditi proprij in alieno territorio forastieri?

2 Resposta. Se la Censura è statuita per modo di Legge, statuto, ò decreto, non comprende se non li sudditi nel proprio territorio; poiche la Legge, statuto, &c. Solamente è in fauore del territorio; però se la Censura è stabbilita per modo di sentenza ò particolare, ò generale obliga anco i sudditi fuor del territorio; la raggione, perche la pena, ò Censura stabbilita per modo di sentenza astrae dal luoco, e immediatamente riguarda le persone, e quindi douunq; ellenò si trouano, l'obliga all'osseruanza.

Della condittione, che si richiede da parte del tempo.
Cap. XI.

Se la Censura si puossa fulminare di notte?
Domanda I.

1 REsposta. Non è lecito di notte fulminarla, e pecca il Giudice facendolo, è ad ogni modo valida; la 1. parte è deci-

cap. consuluit.

decisa. *in cap. consuluit, de offic. & potestate iudicis delegati.* conciosiache il giudittio Chiesiastico, nelq; riluce la grattia della verità, non deue trà tenebrosi bui celebrarsi, e la raggione della 2. parte è, perche solamente alla di essa sollennità appartiene, che di giorno si promulghi.

Se si può nel giorno feriato fulminare?
Domanda II.

Sayro.

cap. sacro

cap. nemo

cap final.

1 RESposta. Se la Censura è dalla Legge, puossi in qualunque giorno, quantunq; sollenne eseguire; ma s'ella è per modo di sentenza dall'Huomo, non deue ne' giorni feriati fulminarse. *Sayro. lib. 1. cap. 7. n. 17.* La raggione della 1. p. è; perche la Legge non hà bisogno di notittia della causa, ò di strepito giudittiario; sicome al contrario la Censura dall'Huomo per modo di sentenza; imperciochè à questa deue il necessario monitorio nel foro contentioso precedere, il che non deue in giorno festiuo, e feriato farsi. *capit. sacro de senten. excom. cap. nemo. 2. q. 2. & cap. final. de feriis.* Altrimente la contumacia del Reo fusse talmente publica,

publica, che della giudittial notittia nō vi fusse bisogno. *cap. euidentia de accusationibus.*

cap. euidentia.

3 Dissi. *Non si deue ne' giorni feriati fulminarse.* poiche fulminandosi, la detta Censura, è valida; conciosiache tutto ciò alla di essa sollennità, e'n conseguenza come cosa accidentale, si richiede.

Del soggetto capace dello Censura? Cap. XII.

Se'l morto può da Censura esser ligato? Domanda I.

1 RIsposta assolutamente negatiua; e deffinil'a espressamente Gelasio Papa *in cap. legatur.* 24. *q.* 2. e communemēte tutti Canonisti, de'q; vn drappello il Sayro. *lib.* 1. *cap.* 8. *n.* 8. ne ramenta, e si caua da S. Mattheo al *cap.* 16. Doue dicesi, che la potestà data da Christo alla Chiesa sia solamente intorno à viuenti, dicendo a S. Pietro. *Quodcumq; ligaueris super terram &c.* quindi siegue, che non habbia la militante Chiesa potestà, ne giurisdittione nelli Beati, ò Dannati, ne diretta sopra i Purganti; e la raggione

c. legatur

Sayro.

S. Matth.

può

può essere; perche tal Censura ò ligarebbe l'anima, ò il corpo del difonto; nõ l'anima, poiche non è più viatrice, ne tãpuoco il corpo, per esser incapace di emenda, ch'è il fine preteso dalla Chiesa nel fulmine della Censura; tãto più che'l morto ne'si può citare', ne dirsi contumace, e rebbello, al che douea precedere il fulmine di quella.

2 Mà vediamo, se dicesse il Vescouo, se frà giorni quindeci non sodisfarrai, ti scommunicherò, e prima di venir il giorno destinato, il debbitor morisse, se in tal caso puossi validamente scommunicare ?

Dico di nò; e la raggione è la medemma; poiche la detta scommunica ò caderebbe sopra l'anima separata, e questo nò, impercioche ella è fuori il foro della spiritual giurisdittione; ò sopra il corpo, e questo ne manco, conciosiache, esso è incapace di raggione; Aggiongo, che nõ essendo compita la condittione della quindecina (che fù lo spatio al debbitore cõceduto, e che ne anco *in futurum*. puotrà mai compirsi respetto al difonto,) non può la pena eseguirse; tanto più che richiedendo la detta Cẽsura i preuij

moni-

monitorij, non puotendosi il morto ammonire, non può la contumacia prouarse, e per conseguenza ne'scommunicarsi.

3 Dà questa dottrina raccoglio con il Sayro. *nu.* 13. e Suario. *disp.* 5. *sect.* 1. *nu.* 3. che se *Fulano.* mandasse il suo seruo à percuotere il Chierico, e domentre il seruo si fusse incaminato per eseguir il comando, *Fulano* morisse, benche poscia seguito l'effetto, non inciampa nella scommunica il mandante, per l'incapacità del soggetto, cōforme s'hà detto.

Sayro.
Suario.

4 Il contrario insegnò Hugolino. *tab.* 1. *cap.* 17. e Maldonato sopra il *cap.* 18. *di S. Mattheo.* seguendo l'opinione di Gabriello. *nel* 4. *distin.* 18. *q.* 2. *art.* 2. il che prouano con doi argomenti; il 1. perche la Chiesa scommunica gl'heretici, benche disonti. *cap. finali.* 24. *q.* 2. E nel *cap. placuit.* 23. *q.* 5. scommunica quelli, che da lor stessi s'vccidono, e nel *cap. finali.* 24. *q.* 2. *cap si Episcopus de hæreticis.* scommunica chi lascia l'heretico herede; può dunq; la Chiesa contro i disonti fulminar Censura.

Hugol.
Maldon.
Gabriello
c. finali.
c. placuit.
c. si Episc.

5 Il 2. l'adduce Riccardo *nel* 4. *dist.* 18. *ar.* 5. *quest.* 4. poiche li scommunicati si

Riccardo

puosso-

puossono dopò morte assoluere. *cap. à nobis. 2. de senten. excommun.* Dunq; anco si puossono ligare; la conseguenza si caua, perche chi è suggetto dell'assoluttione, è parimente dal ligame.

Respondo al 1. che ò tal Censura non sia propriamente tale, mà solo maledittione, & esecrattione, come dice Aquila 2. *p. de Censuris.* ò pure (è meglio) ch'ella non è direttamente contro morti, mà intorno à viuenti, poiche essendo doi gli effetti della scommunica, (trà gl'altri) vno priuare lo scōmunicato dalla Chiesiastica sepoltura, e dalla participattione de' Sacramenti, e l'altro vietare à Fedeli la publica per quelli orattione. *cap. finali. distin.* 88. la Chiesa anathematizzando il difonto, intende quanto al secondo, il che non cade direttamente sopra il morto, mà sopra i viuenti, & è semplice diuieto, che non s'ori per quelli.

Aquila.

c. finali.

Al 2. che della maniera puossi il difonto assolucre, della medemma ligare; e poiche tal assoluttione non cade direttamente sopra il morto, per esser l'anima dal corpo separata, mà sopra i viuenti, à finche puossino licitamente per quello orare, cossi parimente nel ligame della

Cen-

Censura nel modo sopradetto. Cornejo. *disp.9 dub.*

Cornejo.

6 E non è di lasciar in oblio vn'altro argomento di non picciola considerattione in fauore della contraria alla nostra opinione; che la Chiesa concede indulgenze à Difonti per la liberattione dalle pene purgatiue; perche dunq; non può con Censure ligarli? prouasi la conseguenza; perche ò la Chiesa non hà sopra i Difonti giurisdittione, ò sì; se non hà, come dunq; li concede indulgenze? se l'hà, dunque sicome dalle pene li sciogle, cossì con le Censure può ligarli?

Respondo; che la Chiesa non concede indulgenze à Difonti, assoluendoli per propria, e direttra authorità dalle lor pene, essendo quella solamente sopra la terra; mà sibene per modo di suffraggio, cioè applicando per quelli il tesoro della Chiesa; quindi è, che non può per l'authorità sua ligarli con Censure; percioche sarrebbe atto di spiritual giurisdittione direttamente sopra essi; il che non hà.

Se

Se li non battezzati sijno capaci di Censura?

Domanda II.

cap. gaudeamus.

1 RESposta negatiua. *capit. gaudemus, de diuortijs.* E si caua da S. Paolo. 1. *Corinth. 5. qui foris sunt, nihil ad nos.* Quasi dicesse, coloro, che son fuori della Chiesa, alla nostra potestà non appartengono. *cap. multi. 2. q. 1.* E da qui si caua la raggione; perche non essendo li non battezzati della Chiesiastica giurisdittione, tanpuoco alle sue pene son suggetti; conciosiache la Chiesa nel fonte battismale piglia il possesso de' viuenti; quindi è, che non son eglino all'osseruanza de' suoi sacri precetti attenuti. Può bensì ella per altre maniere minacciar gl'Infedeli, che con Fedeli non prattichino, quando nel detrimento della Catholichezza vi fusse periglio, & all'hora direttamente fulmina contro Fedeli Censure, vietandoli tal commercio; il che indirettamente contro gl'Infedeli ridonda. *cap. postulasti, de Iudeis.*

1. Cor. 5.

c. multi.

c. postul.

Se

Se l'incapaci dell'vso della raggione, sijno capaci di Censure?
Domanda III.

1 RESposta negatiua; E quindi i fanciulli, i Matti, gl'Ebrij percuotendo il Chierico, nella scommunica non inciãpano. Hugolino, *tab.*1.*c.*17. §. 3. e communemente i sommisti; la raggione; perche li già numerati essendo di precetti Chiesiastici incapaci, sono anco di Censure; d'onde ne siegue, che i fanciulli prima dell'vso della raggione non s'intendono sotto l'interdetto ò generale, ò particolare, ò pure locale compresi; e quindi non sono necessariamente escludendi dalla Chiesa interdetta, domentre in quella i diuini vffici si celebrano. Auila. *p.*5. *de Censuris. disput.*4. *sect.*2. *dub.*5. e Sayro. *lib* 5.*cap.*10.*num.*6.

Hugol.

Auila.

Sayro.

2 Il contrario insegnò Nauarro nella somma. *cap.*28 *n.*168. perche, dice, l'interdetto generale liga anco gl'innocenti, cioè quelli, ch'all'interdetto non dieder colpa, e per conseguenza gl'innocenti fanciulli anco comprende.

Nauar.

Respondo; negando la conseguenza; perche non sono gli fanciulli di Censura

incapaci per la lor innocenza, mà per esser eglinò incapaci di precetto, e per conseguenza di qualunq; pena.

3 Hor quì s'offre vn argomento di molta speculattione; & è, che gl'Infanti in tempo d'Interdetto sono della Chiesiastica sepoltura nel luoco interdetto priui. *capit. quod inter, de pœnitent. & remiss.* sono dunque eglinò sotto tal Censura compresi.

cap. quod inter.

Respondo. negando la conseguenza; conciosiache, essendo all'hora la pena locale, cade sopra il luoco, non sopra la persona; del che lungamente à suo tempo si dirrà.

Mà che dirremo, se perseuerante l'Interdetto, giongesse all'vso della raggiogione il fanciullo, & il matto dalla pazzia guarisse?

4 Respondo; ch' all' hora restarebbono dall'Interdetto, ò d'altra Censnra ligati; la raggioue; perche all' hora sono di precetto capaci, e per conseguenza della pena.

Il medemmo dico (all'opposto) se'l Padrone mandasse il seruo à percuotere il Chierico, e domentre s'incamina il seruo, diuenisse matto il mandaute, inciampa,

ciampa, seguito l'effetto, nella scommunica; imperoche per la sopra venuta follia, non si è il comando reuocato. *Argumen capit. maior. de baptismo*. E si fà chiaro con questo esempio: se dato il comando della percossione, s'addormẽtasse, fin che seguisce l'effetto il mandante, certa cosa è, che restarebbe scommunicato, e pure sornacchiãdo, l'era l'vso della raggione impedito; hor l'istesso paregiatamente nel nostro caso procede.

arg. capit. maior.

5 Auertisce, che la predetta dottrina non sol s'intende, quando la follia fusse per alcun tempo, mà ettiandio per sempre; essendo la Legge, ch'à tutti comprende perpetua; egli è però vero, che tal delinquente, diuenuto scemo, deue tantosto dalla Censura assoluersi, per esser poscia da spirituali aiuti suuenuto, però se per miracolo diuenisse saggio, dourebbe di nuouo il beneficio dell'assoluttione ottenere. Cornejo. *dub*. 3.

Cornejo.

Se da parte di chi può esser dalla Censura assoluto, si richiede la speranza dell'emenda?

Domanda IV.

1 RE sposta. S'alcun fusse nella sua folle contumacia pertinace, non scam-

parebbe per tanto il fulmine della Censura, ò dalla Legge sia ella, ò pur dall Huomo; e'n conseguenza può licitamente fulminarseci, quantunq; inemendabile si creda. Couarruuia. *in cap. alm. mat.* 1. *p. n.* 10. la raggione; perche si bene tal Censura non sia medicinale à quello per la di lui perfida ostinanza, è à gl'altri, acciò à spese altrui faccino stima de' Chiesiastici imposti, & vbidienti à suoi santi comandi, perdurino nella riconoscenza della sua potestà, altrimente seguirebbe, che i transandati disleali per diffuggir poi lo spiritual scettro, nella lor ammalignata pertinacia addormentarebbono, quantunq; à bastanza ammoniti, & il dèlitto gli patrocinarebbe.

Couarr.

Il contrario prouasi con doi argomēti, il 1. perche la Censura è introdotta nò à distruggimento, e rouina de' Fedeli, mà come medicina salutare per lor guarimento, come insegna S. Thomaso nell'addittioni alla 3. *p. q.* 24. *art.* 2. *al* 2. dunque quantunque volte probabilmēte si crede, che'l Reo non sarrebbe con tal pena per approfittare, in niun modo deuelasi fulminare.

S. Thom.

Il 2. è à somiglianza della fraterna cor-

correttione; qual tralaſciar ſi deue, domentre nel proſſimo non ſi preſume probabiltà d'emenda; ſicome ſcriue S. Thomaſo nella *2.2. q.33. art.6.* dunque il medemmo nel giudittial correggimento nel foro contenttioſo pratticar ſi deue.

S. Thom.

Reſponde al 1. il Panormitano, ciò eſſer vero, quand'egli correggere per altro mezzo ſi puotria per il buon ſpirituale del di lui guadagno; che però tralaſciar ſi dourebbe la Cenſura, e con altra più lieue pena correggerlo.

Panorm.

Ad ogni modo reſolutamente dico; che con detta fulminata Cenſura punir ſi debba; poiche la giuſtittia richiede, che la pena al delitto correſponda; altrimente i rigori della ſpiritual giuriſdittione, rimarrebbono da gl'empij vilpeſi; & in tal caſo il buon cõmune, (ch'è il ſanto timore negl'animi de'Fedeli impreſſo) anteporre al ben particolare del ſcapigliato delinquente ſi deue.

Al 2. riſponde il Cornejo negando la conſeguenza, e la raggione della differenza è, perche nella fraterna correttione al buon particolare del proſſimo ſi hà riguardo; e quindi ceſſando il fine, (che è

Cornejo.

il di quello acquisto) cessa parimente il mezzo, (ch'è la correttione) però nella giudittiaria fatta con Censure, s'hà il riguardo al buon commune; secondo S. Thomaso nel luoco citato quindi è, che mai cessando il fine, mai deuono cessare i mezzi.

Se si richieda necessariamente inferiorità nel soggetto della Censura capace?
Domanda V.

1 Risposta affermatiua; il che di sopra cenai; quindi è, che non può il Vescouo Censurare l'Arciuescouo; la raggione è, dice il Cornejo al *dub.4.* perche la Censura solamente contro il proprio suddito può validamente fulminarse.

Cornejo.

2 Inferisco che'l Papa come à tutti Superiore, da niun può essere con Censura ligato, ne dalla Legge, ne dall'Huomo. *capit. cuncta per mundum. 9. quest.3.* E se ben egli sia alle Chesiastiche Leggi quanto alla direttione sottoposto, non però quanto alla coattione nel foro contenttioso; benche debba sommettersi al Sacerdote nel foro della Sacramental Confessione, nellaq; si aggita la causa

c.cuncta.

frà

frà Iddio, è l'Huomo, doue non si considera come Papa, mà come Huomo defettuoso, e Peccatore.

3 Hora risoluiamo vn argomento; cioè che il Concilio generale può deporre il Papa diuenuto heretico, e con Censure ligarlo, e pure il Concilio non è al Papa Superiore; per incorrer dunq; nella Censura, non si ricerca inferiorità nel soggetto.

Respondo, che in tal caso, come dice il Cornejo, non può il Concilio citare il Papa nel foro contenttioso à comparire à defendersi, mà esortarlo, che deponga l'errore; e quando non valerà l'auiso, all'hora deponerlo, e deposto ch' egli è, con Censure ligarlo; se bene alcuni dicano (e forse meglio) che può il Concilio immeddiatamente fulminarli Censure; conciosiache per l'heresia è diuenuto al Concilio inferiore.

4 Mà che dirremo de gl'Imperatori, e Reggi? Certo è, ch'eglinò puossano con Censure esser ligati dal Pontefice, à chi sono inferiori, e sottoposti; quindi Innoccẽzo Papa scommunicò Arcadio Imperatore. *cap. duo. dist. 96.* E secondo il *ius* commune puossono anco da Vesco-

capit. duo dist. 96.

ui; la onde S.Ambroggio scommunicò Theodosio Imperatore. *cap. due.* come di sopra; però secondo il *ius* particolare solamente hora puossono dal Papa, dall'altrui giurisdittione esenti. S.Antonino nella *3.p. tit.25.cap.5.* e Siluestro. *verb. excommun.1.n.10.*

S.Anton.
Siluestr.

Se il ligato da vna Censura sia capace esser ligato dà vn altra?
Domaoda VI.

LE Censure ò sono nella specie differenti, E. G. scommunica, e suspensione; ò pure della medemma; come suspensione; e suspensione scommunica, e scõmunica &c. e d'ambedue è la domãda.

1 Resposta 1. affermatiua, quãdo le Censure sono nella specie differenti, quindi lo scommunicato per tal delitto, può per il medemmo esser suspeso, ò interdetto. Cornejo. *disp.9. dub.vlt. ex Clementina.3.* de priuilegijs.

Cornejo.
Clement.

La raggione della 1.p. è perche vna Censura considerata secondo la sua specie, non hà con l'altra incompossibilità; sicome nõ sono incompossibili due pene etherogenee, cõforme auuiene nelle pene

ne ciuili, colleq; può il Reo esser con l'esiglio, e colla priggione punito.

E la 2. p. siegue, conciosiache nello scommunicato può crescere la contumacia per l'istessa colpa e'n conseguenza per tal contumacia nell'istesso delitto radicata, esser di nuouo Censurato.

2 Resposta 2. Puossono due Censure della medemma specie essere in vn sol soggetto; e conseguentemente esser il delinquente due volte scommunicato, due volte suspeso, &c. S. Thomaso nell'additioni alla 3. *p. quest.* 22. *art.* 6. *cap. officijs, d sentent. excommun. Clementina* 2. *&c.* la raggione, poiche per il medemmo delitto dalla Legge vietato, può il delinquente esser dall'Huomo Censurato; cōciosiache la Legge non toglie, ne'impedisce la giurisdittione del Giudice; Auertasi in tanto, che lo scommunicato dalla Legge, non può esser scommunicato dal Giudice senza nuouo monitorio, e precedente contumacia.

S: Thom. c. officijs. Clem. 2.

Se inciampa nella Cēsura della scōmunica chi per due volte percuotesse il Chierico. Do. VII

1 RESposta. Chi bastona vn Chierico, e dopò alcune hore di nuouo il percuote

cuote inciampa iu due scommuniche, quantunq; l'intentione habbia perseuerata l'istessa, Nauarro nel Manuale. *cap.6.n.*17.& Hugolino.*tab.*1. *cap.*16. *n.*4. la raggione, perche battendo la seconda volta, trasgredisce di nuouo la Legge contro il di essa diuieto, e fà nuoua ingiuria al Spiritual Ministro, e perciò è di nuoua pena meriteuole ch'è la scommunica contro tali battitori fulminata, mà se con più percuoSSe nell'istesso tempo, quantunq; per tutto vn giorno lo battesse, in vna sola scommunica inciampa; la raggione è l'istessa *ab opposito.* poiche all'hore vna sol volta trasgredirebbe la Legge.

Nauarr.
Hugol.

2 Mà vediamo, se con l'istessa percuossa battesse, vn Chierico, & n'vccidesse vn'altro, se incorre in due, ò pure in vna sola scommunica?

Dico in due, col Cornejo. nel luoco citato; la raggione, ch'adduce è; perche si bene sia vn'attione moralmente non interrotta, considerata da parte del percutiente; sono ad ogni modo due da parte de gli soggetti oltraggiati, e parimente sono due trasgressioni della Legge.

Cornejo.

Euui

3 Euui contro tal dottrina vn argomẽto; che s'vn ladro rubbasse tutt'à notte con diuersi trasportamenti, non commetterebbe sol che vn latrocinio, e se vi fusse pena di scommunica, in vna solamente inciamparia, e pure sonui varie attioni; il medemmo dico, se in giorno vietato alcun mangiasse carne, & oua, sarrebbe, dico, vna sola trasgressione, e pure i soggetti son diuersi; dunq; l'istesso dir si deue nell'vnica percossione da parte del tempo di doi Chierici.

Respondo, che in tal caso essendo vn solo il latrocinato, ad vn solo l'ingiustittia si fà, & vn sol peccato con vn trasgredimento si commette; All'opposto, se vi fussero latrocinati doi, due sarrebbono l'offese, e due ingiustittie; & all'altro membo dell'argomento respondo; che in tal commestione violandosi la virtù della temperanza, essendo vn sol il violante, vn sol peccato commette; mà nel percuotere non là và cossì; poiche è contro la giustitia; & essendo doi gl'oltraggiati, due sono l'ingiustitie, & i trasgredimenti della Legge; e la raggione di tal differenza è; perche la giustittia propriamẽte si referisce ad altri mà nell'

altre

altre virtù si guarda l'operante.

4 Nota, che quanto si è detto, non solamente s'intende dell'attione vnica morale, come chi battesse vn Chierico, e da subito con l'istesso impeto percuotesse l'altro; mà ancora della phisica, come chi con l'istessa percuossa battesse doi Chierici, dico, dunq; che in due scommuniche inciampa., Nauarro nella somma. *cap.6.n.*18. & Hugolino. *n.* 8. la raggione; perche secondo i Giuristi, *iustitia est ad alterum:* e poiche doi son gl'offesi due parimente sono l'offese, & due ingiurie, à due persone Chiesiastiche fatte.

Nauarr.
Hugol.

Suario.

5 Il contrario insegnò Suario alla *disp.* 5 *sect.*3. *nu.*8. e lo proua, poiche se il sacrilego biastemasse i dodici Apostoli, sarrebbe vna biastemma, e pure i soggetti sono dodici, & altretanti gl'offesi.

Respondo; esserui gran differenza trà l'vna, e l'altra offesa; imperciochè essendo la biastēma ingiuria morale, stà nella prudente estimattione; e perche cotal biastemma si giudica esser vna, tal è; però nel danno phisico, tante sono l'ingiurie, quanti gl'oggetti ingiuriati. Se pur non piaccia dire; che i dodici Apostoli biastemmati, non s'hanno da pigliar diuisi,

uisi, e separati, mà vniti in vn Collegio con indiuisa vnione, e però la biastemma è vna; però nelle percuosse, vccisioni, & altri danni phisici, poiche ciascuno porta le sue riceuute, non s'vniscono insiememente gl offesi in tal disauentura.

Se'l trasgressore della Legge vietante alcun fatto sotto pena di Censure, annesso à circostanze di specie differenti, inciampa in tutte le fulminate Censure? Dom. VIII.

1 RESposta affermatiua, con il Cornejo nel luoco citato; come per esempio, s'alcun dasse chiesiastica sepoltura al publico vsurario, ilq; fusse parimente scommunicato, & interdetto, inciamparebbe in tre scommuniche; la 1. per dar sepoltura al publico vsurario. la 2. perche era scommunicato; e la 3. per esser interdetto; la raggione; perche tutte le tre dette cose sono diuisamente vietate sotto pena di scommunica, e quindi sono tre trasgressioni della Legge. *Clementia*. 1. *de sepolturis*. Anzi sono tre sacrilegij formalmente, ò vno à tre equiualenti, deq; ciascuno è con fulmine

Corneoj

Clemen. i

mine di Censura dalla Legge vietato.

Mà quì puotrà alcuno domandarmi la risoluttione d'vn dubbio; cioè, se quelle circostanze con fulmine di Censura vietate, non variassero la lor specie, mà solamente l'aggrauassero, E. G. s'alcuno sepellisse vn Huomo interdetto nella Chiesa interdetta, essendo che ciascuna delle due cose è vietata sotto fulmine di Censura. *Clementina.* 1. *de sepulturis.* inciamparebbe in due scommuniche?

Suario.

2 Respondo col Suario. *numer.* 13. *e* 14. che nò, mà in vna sola; impercioche tutta la predetta attione è dell'istessa cosa, e quella circostanza benche sia vietata con pena di Censura, solamente aggraua la trasgressione entro all'istessa specie, e quindi essendo vna sola trasgressione, è vn sol peccato, e per conseguenza vn sol gastigo; il medemmo dico, chi percuotesse vn Sacerdote, ilq; benche habbia altri ordini, non inciampa detto percussore eccetto che in vna scommunica.

Dell'assoluttione dalla Censura? Cap. XII.

Di

Di quante ſorti ſia l'aſſoluttione dalla Cenſura?

Dom. I.

1 RESpoſta. 1. Eſſendo due le Cenſure genericamente parlando, vna dall' Huomo, e l'altra dalla Legge, altretanto ſono l'aſſoluttioni; & all'hora ſarà dalla Legge, quando ella eſorta che chi farà tal coſa, s'intenda dall' hora aſsoluto. Hora ſuppoſto queſto.

2 Dico, che vi ſono varij modi d'aſsoluttione dalla cenſura; la 1. è aſsoluta, ò cõdittionata; quella è, allaquale niuna condittione ſi ricerca; al contrario l'aſsoluttione condittionata; qual condittione ò è di preſente, ò di futuro, di ò preterito E.G, t'aſsoluo dalla cenſura ſe incorreſti in eſsa, e ciò ſpecialmente nella trãſgreſſione dubbia; dell'iſteſsa maniera quando la condittione è di preſente E.G. t'aſſoluo dalla cenſura, ſe n'hai di biſogno; E di futuro ancora, quando ſi diceſſe, t'aſsoluo dalla cenſura, ſe ſodisfarrai.

3. La 2. ſi diuide nell'aſsoluttione aſsoluta, e cautelata; quella è; quando precede la certezza della cauſa, e della cenſura, ſe

se n'hai di bisogno; e di futuro ancora, quando si dicesse, t'assoluo dalla censura, se sodisfarrai.

3 La 2. si diuide nell'assoluttione assoluta, e cautelata; quella è, quando precede la certezza della causa, e della censura, senz'accessorio d'alcuna condittione, E.G. t'assoluo dalla censura, allaquale incorresti per tal delitto; Questa è, quando si da con dubbio dalla incorsa censura, sotto quella forma, se n'hai di bisogno, ò se incorresti in essa.

4. La 3. in assoluttione perpetua, è à reincidenza; perpetua dicesi, collaquale si toglie la Censura senza ritornare per l'istessa causa nell'assoluto.

5 A reincidenza è, quando per alcun tempo si toglie, ilq, trascorso di nuouo ritorna; E. G. se dicesse il Giudice, t'assoluo dalla Censura per vn mese; e questa si suol dare specialmente, quando vi fusse dubbio di essa; il che auuienta, quādo alcun sospetto di Censura, s'assolue per puoter validamente ottenere qualche beneficio, ò pure acciò puossa validamente testificare, e quindi se ci togli e per qualche tempo l'impedimento per la valida testimonianza. E si può dar ancora

ra

ra tal assoluttione à reincidenza, quando vi fusse certa notittia della Cēsura, ò per qual che giusta causa; & auuiene ordinariamente, quando il suddito scommunicato s'appellasse à maggior Giudice; all'hora può questo assoluerlo à reincidenza, fin tanto si vedano i meriti della causa.

Se cessando la causa per la quale s'incorse nella Censura, cessi ella parimente?
Domanda II.

1 RESposta negatiua, e commune. *capit. à nobis. 2. cap. cum desideres, de senten. excomm.* la raggione, perche à chi appartenne fulminarla, à colui appartiene assoluerla; d'onde ne siegue, che s'alcuno scommunicato con dolorosa contrittione si pētisse interiormente col perdono della grattia; esteriormente però riman scommunicato, fin tanto riceua la valida assoluezza; ch'in altra guisa n'auuerrebbono nō puochi assordi; de' q; due frà l'altri ne ramento. il 1. che s'vn Sacerdote scommunicato si pentisse cōtrittionatamente prima d'amministrar i Sacramenti, nō diuerrebbe irregolare; se

c. à nobis

cap. cum desideres.

 fusse

fusse vero, che la Censura con la contrittione si toglie; e pur non v'è ch'il dica.

Il 2. s'alcuno fusse scommunicato di scommunica al Papa riseruata, e s'auuicinasse contrito alla Sacramental Confessione, non si dourebbe destinarlo per lassoluezza al Pontefice, il che se sia vero, giudichilo il Dotto.

2 Però contro la nostra resposta vi sono alcuni argomenti; il 1. è, che sembra molto sconueneuole, per non dir crudo, che in tal caso l'huomo amico di Dio per la contrittione, sia nemico disgrattiato della Chiesa segregato dal consortio de' Fedeli, e membro di Sathanasso per la Censura; imperciòche essendo membro viuo del Signore, doue anco esserlo della Chiesa, il cui capo è Christo.

Il 2. tolta via la caggione di qualche effetto, cessa parimente quello. *cap. cum cessante, de appellationib.* dunq; via tolta la colpa mortale, per cui fulminossi la Censura, deue anch'essa cessare.

cap. cum cessante.

Rispondo al 1. non esser inconueneuole, che l'amico di Dio interiore per la grattia, sia nemico esteriore della Chiesa per la Censura; ne'intanto deue hauer nota di cruda, poiche non scommunicò

ella

ella l'huomo in ſtato, ch'era di Dio amico, mà nemico; quindi ritornando di lui amico per la contrittione, reſta in tanto della Chieſa nemico per la Cenſura finche s'aſſolua, qual non deue procraſtinarſe hauuta notittia del pentimento, che fù il fine hebbe la Chieſa nel fulminarcela. Et in quanto all'altro punto dell'argomento; d'eſſer colui membro viuo di Chriſto, dico, ch'eſſendo tale riceuerà gl'influſſi interiori della grattia; mà poſcia come membro diſgrattiato della Chieſa rimarrà impedito ne gl'influſſi dell'applicattione de' ſacrificij, e communi ſuffragi, delliq; è priuo lo ſcommunicato.

Al 2. dico, che tolta la cauſa phiſica conſeruante, toglieſi per conſeguenza l'effetto; però tolta la cauſa morale, e non conſeruante, (qual è il peccato) può rimanere l'effetto; d'onde s'inferiſce, che s'alcuno fuſſe ſcommunicato, per nô hauer ſodisfatto al ſuo creditore, non ſi toglierà tal Cenſura prima dell'aſſolutione, quantunq; prima di eſſa habbia ſodisfatto.

Se sia lecito per lo scommunicato contrito offrir sacrifici, e communi suffragi? Domanda III.

Cornejo. 1 RIsposta negatiua con il Cornejo alla *disp.* 11. *dub.* 1. doue dice; Non è lecito à Fedeli per lo scommunicato contrito offrir à nome della Chiesa sacrifici, ò altri communi suffragi; perche, domentre non è assoluto, resta assolutamente scommunicato, e per conseguenza priuo de' communi suffragi della Chiesa; e questo non sol publicamente, mà ne'tanpuoco priuatamente; impercioche quelle cose, che sono lecite al Ministro di Christo in occulto, le sono lecite ancora in manifesto; onde ne siegue, che non essendoli lecito in publico, ne'tanpuoco in secreto. Sono parole del nostro Cornejo.

2 E se per sorte per il detto scommunicato s'offrissero, nulla à quello giouarebbono. *Adriano.* Adriano nel 4. *quest.* 3. *de clauibus.* *Soto.* Soto *dist.* 22 *quest.* 1. *ar.* 1. *dub.* 1. e'l *Cornejo.* Cornejo al luoco citato; la raggione; perche essendo effetto della scommunica priuar l'Huomo delli Chiesiastici suffraggi, colui quanto al foro contenttioso essendo

do veramente tale, benche contrito, è da quelli priuo, come se in realtà non fusse contrito.

3 Il contrario insegnorono S.Antonino 3.p.tit.25.cap.76. Nauarro nel Manuale. *capit.* 27.*numer.* 18. Couarruuia. *capit. alm.mat.part.* 1.§.6.*numer.*9. E la ragione è vna resposta alla nostra; che quantunque il detto scommunicato sia priuo dalli communi suffragi, che si puossono determinatamente, & in parparticolare applicare, non però da quelli, che dalla Chiesa s'offrono communemente per tutti Fedeli.

S.Anton. *Nauarro* *Couarr.*

Respondo; che l'effetto della scommunica è assolutamente priuare lo scom municato d'ogni suffraggio commune, ch'à nome della Chiesa s'offre; e per conseguenza, ò s'applica per tutti Fedeli communemente, ò in particolare, lo scommunicato n'è priuo; e ciò si caua dall'effetto della scommunica, che consiste nella priuattione della passiua de' Fedeli communicanza, quanto al frutto de' Spirituali suffragi.

S'almeno lo scommunicato contrito sia delli particolari suffragi de Fedeli capace?

Dom. IV.

Soto.
Cornejo.

1 RESposta affermatiua; cioè quando gli sono da Fedeli determinatamẽte per lui applicati. Cornejo nel luo. cit. *dist. 22. quest. ar. 1. dub. 2.* Si che à ciunque Fedele è lecito aiutare cõ sue preghiere lo scommunicato contrito, offrendo per lui opre di Carità, e di Penitenza; la raggione, perche non intende la Chiesa priuare tal scommunicato dà particolari suffragi de' Fedeli, mà solamẽte dalli communi, ch'ella per tutti generalmente offre; e di quelli che i Fedeli à nome di detta Chiesa offrono.

Mà se la Chiesa anco vietasse tali particolari suffragi per detto scommunicato (il che può fare per giuste cause,) se alcũ Fedele offrisse à sodisfattion di quello i suoi, vediamo se li giouarebbono?

2 Si puotrebbe dir di nò; perche chi ciò facesse, peccharebbe, trasgredendo il Chiesiastico diuieto imposto sotto tal precetto, onde le dette opre non procedendo dalla Grattia, ch'è fonte d'ogni meri-

merito, non puotrebbono in quanto alla sodisfattione esser di prò allo scommunicato, benche contrito, e capace di essi.

3 Però il Cornejo dice, che sì; poiche essendo lo scommunicato contrito in gratia, è soggetto capace dell'altrui meriti, e però li giouarebbono à sodisfattione; & aggionge, che il Fedele applicando per quello l'opre sue buone, quãtunque vietate, non pecca, essendo esse per motiuo di Carità applicate; nè la Chiesa vietando la detta applicattione, intẽde sotto pena di colpa mortale prohibirla. Tanto più, che l'Huomo giusto haue il *ius* sopra le sue operattioni, e però liberamẽte può per chiunq; offrirle, l'efficacia delle quali dalla buona dispositione dell'offerente depende; nè è cossi ne' communi suffragi, quali non s'applicano da Fedeli come particolari Persone, mà come Ministri della Chiesa, & à nome di essa, siche dall'applicattione di lei nell'efficacia, e valor dependono, quanto al giouamento perchi s'offrono; e questi può la Chiesa vietare, acciò nõ giouino allo scommunicato, bẽche cõtrito; la prima opinione è più certa.

Se i particolari suffragi non applicati allo scommunicato contrito, giouino à quello à sodisfattione?
Domanda V.

TAL domãda più appartiene al Theologo Scholastico, ch'al morale, e pende dalla materia del merito nella 2.2. doue si questiona, se ciascuno in grattia sia dell'opre buone, e meritorie di tutti Giusti in quanto alla sodisfattione partecipe, senza particolare applicattione dall'operante?

Riccardo Couarr. Vittoria. Psal. 118. Symbol. Apost. Caietano. Cornejo.

1 Riccardo. Couarruuia, Vittoria, & altri dicono di sì, conforme à quel di Dauide *psal.* 118. *Particeps ego sum omnium timentium te.* e quel articolo di fede. *Credo Sanctorum communionem.* e questa opinione più m'aggrada. Altri poi tengono il contrario, come il Caietano. *tom* 1. *opusc. tract.* 19. *quest. vnic.* & il Cornejo al luoco citato; poiche la sodisfattione particolare del Fedele, è talmente sua, che non è debbita per giustittia à niuno, mà solamente per Carità; il che tralascio da considerare al buon Theologo.

Se

Se la Censura sotto condittione imposta, si toglia immantinente adempita ch'è quella?
Dom. VI.

1 RIsposta affermatiua. Couarruuia *in cap. alm. mat part.* 1. §. 11. *num.* 5. Sayro. *lib.* 4. *cap.* 57 *nu.* 3. Suario. *disput.* 7. *sect.* 1. *n.* 12. E. G. se dicesse il Giudice, ti ligo con tal Censura fin tanto sodisfarrai; doue sodisfatto, ch'harà il Debbitore, riman dalla Censura immantinente sciolto; la raggione; perche sotto tal forma d'imporre la Censura, intende implicitamente, compita la condittione, assoluere; & all'hora non si toglie per valor della condittione mà per virtù dell'assoluezza, implicitamente in quella forma contenuta.

Couarr. *Sayro.* *Suario.*

2 Il contrario insegnò *S.* Antonino. 3. *p. tit.* 24. *cap.* 77. §. 1. Silluestro. *verbo absolutio.* 3. *in principio.* Nauarro nel Manuale. *cap.* 27. *n* 165. la raggione, perche essendo lo scommunicato fuor della Chiesa cioè della communicattione di essa. *cap. qui meritò cap omnis Christianus.* 11. *q.* 3. nō può in quella senz'opra del Chiesiastico Ministro assoluente raccogliersi.

S. Anton. *Syluestr.* *Nauarr.*

capit qui meritò ca. omnis. Christ.

Res-

Respondo. Che il ligato dalla Censura sotto quella condittione, *fin tanto sodisfarrai*, non riman sciolto senza precedẽte assoluezza, poiche, (come dissi) basta l'implicita assoluttione; e quindi siegue, che sicome dal Spiritual Ministro fù via cacciato con l'imposittione della Censura, cossì dal medemmo è raccolto col beneficio dell'assoluezza, benche implicitamente contenuta.

3 E s'alcun ripiglierà, che l'assoluttione ricerca forma di parole determinate, sicome chiaramente si vede nella sacramental assoluttione; ne' può dir il Confessore, t'assoluo, quando sodisfarrai; douendo l'assoluttione essere esplicitamente di presente, & assolutamente articolata.

Respondo; che nella Sacramental Cõfessione l'assoluezza non si può sotto cõdittione di futuro donare; poiche dall' Institutore, hà da subbito il suo effetto; però là dalla Censura non cossì là và; impercioche dependendo ella totalmẽte dall'intentione dell'Huomo, può Egli (come l'aggrada) suspenderla; e nel caso nostro, fino all'adempimento della futura condittione; ne' si recercano parole deter-

determinate nella forma della sua assolnezza; sicome dirrò nella seguente domanda.

Se si deue necessariamente osseruare qualche determinata forma di parole nell'assoluttione dalla Censura?

Domanda VII.

1 Risposta negatiua. con il Sayro. *lib.* 7. *cap.* 26. *n.* 1. e Suario. *disp.* 7 *sect.* 9. *n.* 2 e solamente si ricercano quelle parole, che puossono à bastanza l'intentione del Giudice assoluente spiegare; la raggione; perche dalla Legge, dallaq; è la Censura introdotta, non si prescriue tal forma; sicome ne'tanpuoco forma di parole nel vincolo di essa; che però può il Giudice seruirsi di qualunque forma, dimaniera che le parole sian tali, ch'habbiano senso d'assoluttione.

Suario.

Sayro.

2 Nellaq; non è bisogno espressar la caggione, per laq; fù incorsa, E.G. t'assoluo dalla scommunica, nellaq; incorresti, per hauere nel luoco sacro rubbato; conciosiache solamente quella forma di parole si ricerca, che sia sufficiente à dichiarare l'intentione dell'Assoluẽte;

tc;

te; quantunq; tal volta sortisca, che detta causa si espressi, come quando il Delinquente fusse con più Censure ligato, e solamēte s'assoluesse d'vna solamenre, rimanendo l'altre (il che puossa fare il Giudice, d'accordo affermano i Sommisti) all'hora deue nella forma dell'assoluttione espressar la caggione, per laq; s'incorse, altrimente non s'haurebbe certezza da quale fù assoluto.

3 Doue notar si deue, ch'assoluendo il Giudice da vna Censura, e non dall'altre, per esser queste riseruate, non è di bisogno, esprimer la causa della Censura, dallaq; assolue; conciosiache essendo vna sola, dallaq; può Egli assoluere, certa cosa è, che'l Reo da quella, e non dalle riseruate à maggior Giudice, è assoluto; Però se'l Giudice hauesse potestà da tutte assoluere, e'l Reo domādasse l'assoluttione da vna solamente, tanpuoco è di necessità, che'l Giudice spieghi la detta Censura, dallaq; assolue; imperciochè già è stata dal Reo determinata. *capit. cum pro causa. capit. officij, de sentent. excommun.*

cap. cum pro. ca. officij.

4 E non determinando il Delinquente niuna di esse, e'l Giudice voglia da vna sola-

solamente assoluerlo, all'hora deue la Censura espressare; altrimente non si puotria hauer certa notittia da quale sià il Reo assoluto.

Se sia necessario, che'l Giudice assoluendo, dichiarari le specie della Censura?
Domanda VIII.

1 RESposta. Se'l Reo determina la Censura, dallaq; chiede l'assoluezza, non è di necessità, che l Giudice la dichiari; mà basta, che soggiõga; *t'assoluo.* Suario. *num.* 4. *&* 5. la raggione; perche per l'espressione della richiesta, s'hà chiara notittia dell'intentione del Giudice da qual Censura assolue. sicome nella Sacramental Confessione dopò, che'l Penitente hà le sue colpe dichiarate, basta, che'l Confessor soggionga; *te absoluo.* per la medemma raggione, come insegna S. Thomaso. 3 *p. quest.* 84. *art.* 3. Però se s'assoluesse l'Inuito; ò pure, chi non chiedesse dalle Censure incorse l'assoluezza, all'hora deu'espressare il Giudice la specie di quella; dallaq; assolue; cioè se dalla scommunica, dire, t'assoluo dal legame di essa; & essendo il Reo da più scom-

Suario.

S. Thom.

scōmuniche ligato per più cause, nō solo deue la specie della Cēsura espressare, mà d'auantaggio la caggione, per laq; v'incorse, E. G. t'assoluo dalla scommunica nellaq; incorresti, per hauer percuosso il Chierico; il che non facendo, non si puotrebbe sensibilmente determinare la significattione della parola, *t'assoluo.*

Hugol. 2 Il contrario tiene Hugolino *tab.1.c.23.* asserendo esser bastante la parola *te absoluo*, senza espressare esteriormente la specie, ne'la caggione; perche per l'intentione del Giudice, la parola, *te absoluo*, è determinata à quella Censura, dallaq; Egli intende assoluere.

3 All'opposto Siluestro. *verbo assolutio. 2. §. quantum est.* dice, ch'essendo la parola, *te absoluo* indifferēte, si può à diuersi, e varij significati cōtrahere, ò alle pene; ò alle colpe; ne basta, che l'intentione del Giudice la determini interiormente; imperciochè sicome l'assoluezza è sensibile, altritanto la determinattione; E con questo s'hà resposto all'argomento d'Hugolino.

Siluestro Et à lo di Siluestro, dico, che determinando il Reo la Censura, dallaq; chiede l'assoluezza, già la determinattione della

la parola, *te absoluo* è determinata à tal pena sensibilmente.

Se sia di necessità, che l'assoluttione dalla Censura sia con parole, ò dar si puossa con authentica scrittura?
Domanda IX.

1 RESposta. Anch'ella puossi con scrittura donare. Sayro. *lib.2. cap.21.n.* 12. la raggione; perche solamente si ricerca, che'l Giudice manifesti l'intentione d'assoluere, il che far si può con qualsiuoglia segno esteriore da se sufficiente à dichiarare l'intentione di quello.

Sayro.

2 Dissi, *da se sufficiente*, perche non basta, che'l Giudice parli con il Censurato, acciò si puossa giudicare assoluto, perche il parlare precisamente, non è segno da se sufficiente à dichiarare l'intentione assoluente. *cap. cum consideres. & cap. si aliquando, de sent. excom.* talmente, che se dicesse il Prelato, s'io raggiono con H. scommunicato, intendo assoluerlo; perche (come dissi) il semplice parlare non è segno sensibile da se proportionato à tal effetto; ne in questo alcuna forma di assoluezza s'osserua. *Clementina vlt. eod. tit.*

cap. cum consid. ca. si aliquando.

Clemen. vlt.

tit. Però se il dicesse il Papa, valerebbe *ex ead. Clement.* poiche Egli non è tenuto la forma della Legge osseruare.

Delle condittioni, che da parte dell'assoluente si richiedono?
Cap. XIII.

Se l'assolattione dalla Censura data dal Laico nell'articolo di morte sia valida?
Domanda I.

1 RESposta. In mancanza del Sacerdote, in caso di necessità, cioè nell'articolo di morte, può il Chierico non Sacerdote, ò pure il Laico assoluerla; così insegnollo Siluestro. *verb. assolutio. n.* 8. Suario. *num.* 5. & Altri apportati da Sayro. *lib.* 2. *num.* 21. la raggione; perche quella potestà di giurisdittione può il Papa concedere, creder si deue, che in caso d'estrema necessità, Egli la conferisca, se dunq; può il Pontefice tal giurisdittione al Laico donare, cioè d'assoluere dalle Censure; si deue affermare, ch'in caso di necessità, (com'è l'articolo di morte) a quel la conferisca.

Siluestro
Suario.
Sayro.

2 E si conferma la predetta raggione, poi-

poiche nell'articolo di morte la Chiesa dà facoltà al semplice Sacerdote d'assoluere da qualunque peccato, ettiandio risernato, per esser Egli capace di tal giurisdittione nell foro penitentiale della Sacramental Confessione; dunque simil-mẽte dà potestà al Laico d'assoluere dalle Censure in tal necessità; per esser Egli di tal giurisdittione nel foro esterno capace; E bẽche, (come s'è detto di sopra) debba tal assoluente esser persona chiesiastica, almanco di prima Tonsura; ciò s'intende della facoltà da gl altri Prelati, e Giudici Chiesiastici al *ius* commune sottoposti, conferita; e non della potestà, che la Chiesa, cioè il Papa commette.

8 Il contrario insegnorono Paludano. *nel 4. dist. 20. art. 2.* Cornejo. *disp. 11. dub. 4.* Suario. *disp. 7. sect. 6. num. 6.* la raggione; perche conforme dice il Tridentino alla *sess. 14. cap. 7. de reformat.* la potestà d'assoluere è stata solamente à Sacerdoti cõceduta. Et in resposta contro la nostra raggione dice la Glosa. *cap. final. verbo. praeceperit;* ch'à Secolari, quãdo la Chiesa dà authorità in caso estremo, com'è l'articolo di morte; suol espressarla; come, che possa il Laico nell'articolo di

Palud. *Cornejo.* *Suario.* *Trident.* *Glosa.*

morte battezzare, l'esprime la Legge cap. necessitate de consecrat. dist. 4. non espressando dunq; la Legge in niun luoco tal potestà nel articolo di morte al Laico conceduta d'assoluere dalle Censure; segno è manifesto, ch'Egli non puossa.

cap. necessitate

Respondo. Esserui non picciola differēza in conferir il Battesimo, e nell'assoluere dalla Censura; conciosiache essendo quello appartinente al foro di Dio, la cui potestà è cōceduta à soli Sacerdoti; quādo poscia in caso di necessità puossa il Laico ciò fare, deue la Chiesa espressarlo; mà nell'assoluezza dalle Censure, appartinendo ella al foro Chiesiastico solamente, la cui giurisdittione può la Chiesa al Laico conferire; occorrendo articolo di morte, non è di necessità, che l'esprima; e solamente basta, che'l Pontefice puossa commetterla; poiche la necessità estrema non aspetta, che'l Superiore spieghi quello Egli può.

Et al Concilio Trident. respondo, che l'authorità d'assoluere nel foro penitentiario della Sacramental Confessione è solamente à Sacerdoti donata; ò se s'intende nel foro contentioso esterno, di-

co

co che i ſoli Sacerdoti, che godono tal giuriſdittione, quanto al *ius* commune, puoſſono ſenza dependenza della neceſſità, & in ogni euento aſſoluere dalle Cenſure.

Se nell' Aſſoluente ſi ricerca libertà acciò puoſſa validamente aſſoluere?

Domanda II.

1 RESposta affermatiua. *in cap. vnico de his, quæ vi, metuq; cauſa fiunt. in 6.* Cajetano. *verbo. excommun. caſu. 41.* Nauarro. *cap. 27. n. 125.* Sayro. *lib. 2. c. 21. num. 30.* ſi che l'aſſoluttione data per timore incuſſo, ſarrebbe nulla, il che s'intende quādo il meto cadde nell'Huomo costante; che ſono le minaccie di morte, di ferite, di percuoſſe, e ſimili, incuſſe dall'Huomo; perche ſe'l timore è da Dio, ò da paura interna, non la inualida, com'è lò per timore dalla diuina giuſtitia, ineſtato.

c. vnico. *Cajetano* *Nauar.* *Sayro.*

2 Euui vn argomento contro la noſtra dottrina; (s'io non erro) l'adduce Suario in queſta forma; perche chi dalla Cenſura aſſolue per timore incuſſo, ò intende aſſoluere, ò nò; s'intende, l'aſſoluttione è

Suario.

voluntaria, e per conseguenza valida: se nò; ella è inuoluntaria, non per il meto incusso, mà per difetto della volontà, che non v'acconsente.

Respondo; che l'assoluttione data per timor incusso non è inualida per difetto del volontario, poiche domentre la volontà assentisce, dir non si deue inuoluntaria, sicome persuade l'argomento, mà per Legge Chiesiastica, ciò disponendo in fauore della spiritual potestà; e quindi nel *cap. vnici de his, quæ vi. in 6.* sono scommunicati quelli, che con tal timore necessitano all'assoluezza gli Chiesiastici Giudici; che però il Conc. di Trento. *Sess. 25. c. 3.* contro tali incutienti, dice; *Ne fas esse, vt Magistratus compellat ad id ecclesiasticos iudices.* il che s'intende d'ogn'altro incutiente.

c. vnici.

Cõc Trid

3 Inferisco nel fine di questo Capitolo; che tutte quelle condittioni, quali dissimo di sopra appartenere à chi validamente può fulminar Censura, si deuono ancora intendere di chi può da essa assoluere; (proportionatamente parlando.)

Chi puossa dalla Censura dalla Legge non riseruata assoluere?

Domanda II.

1 RESposta. Ordinariamente può il Vescouo assoluerla. *cap. nuper. §. in secundo casu de senten. excomm.* la raggione l'adduce nell'istesso cap. Innoccen. III. perche non riseruandosi tal Censura la Legge, par che implicitamente à chi hà ordinaria giurisdittione, la conceda; e tali sono i Vescoui, Abbati, Regolari Prelati, il Capitolo sede vacante, quali godono dell'ordinaria giurisdittione nel foro contenttioso, come insegna Sayro. *cap. 19. n. 7.* e Suario. *sect. 3.* il medemmo può il proprio Parrocho. nell'istesso. *cap. nuper.* Deue nota, che'l Parrochiano non hà tal giurisdittione per Legge ordinaria, com'è là del Vescouo, mà per concessione almeno implicita dal Pontefice, nell'istesso. *cap. nuper.* che se ben'Egli non puossa ligar con Censure, può ad ogni modo assoluerle; il medemmo dico di qualunque Sacerdote, ch'hà potestà da peccati assoluere; poiche ben si può dir Egli proprio Sacerdote; alq; nell'istesso.

c. nuper.

Suario.
Sayro.

capit. nuper. si dà facoltà d'assoluere Suario. section. 4. numer. 8.

Suario.

Chi puossa dalla Censura dalla Legge riseruata assoluere? Domanda IV.

1 RIsposta. Può colui à chi è riseruata, & à chi dal Pontefice è commessa. cap. nuper, de senten. excommun. la ragione; perche à colui appartiene assoluere, à chi appartiene ligare; e quindi la Censura al Papa riseruata da lui, ò da chi gl'è commessa, può esser sciolta; ò s'è riseruata al Vescouo, Egli puotrà, ò l'Arciuescouo; & il Capitolo *sede vacante*, ò à chi sia commessa. Dissi, *l'Arciuescouo*, il che deuesi intendere per via di appellattione, ò in discorso di visita.

c. nuper.

Mà vediamo se l Vescouo può assoluere dalla Censura al Papa riseruata, quando il delitto è occulto?

2 Dico di sì; e solamente à suoi sudditi, sicome il Concilio Tridentino. *sess.* 24. spiega.

Cõc. Trid

E se la Censura è publica, e non può il suddito al Pontefice ricorrere? puotrà per auentura il Vescouo assoluerla?

Dico

3 Dico di sì. *ex cap. de catero, de senten. excommun.* quali impedimenti Nauarro. *cap. 27. n. 9.* ramenta. Il 1. Quando vi fusse nel camino periglio di morte. *cap. non dubium cognoscitur. c de catero. cap quod quis. quamuis, de sent. excommun* 2. la lunga infermità, quantunq; non periglios a. *cap. quamuis.*

c. de cęt. Nauarr. capit. non dubium. c. de cęt. cap. quod his. c. quamuis.

3 La Pouertà, & inopia. *capit. quod de his.* poiche niuno è obligato mendicare per cercar l'assoluttione; altrimente non fusse mendico; ò che puossa col mendicare la sua fameglia commodamente sostentare.

cap. quod de

4 La vecchaia. *cap. cognoscitur.* E l'età non matura. *cap. quamuis, siuè puerilis, siuè impuberibus, capit* 1. quali benche poscia alla puberta peruenuti; non son tenuti all'apostolica sede ricorrere. *cap. finali, de sentent. excomm.*

c. cognos. c. quamuis.

5 La fragilità del sesso, e tali son le Donne di qualunque condittione ellenò siano. *cap mulieres. cap. cognoscitur, de monialib. de senten. excommun.*

c. finali. cap. mulieres. c. cognos.

6 Chi è all'altrui potestà, e dominio suggetto, come il figlio di fameglia, & il seruo, quando non puossono senza pregiudittio, è scommodo del Padre, ò del Pa-

drone all'apostolica sede ricorrere. *cap. relatum, de sent. excomm.*

cap. relatum.

7 Chi hà cura d'anime, ò dominio temporale, per la di cui lontananza, & assenza i sudditi, e vassalli puotriano patir detrimento. *cap. ne pro dilatione, de pœniten. & remiss.*

c. ne pro.

8 La debbolezza per le forze delicate, colleq; non si puossa la fatica del camino soffrire. *cap. quamuis.* Al che si riduce il Cieco, il zoppo, &c. *cap. agnoscitur.*

c. quamuis.
c. cognoscitur.

Vltimo qualunq; altro impedimento leggitimo da giudicarsi ad arbitrio dell' Huomo prudente. Legge Sayro. *lib. 5. ca. 28.* e Nauarro. *lib. 1. consiliorum consilio. 8. de offio. Ordinarij.*

Sayro.
Nauarro

4 Nota, che se bene la Legge permettendo, che puossa il Vescouo per tali impedimenti assoluere dalle Censure all'apostolica sede riseruate, intenda dalla scommunica contro i percuotitori de' Chierici, nulla dimeno implicitamente di qualunq; altra Censura intende; come dice Nauarro nel luoco di sopra citato.

Nauarr.

5 Nota di più, che chiunq; da sopradetti impedimenti astretto, non puossa all' apostolica sede ricorrere, nò però è obligato mandar Procuratore, ò lettre per

otte-

ottenere tal assoluezza, mà immediatamente può al suo Vescouo far ricorso, come insegna Enriquez. *lib.9. de pœniten. cap.9. num* 1.

Enriq.

L'istesso dico del ricorso al Legato Papale, ò Nuntio Apostolico, cioè, che nõ sia di necessità ricorrerci, benche commodamente si puossa, conforme dice Auila, *de Censuris* 2 *p. disp.*1. *dub.*6. *vers.*4 & Enriquez. *lib.*7. *de matrim. cap.*9. *nu.* 1. la raggione; perche basta, che non puossa per detti impedimenti al Papa ricorrere, acciò puoss'Egli lecitamente fare al suo proprio Prelato ricorso; conciosiache tolta via la riserua, la potestà d'assoluere fà di nuouo ne' Vescoui ritorno; benche Nauarro senta il contrario.

Auila.

Nauar.

6 Egli è però vero, che cessando l'impedimento, l'è di huopo all'Assoluto appresentarsi al Papa, il che non facendo ricade nell'istesso fatto nella medemma Censura. Siluestro. *verbo assolutio.*3.*n.*16 Nauarro. *cap.*26.*num.*27. *in cap. eos, qui de senten. excommun.* ne ciò s'intende degl'Impuberi, come di sopra si è detto.

Siluestro
Nauar.
c. eos, qui.

7 Doue auertir si deue, non esser di necessità appresentarsi Egli medesimo all' apostolica sede, puotendo ciò fare per

Pro-

Caietano
Nauarro

Procuratore, come insegnò Caietano. *verbo excommunicat. cap.69.* e Nauarro. *cap.27.num 46.*

8 Inferisco dalle sopradette cose il medemmo, quando alcuno fusse nell'articolo di morte da inferiore Sacerdote da reseruati assoluto; imperciochè essando tal pericolo, è obligato l'Assoluto al Papa presentarsi, ò al Vescouo proportionatamente da chi era tal Censura, ò colpa riseruata; il che intendo, quando l'assoluezza fusse, da chi non haueua tal giurisditione; perche s'ella fù per virtù della Bolla Cruciata, Giubbileo, ò per altro particolar Priuileggio, benche non vi fusse necessità alcuna, non è obligato al Superiore per l'assoluezza appresentarsi.

Chi puossa dalla Censura dell'Huomo fulminata assoluere?
Domanda V.

FIN hora habbiamo discorso della Censura dalla Legge riseruata; hora dirremo della Censura riseruata dall' Huomo.

1 Resposta. Se la Censura non è riseruata,

ta, & è promulgata in generale, può non solo l'inferiore al Vescouo, cioè il Parocho, mà chiunq; semplice Sacerdote, ch'hà potestà di giurisdittione assoluerla. Soto. *nel 4. dist. 22. quest. 2. ar. 3.* Nauarro. *cap. 27 num. 14. in cap. ita quorumdam, de iudicijs n. 25.* Couarruuia. *in cap. alm. mat part. 1. §. 2. n. 4. & altri.* la ragione, perche essendo tal Censura simile à quella dalla Legge fulminata non riseruata, sicome da questa può il semplice Sacerdote assoluere, cosi parimente da quella; quindi nel testo. *in cap. frequentib. de constit.* si confirma vna scommunica fulminata dall'Arciuescouo contro i Chierici, che senza licenza ne' beneficij chiesiastici, s'intromettono, e si comanda, che per l'auuenire l'Arciuescouo, ò li Vesconi suffragani non presumano assoluerla, se prima quegli non hauranno sodisfatto; d'onde si caua, che non solo può assoluere dalla Censura chi fulminolla, mà ettiandio l'inferiore à quello, non essendo ella riseruata.

Soto.
Nauarro
Couarr.
cap. freq.

2 Il contrario insegnorono l'Abbate, Caietano, Hugolino, & altri seguitati da Suario. *disp. 7. section 2. num. 22.* la ragione;

Abbate.
Caietano
Hugol.
Suario.

gione; perche tal Censura essendo dall' Huomo, non si può assoluere, se non da chi promulgolla, ò dal Superiore, ricercandosi non minor giurisdittione ad assoluere, ch'à ligare.

Al che respondo con la sopradetta dottrina; supposto, che'l Giudice non riseruolla, tacitamente dà facoltà à qualunq; inferiore di puoterla assoluere; E si bene nel *c. inferior, dist.* 25. *c. verbum, de pœniten. dist.* 1. *cap. prudentiam.* §.6. *de offic. delegati, ad reprimendum. & cap. pastoralis.* § *propterea, de offic. ordinarij.* dicesi, che dalla Censura dall'Huomo niuno inferiore puossa assoluere; si deue intendere, ò quando è riseruata tal, ò pure promulgata non per modo di sentenza generale, mà particolare, cioè nominatamente contro tale Delinquente; da questa, dunque stando nel *ius* commune, niuno inferiore può assoluere; essẽdo che à colui appartiene sciogliere, chi puotè ligare. *cap. per tuas. & cap. sacro, de senten. excomm.* dissi secondo il *ius* commune; conciosiache per la Bolla Cruciata, ò per altro particolare Priuileggio puossi dall'inferiore assoluere

cap. inferior.
c. verb
cap. prud.
c. pastor.

capit. per tuas
c. sacro.

3 Da questa dottrina inferisco 1. che

dalla

dalla Censura fulminata dal Vescouo contro gl'Incendiatij niuno può, eccetto il Papa, assoluere; perche promulgata ch'ella è da chiunq; inferiore Prelato, alla sola apostolica sede tal assoluezza appartiene. *cap. tua nos, de sent. excomm.* l'istesso dico della Censura promulgata dal Vescouo, ò d'altro inferiore Prelato, confirmata dal Papa, dallaq; solamente può il Sommo Pontefice assoluere; conciosiache hauendola Egli approuata, è simile à quella da lui fulminata; se dunque dalla Censura dal Pontefice introdotta niuno inferiore può assoluere; cossì della già detta parimente.

capit. tua nos.

Delle conditioni appartenenti respetto à coloro, che puossonsi dalle Censure assoluere?
Cap. XIV.

S'acciò alcuno possa dalla Censura esser assoluto, debba à quella acconsentire?
Domanda I.

1 RESposta. Non è di necessità, e perciò si può assoluere il Matto, il Dormiente, l'Ignorante, anzi il Nolente, e non

sol

sol che non voglia, mà che positiuamen-
te repugni. S.Thomaso *nel 4. dist.* 18. *q.*2
*art.*1. Panormitano. *cap. ab excommuni-
cato & de rescriptis. num.*20. Sayro. *lib.*2.
*cap.*21. *n.*5. la raggione; perche la Cen-
sura non essendo colpa, mà pena, sicome
se ci può inuoluntariamente incorrere,
cossì senza consenso si può assoluere.

S.Thom. *Panorm.* *Sayro.*

2 Doue si deue col Cornejo al *dub.* 5.
auuertire, che lo Censurato ò sia dalla
Legge, ò pure dall'Huomo, due volit-
tioni può Egli hauere; l'vna, collaq; vo-
glia nell'error commesso, e nella sua
pertinacia durare, non solo nel presen-
te, mà anco nel futuro, e questo non si
può dalla Censura assoluere; perche es-
sendo la Legge, ò lo statuto (delq; par-
liamo) perpetua, la Censura imposta da
essa, ò da esso sempre dura; e sempre li-
ga, e perciò giamai puossi assoluere, du-
rante il delitto, e la contumacia; parlã-
do però dell'assoluezza da chi non hà il
ius sopra tal Legge, ò statuto, poiche se
l'hà, come il Vescouo sopra le sue Leg-
gi, & il Papa sopr'ogni Legge, puotrà as-
soluerla; conciosiache all'hora ciò facen-
do, dispensa consequẽtemente alla Leg-
ge; l'altra volittione, che può il Delin-
quente

Cornejo.

quente hauere, è quando vuol lasciar il delitto commesso, e la contumacia, non però domanda l'assolutione dall'incorsa Censura, questo, dico, che si può assoluere, quantunq; non voglia; la raggione, è la di sopra insinuata, poiche la Censura non essendo colpa, mà pena può à beneplacito del Giudice via togliersi.

5 Il medemmo dico, quando la Censura è dall' Huomo per sentenza particolare; mà si deue auuertire, che la sopradetta dottrina s'intende, quando chi assolue hà potestà ordinaria, & assoluta non pendente dal consenso dello Censurato; poiche nell' assolutione dalle Censure in virtù ò del Giubbileo, ò della Cruciata, ò per altro Priuileggio conceduto all'assoluendo, non si può il nolente assoluere; la raggione; perche l'vso di tal Priuileggio depende dalla volontà di colui, à chi detto indulto è concesso; quindi è, che s'Egli non se ne vuol seruire, non può il Sacerdote hauer authorità d'assoluerlo.

Se ne' casi predetti l'assoluttione data al nolente, non solo sia valida, mà ettiandio lecita?

Domanda II.

1 RISposta. 1. Parlando della Censura giustamente fulminata, (perche se fù ingiusta, non v'è dubbio, che si debba assoluere) regolarmente parlando, non è lecito assoluerlo, mà aggrauarlo con altri punittioni, à finche stimolato dalle pene, procuri il rimedio, e resipisca. *Argumento cap. clericos, de cohabitat. cleric. & mulier.* Però per cause raggioneuoli, può Egli essere assoluto, quantunq; nella sua nolittione perdurante; con tali condittioni. 1. Che ciò non cada in altrui pregiudittio, perche all'hora s'offenderebbe il prossimo, il che è cõtro la giustittia commutatiua. 2. Quãdo da tal assoluezza non nasce nella Republica scandolo, perche sarrebbe contro la Carità. 3 Che non segua contro la chiesiastica potestà disprezzo, perche sarria contro la giustittia legale. 4. Quãdo tal assoluezza si presume medicinale & in prò al Reo, altrimente sarrebbe con-

cap. clericos.

contro il fine intende la Chiesa nell'effetto di tal assoluttione.

2 Resposta. 2. Se'l Delinquente è ligato da Censura fulminata dalla Legge, può Egli esser licitamente assoluto, quantunq; non voglia; però con due conditioni. 1. che tal assoluezza sia per causa raggioneuole, come di sopra si è detto. 2. che l'assoluttione non sia dalla Legge ò riseruata, ò vietata, durante la contumacia, perche all'hora non puotrà niun Giudice inferiore assoluere, sol che il Papa à ogni Legge Superiore.

Delle cause dalle Censure escusanti? Cap. XV.

Due puossono essere le caggioni, che dalla Censura iscusino, il timore, e l'ignoranza, e di queste al presente raggiono; e primo del timore.

Se'l timore iscusi dalla Censura? Domanda I.

1 RESposta affermatiua; e parlo del timore cadente nell'Huomo costante; del q; dissi di sopra: dal che ne siegue,

che s'alcuno fusse sotto pena di Censura obligato sodisfare frà lo spatio di giorni otto, & in quel tempo s'Egli sodisfacesse, gli puotrebbe qualche graue danno, ò periglio nella vita, nell'honestà, e cose simili auuenire, sarrebbe dalla Cẽsura iscusato, se trà quel spatio di tempo non sodisfacesse. Azzorio *tom.1.lib* 1.*ca.* 11.*quest*.3. & è quasi commune sentimẽto di Leggisti. *tract. de Legibus*. la raggione; perche il meto cadente nell'Huomo costante iscusa dalla colpa, in quelle cose che non sono ab intrinseco male, dunq; maggiormenta iscusa dalla pena; nõn puotendoui esser pena senza colpa; il che quanto all'inciampare nella Censura, non solo si deue intendere del diuieto fatto per la trasgressione contro la chiesiastica Legge, ma ancora naturale, e diuina positiua; come insegnò Suario. *disp.4.sect.3.num.*14. Per esempio, se vi fusse fulminata Censura contro gli Homicidi, e Stupratori; non inciamperebbono in quella coloro vccidessero, ò stuprassero per timore cadente nell'Huomo costante; la raggione, perche in tal Censura non s'incorrerebbe per il trasgredimento contro la naturale, e diuina

Azzorio.

Suario.

Leg-

Legge, poiche ella non lo diuieta sotto tal pena, mà per l'inubidienza al chiesiastico precetto; s'eccettua però il caso, quand'il timore fusse dato direttamente indispreggio della Chiesa; se dunq; in tal caso contro esso non si pecca, per conseguenza tanpuoco nella detta pena s'inciampa.

2 Da quì inferisco col Nauarro nella somma. *cap.* 27. *num.* 63. che non inciampano nella scommunica fulminata contro gli fautori de Infedeli nella Bolla della Cena, coloro, che forzatamente vuocano sopra le Galere turchesce, perche ciò fanno per timor della morte, ò di graui, e tormentose percuosse; E benche alcuni Authori l'iscusino dalla Censura predetta, non però dalla colpa cõtro la Legge naturale. Con tutto ciò più veracemente dico, che siano anco dal peccato esenti; come lo defende Molina. *tom.* 1. *de iustitia. disp.* 115. Cordoua. nella somma. *quest.* 137. e Nauarro. *de restitutione lib.* 3. *cap.* 4. *dub.* 4.

3 Il contrario tiene Sanchez. *tom.* 3. *de matrimon. lib.* 9. *disp.* 31 *num.* 1. doue dice, che niun meto iscusa dalla Censura, ne' anco dalla colpa; e lo proua con il testo

Nauarr.

Molina
Cordou.
Naua.
Sanchez
c. sacris.

in cap. sacris, de his, quæ vi, metuq; &c. nelq; euui, che non è iscusato dal peccato, ne dalla scommunica chi per meto partecipa con lo scommunicato; & assegnasi la raggione. *in cap. si quis coactus. 22. quest. 5.* poiche Egli più amarebbe il corpo, che l'anima; dal che viene in conseguenza, che il timor della morte non iscusa dalla chiesiastica pena.

Si quis coact.

Respondo, che ò si deue intendere del timor lieue, non cadente nell'Huomo costante; ò se di questo, deuesi dire, quando il timor incusso sia in disprezzo della spiritual potestà; poiche essendo all'hora il trasgredimento intrinsecamente malo, non deue in niun caso dirsi lecito; e perciò sarria meglio muorire, che peccare.

Et alla raggione apportata del testo. *cap. si quis.* Dico, ch'iui parla del spergiuro, ilq; essendo da se peccaminoso, in niun modo, (quantunque per timor incusso) può, esser lecito; e quindi chi spergiurasse per timor della morte, maggiormente amarebbe il corpo, che l'anima; il che non procede nel nostro caso; ne è contro la dottrina data.

Se l'ignoranza iscusi dalla Censura?
Domanda II.

1 L'Ignoranza è di due maniere; vna inuincibile, vincibile l'altra; quella (secondo i moderni) è perlaq; alcun non sà quel tanto Egli è obligato osseruare, fatta la debita diligenza; l'altra è di tre maniere, affettata, crassa, e suppina; l'affettata è, perlaq; l'Huomo non vol sapere quello è attenuto sapere, per diffuggir gl'incommodi del precetto, & oprare senza rimorso di conscienza, cōforme à quel del Psal. *Noluit intelligere, vt benè ageret.* la crassa è quella, ch'hà la sua origine da pura neghittosità; e necligenza di sapere quel tanto è obligato sapere; la suppina è, quando per la souerchia attenttione, e sollecitudine, ch'hà l'Huomo à gl'molti affari, non attēde à quello è attenuto sapere; delleq; tre ignoranze, l'affettata è propriamente voluntaria, poiche l'altre due si dicono indirettamente voluntarie.

Psal. 35

2 Resposta. 1. l'ignoranza inuincibile iscusa dalla Censura dall'Huomo, quando l'ignorante non sia stato sufficientemente ammonito; e la Censura non so-

lo è nulla per l'ignoranza, ma ancora per non hauer preceduti i canonici monitori. Però se l'ignorante è stato prima ammonito, è valida tal Cẽsura, e l'ignoranza non iscusa; la prima parte è stata di sopra sufficientemente dalle precedenti dottrine prouata; e la seconda l'insegnano Nauarro.*tom.2.Consiliorum Consil.3. num 3. de senten. excomm. lib.5.* Couarruuia.*cap.alm. mat part.* 1. § 10. *num.* 7. e la Glosa. *in cap. Apostolico, verbo probabilis, de Clerico excommunicato ministrante.* la raggione di questa 2.p. è, perche da parte del Delinquente perdura la caggione sufficiente della Censura, ch'è la cnotumacia habituale, qual per l'ignoranza non si è tolta; dunque tal ignorante prima ammonito, e non pentito può validamente Censurarsi; benche nell'hora, che la Censura si promulga, Egli habbia sodisfatto; poiche all'hora la Censura non si fulmina per la perseueranza nel delitto, e nella habbituale contumacia, mà per l'inubidienza commese, quando auisato, non resipì.

Nauarro
Couarr.
Glosa

3 Doue nota, che tal Censurato non sapendo Egli esser tale, e perciò non osser-

osseruasse gl'effetti di quella, cioè l'astenersi dal fedel commercio, dall'vso de'sacramenti, &c. dir non si deue trasgressore; poiche l'ignoranza incincibile del comando iscusa dalla trasgressione di esso; come communemente tutti affermano.

Mà vediamo, se l'ignorante della scommunica, nellaq; incorse], incorra parimente in tutti gl'effetti della predetta Censura?

4 Risponde il Cornejo al dub. 3. della disp. vltima, che gl'effetti della scommunica sono di doi geni; altri immediatamente s'effettuano nel punto che vi s'in corre; com'è l'incapicità del beneficio, la mancanza della giurisdittione, la priuattione de'communi suffragi, e questi non dependono dalla notittia, ò ignoranza della Censura; altri poi sono, che mediatamente si contrahono, e dependendono dal precetto; come vietare, che lo scommunicato non prattichi nelle ciuili radunanze, &c. D'onde si caua che i primi effetti non s'impediscono per l'ignoranza della Censura; bensì i secondi; cossi l'insegnano Hugolino. *lib.* 1. *cap.* 9. *§.* 8. *num.* 5. Couarruuia nel

Cornejo.

Hugol.
Couarr.

luoco citato; la raggione; perche sicome la Censura incorsa nel predetto caso non depende dalla notitia, ò ignoranza di essa, cossi parimente i primi effetti numerati, essendo necessariamente annessi alla scommunica.

5 Resposta. 2 La medemma ignoranza inuincibile iscusa parimente dalla Censura dalla Legge. Couarruuia. *p* 1. § 10. *num.* 7. Soto. *uel* 4. *dist* 22 *ar*. 2. e communemente tutti l'approuano; la raggione è, perche l'ignoranza inuincibile iscusa dalla colpa, dunq; molto più dalla pena; tanto se l'ignoranza sia del fatto, quanto della Legge, imperciochè se l'ignoranza è del fatto, certa cosa è, che rende l'attione inuoluntaria in quanto alla sostanza; come s'alcuno vccidesse vn Chierico, pensando fusse qualche Fiera; ò se l'ignoranza sia in quanto alla circostanza del fatto; come chi vccidesse il Chierico, pensando fusse Laico, all' hora non inciampa nella scommunica. *cap. si vero, de senten excommun.* benche Egli non sia dall'altre pene ciuili contro l'Homicidi fulminare, esente. *Clementin. vnica, de consanguinit, & affinit.* Doue è iscusato dalla scommunica chi sposossi

Couarr.
Soto.
c. si vero.
Clement. vnica.

con

con la consanguinea, pēsando esser straniera, e l'insegna Nauarro nel Manuale. *cap.22 n.47.* Il medemmo dico, se l'ignoranza è della Legge. *cap. 2. de constitut. in 6.* poiche rende l'atto inuolontario, almeno quanto alla malittia; nel cui c. si deffinisce, che le Leggi Vescouali non ligano gl'ignoranti; E Sayro nel *lib 1. cap. 18. num. 27.* l'estende anco alle Leggi Papali.

Nauar.

cap. 2. de co. stit.

Sayro.

Se non solo l'ignoranza antecedente, mà ancora concomitante iscusi dalla Censura?

Domanda III.

1 L'Ignoranza concomitante si differentia dall'antecedente in questo, che quella talmente è causa del fatto, che senza essa l'operattione non si farebbe, E. G se per tal ignoranza s'vccidesse l'Amico, qual se conosciuto s'hauesse, non s'haurebbe vcciso; questa però talmente è causa del fatto, che senz' essa s haurebbe fatta l'attione, & è, quādo ignorantemente s'vccide il Nemico, qual se conosciuto s'hauesse, non s'harebbe rimasto oltraggiarlo.

2 Resposta. Anco l'ignoranza concomi-

tante

Suario. *Cornejo.* *S. Thom.*

tante iscusa dalla Censura. Suario. *disp.* 4. *sect.* 8. *num.* 8. Cornejo. *dub.* 2. la raggione; perche tal attione non è voluntaria, come insegna. S. Thomaso. 12. *quest* 76 *art.* 3. poiche acciò l'atto sia voluntario respetto all'obietto, ò circostanze, sia di bisogno precedere la notittia almãco interpretatiua del fatto, il che non può hauersi dall'ignoranza inuincibile; non essendo dunq; tal attione colpeuole, per conseguenza tanpuoco sia di Cẽsura capace; e quindi è, che l'error concomitante della persona rende ettiandio nullo il Matrimonio, come addottrina Sanchez. *lib.* 7. *disp.* 28 *num.* 6.

Sanchez. *Couarr.* *Hugol.* *Sayro.*

3 Il contrario asserisce Couarruuia. *cap. alm. mat.* 1. §. 10. *num.* 25. Hugolino. *tab.* 1. *cap* 9. *numer.* 8. Sayro. *lib.* 1 *cap.* 18. *num.* 20. affermando che l'Vccisor del Chierico, benche inuincibilmente creda esser Laico, con tutto ciò inciampa nella scommunica; la raggione; perche l'Vccisore del Chierico, che per l'ignoranza concomitante giudicollo Laico, hà volontà almeno interpretatiua d'oltraggiarlo; dunq; tal ignoranza non rende l'atto inuoluntario; la conseguẽza s'inferisce, e l'antecedente si proua; poi-

poiche dopò il fatto se ne compiace, il che è indittio manifesto della volontà interpretatiua, ch'hebbe nel farlo.

Responde il Cornejo, negando la conseguenza, perche la compiacenza hà dopò il fatto, non argomenta volontà attuale interpretatiua nell'attione, ma solamente volontà habituale; ch'è vna prontezza di volontà del fatto; E cosa certa è, che la volontà habbituale non è sufficiente al valido contrahimente della scommunica.

Cornejo

L'istesso dico, quando la Censura, è fulminata contro la trasgressione del precetto naturale, e diuino; e'l trasgressore per tal ignoranza inuincibile non habbia notittia del precetto chiesiastico, come insegna Nauarro nella somma. *cap.* 27. *num* 16. e Silnestro. *verb. excommun.* 2. *numer.* 6. cioè s'vno inuincibilmente non sapesse, la percussione del Cherico esser dalla Chiesa vietata, sapẽdo solamente esser communemẽte prohibita per Legge naturale, e diuina nelli precetti del Decalogo, tal battitore non inci amparebbe nella scommunica dalla Chiesa contro tali percutitori fulminata. *cap. si quis suaden. diab.* la ragione

Nauarr. Siluestro

ſcio del diuieto ciuile, benche ignorante del gaſtigo, e parimente degno della punitcione.

Inferiſco ancora, che s'alcuno batteſſe il Chierico, penſando eſſer Pietro, & il percuoſſo è Giouãni anchor egli Chierico, certo è, che inciampa nella ſcommunica, ſicome aſſeriſce Couarruuia. *num*.15.*verſ*.8. poiche tal ignoranza non rende il battente ignorante del Chierico, mà del nome della perſona; e la ſcõmunica è contro i battenti de'Chierici fulminata. *Lege, cum quis innocentem*. *§. iniuria. ff. de iniurijs.*

leg ecum quis

Mà che dirremo dell ignoranza vincibbile?
Domanda IV.

1 RΕſpoſta. Niuna ignoranza vincibile (della q; ſopra ſi è detto) iſcuſa dalla Cenſura, ò ſia ignoranza del fatto, ò della Legge. Suario. *diſp*.4. *ſect*.10. E dell' ignoranza affettata è coſa certa, imperciòche non iſcuſa in tutto dalla colpa mortale, ne'tanpuoco iſcuſerà dalla pena. Dell'ignoranza craſſa, e ſuppina, ſi perſuade con la medemma raggione, & è deciſo. *cap.* 2. *de conſtitut. in* 6. d'onde

Suario.

cap. 2. de conſtit.

ſi

si deu'osseruare vna regola generale, che quando l'ignoranza iscusa dalla colpa, iscusa parimente dalla pena, cio dalla Censura, quale solamente per la colpa mortale s'impone.

Di quelli casi, ne'quali la Censura sia nulla Cap. XVI.

1 Se bene per le dottrine antecedenti si puossa facilmente conoscere, quando la Censura è inualida, ò nò; con tutto ciò nel fine di questo trattato hò volsuto quasi in vn sommario mettere alcune regole generali, per lequali breuemente si può hauer notittia della validità, ò inualidità di esse.

In quali casi le Censure sono inualide? Domanda vnica.

Cornejo. *Sayro.*

1 RESposta col Cornejo. *disp.* 12. *dub. vn.* Sayro. *lib* 1. *c.* 16.

Il 1. è, quando colui contro chi fulminossi, era di tal Censura incapace; com'è il non battezzato, ò chi dell'vso della raggione sia mancheuole.

2 Il 2. quando chi fulminolla, non haueua

ueua giurisditione; ò per non esser Giudice spirituale leggitimamente eletto, promesso, &c. ò per hauere tal giurisdittione impedita, suspesa per qualche incorsa Censura; ò che la Censura non sia contro il proprio suddito; ò pure contro il suddito allegante il Giudice per sospetto, ò recusato dalla parte; similmente la Cēsura fulminata dal Delegato oltre l'intentione dal Delegante. E là contro l'Esente, ò priuileggiato fulminata; allaq; anco si riduce là dopò la leggitima appellattione promulgata; il che s'intende della Censura dall'Huomo, non dalla Legge.

3 Il 3. Quando il Giudice non hà intentione di ligare, benche promulga la Cēsura, allaq; anco si riduce la Censura fulminata dal Giudice, ch'hà l'vso della raggione occupato, cioè il matto, l'ebriaco, &c. l'istesso dico, quando la Censura si fulmina à istanza della parte, che non intende ligare il Debbitore; conforme anco là per il meto nell' Huomo costante cadente.

4 Il 4. Quando la Censura intolerabile error contiene; il che auuiene, quando il Vescouo fulmina Censura contro

l'os-

l'osseruanza della Legge naturale, e diuina, E. G. ti scommunico, se non rubbi, ò adulteri, &c. ò pure imponendo qualche cosa contro le Leggi humane; vietando cosa honesta, e comandãdo cosa impossibile; & in somma, se la causa è onninamente impertinente; e simili; la onde le predette Censure continendo errore intollerabile sono nulle.

Euui quì vna difficoltà, cioè se'l Giudice scommunicasse l'innocente, conforme le cose allegate, e prouate, e notoriamente innocente conosciuto, la Censura sarrebbe inualida?

5 Dico di sì, con il Panormitano, e Sayro *num.* 34. perche si bene si debba presumere, il Giudice diligentemente hauer il suo vfficio esseguito *capit. de senten. & re iudicata.* nulla dimeno doue notoriamente costa dell'innocenza, cessa la presuntione della giustitia. *cap. veritate manifesta. dist.* 8. E di tutte le predette inualidità s'hà detto ne' suoi luochi a bastanza.

Panorm. Sayro.

c. de sent.

c. veritate.

Notande intorno al Trattato delle Censure.

Cap. Vltimo.

NOta 1. che la Censura si diuide dall'Huomo, e dalla Legge; quella dicesi, quando è dal Giudice, ch'hà potestà di far Leggi, e statuti generali; questa, quando è per via di sentenza particolare, e nominatamente contro il tal Delinquente, d'onde auuiene, che quella è perpetua, e questa temporale;

Di più, tanto l'vna, quanto l'altra, ò è di sentenza lata, allaq; s'incorre nell'istesso fatto, ò comminatoria, allaq; non s'incorre prima della sentenza data; e si suol minacciare sotto pena di tal Censura in singolare. Però auertasi, che quãdo vi fusse dubbio, se la Censura sia di sentenza data, ò dà inferirsi, della seconda si deue intẽdere; poiche le cose odiose, deuonsi restringere, come dice Auila. *de Censuris. p. 2. dub. 2.* *Auila.*

Nota 2. che le caggioni della Censura sono quattro, efficiente, finale, materiale, e formale; l'efficiente è quello, che può imporla; la finale, l'acquisto del Fedele, à fin che lasci la contumacia, e

M resi-

resipisca, la materiale, ò è remota, ò prossima. quella, è il soggetto capace della Censura; questa è la caggione, perlaq; vi s'incorre, cioè la trasgressione; la formale, in somma sono gli monitorij, la citattione, e promulgattione.

Nota.3. che la giursdittione di fulminar le Cēsure hauuta per consuetudine, si può in qnanto à vna Censura, e non all'altre acquistare; nō essendoui trà esse necessaria connessione, ò dependenza; e ia consuetudine, ò prescrittione, che dà facoltà intorno à vn' attione, non la dona all'altra *Diana. p.5.T.9. Res.42.*

Diana.

4 Niun Laico di qualunq; condittione, bēche *Prencipe* assoluto, può al Giudice chiesiastico impedire, ò vietare, non promulghi le predette Censure; essendo tal diuieto &c. atto di spiritual giurisdittione, dallaq; sono i Laici, come insegna Portocarrero. *nell'allegattioni iurisdict. sanc. offic. n.47.* esenti.

Protocar.

5 Non può la Censura ligar i fanciulli prima de gl'anni della pubbertà, eccetto la scommunica. *cap. si quis suadente d.* Sanches, *de irregulaeit. n.2.*

ca. si quis suad.

Sanchio.

6 Le Censure locali non ligano i *Peregrini*, e viaggianti, tanto se sono dalla

Legge,

Legge, quanto dall'Huomo *cap. à nobis. de senten. excomm.* come auerte Layma. *p.1. cap.4. num.5.* poiche eglino non sono al *P*relato Diocesano suggetti.

cap.à nobis.1.
Layma.

7 La scommunica non può la communità ligare, E. G. vna Città entera, vn Colleggio, vna radunanza poiche il soggetto capace di quella, deu'esser l'Huomo determinato in particolare, designabile, e demostratiuo; benche la communità si puossa interdire, e si bene non si puossa vnitamente, e con vna sola Censura scommunicare, perche all'hora cadarebbe direttamente sopra la communità; può bensì scommunicarse diuisamẽte, cioè hora scommunicando dieci, hora venti nominatamente, fino che tutti Cittadini rimanghino scommunicati. Turriano. *lib.2.dub.2.*

Turrian.

8 Essendo la Censura contro la colpa mortale fulminata, deue il peccato esser perfetto, e consummato (parlando regolarmente) nel suo geno. *c.perpet. sanctoris, de elect. in 6.* Poiche le cose odiose si deuono restringere; quindi, è, che nella Censura contro gl'Heretici fulminata, non s'incorre, se non è compitamente volsuta; conforme là contro l'homi-

cap.perpetuæ.

cidio non liga per le sole ferite mortali, mà per la sopraggionta morte; quindi, se per miracolo il ferito non muorisse, non restarebbe il Feritor scommunicato. il Proposito. *3.p.q.1.dub.6.num.45.*

Proposito

9 Douēdo la scommunica cadere sopra il peccato mortale, quand'ella è di sentenza data, ò da darsi; essendo però essa comminatoria precisamente puossi per la colpa veniale minacciare, nō però per tal peccato fulminare Dian. *p.3.t.6.Res.66.*

Dianā

E quantunq; la scommunica minore si puossa per la colpa veniale, imporre, come dice Fabro. *nel 4. dist.25.q.1.disp.c.2.nu.51.* Si deue intendere, dice Hurtado. *n.42.* della scommunica dalla Legge, ò dall'Huomo promulgata generalmente, qual da qualunq; semplice Sacerdote si può assoluere, mà non dalla Censura fulminata dall'Huomo per sentenza particolare, perche douendo ella solamente dall'imponente esser tolta, sarrebbe la pena graue, e la colpa leggiera; benche può auuenire, dice Diana al luoco citato, che il precetto imposto di cosa leggiera, per qual che circostanza obligi poscia à colpa mortale, puossi all'hora validamente imporre; Il medemo

Fabro.
Hurtado
Diana.

mo dico della suspensione, & Interdetto, ne'q; tanpuoco per colpa veniale s'incorre, poiche la pena, e la colpa deuono bilanciarsi. Suario.*disp*.4.*sect*.10.*num*.8. benche Enrinquez nel *lib*.13. *c*.50. *nu*. 2. dica che si può l'Interdetto personale leggiero, come per vna settimana priuare dell'ingresso della Chiesa, per venial colpa imporre; l'istesso afferma Suario nel luoco citato dell'irregolarità, nella q; si può per veniale delitto incorrere; Quindi è, conchiude Diana. *p*.3.1.6. *Res*. 51. che quante volte l'ignoranza della Legge, del fatto, è l'impotenza iscusa dalla trasgressione del Canone dalla colpa mortale, iscusa ancora dell'incorso nella Censura, conforme alla dottrina del Cornejo. *disp*.3.*dub*.2.

Suario. *Enriq.* *Suario.* *Diana.* *Cornejo.*

10 Se bene non puossa il Giudice Chiesiastico fulminar Censura contro gl'atti interni, come si è detto al suo loco, può bensì punir con tal pena gl'atti esterni per difetto de gl'interni, quando l'atto interno è di sostanza dell'esterno; però senza l'attione esteriore non può punire l'interiore; sicome nõ può punire l'interiore; quindi è, che nõ può far giudittio dell'attione buona procedente da catti-

ua intenttione, come notò Suario.*nu.*18. Anzi se l'attione esteriore è di colpa veniale procedente dall'atto interiore mortale, tanpuoco può con Censura esser punito; Sanchez appo Portello *verb. excommun. num.* 11. perche la colpa esteriore sopra laq; deue la Censura cadere, deu'esser mortale. *Diana. p.* 1. *titol.* 9. *Res.*41.

Sanchez. Portello. Diana

11 Quantunque volte la Censura è fulminata contro l'operanti, non comprende i mandanti, ò Consulenti; sopra quali acciò la Cēsura cada, deuono esser spiegati nella pena con parole manifeste; poi che i mandanti, e consulenti rigorosamente non si puossono dire Operanti, ma solo quelli, che immeddiatamente oprano il delitto *cap. vlt. de pænis in 6.* cossi l'afferma Auila *p.* 2. *c.* 5. *disp* 3. *dub.* 2. *concl.* 1. benche Siluestro tenga l'opposto. *verb. excommun.* 10. Aggiongo, che quantunque la Censura anco sia contro Consulenti fulminata, non inciampano eglino in quella, se l'effetto non siegue, benche il consiglio sia stato efficace per detto effetto. Diana *p.* 5. *t.* q. *res.* 56. E di più dice, che la Censura contro battitori de Chierici fulminata, non s'incorre dal

c. vlt. de pen. Auila. Siluestro

Con

Consigliante, se'l battitore era apparecchiato vcciderlo, poiche all'hora consiglia il manco dãno, che respetto al maggiore si può dir buono; conforme la Censura contro Mandanti, e Consiglianti non s'incorre da loro, se prima di seguir l'effetto riuocorono il mandato, & il Consiglio, per il che'l'effetto non seguì; E siegue, che'l Consigliante non reuocando il Consiglio donato, e l'effetto seguendo, non per il dato Consiglio, ma per altra caggione, non inciampa nella Censura. *p. 3. tit.* 5. *resol.* 83. la cui opinione stimo probabile.

12 Quando vi fusse dubbio s'alcuno habbia nella Censura incorso, ò nò, deue à cautela procurar l'assoluezza, al manco sotto condittione; tanto se il dubbio è della Legge, come del fatto. *p.* 4. *t.* 3. *resol.* 35. e 36.

13 Nõ può il Prelato, nè il Giudice supremo, cioè il Papa imporre al Confessore, che sotto pena di Censura reueli alcun peccato nella Confessione manifestatoci. *de excep. Prælat. cap. dilect.* perche, come dice Tabienna nella somma delle somme *verb. excommun.* 2. *n.* 15. all'hora il Sacer- *Tabienn.*

 dore

si deu'osseruare vna regola generale, che quando l'ignoranza iscusa dalla colpa, iscusa parimente dalla pena, cio dalla Censura, quale solamente per la colpa mortale s'impone.

Di quelli casi, ne'quali la Censura sia nulla Cap. XVI.

1 Se bene per le dottrine antecedenti si puossa facilmente conoscere, quand la Censura è inualida, ò nò; con tutto ci nel fine di questo trattato hò volsut quasi in vn sommario mettere alcune regole generali, per lequali breuemente si può hauer notittia della validità, ò inualidità di esse.

In quali casi le Censure sono inualide? Domanda vnica.

Cornejo. Sayro.

1 Risposta col Cornejo. *disp.* 12. *dub. vn.* *Sayro. lib* 1. *c.* 16.

Il 1. è, quando colui contro chi fulminossi, era di tal Censura incapace; com'è il non battezzato, ò chi dell'vso della raggione sia mancheuole.

2 Il 2. quando chi fulminolla, non haueua

ueua giurisditione; ò per non esser Giudice spirituale leggitimamente eletto, promesso, &c. ò per hauere tal giurisdittione impedita, suspesa per qualche incorsa Censura; ò che la Censura non sia contro il proprio suddito; ò pure contro il suddito allegante il Giudice per sospetto, ò recusato dalla parte; similmente la Cẽsura fulminata dal Delegato oltre l'intentione dal Delegante. E là contro l'Esente, ò priuileggiato fulminata; allaq; anco si riduce là dopò la leggitima appellattione promulgata; il che s'intende della Censura dall'Huomo, non dalla Legge.

3 Il 3. Quando il Giudice non hà intentione di ligare, benche promulga la Cẽsura, allaq; anco si riduce la Censura fulminata dal Giudice, ch'hà l'vso della raggione occupato, cioè il matto, l'ebriaco, &c. l'istesso dico, quando la Censura si fulmina à istanza della parte, che non intende ligare il Debbitore; conforme anco là per il meto nell' Huomo costante cadente.

4 Il 4. Quando la Censura intolerabile error contiene; il che auuiene, quando il Vescouo fulmina Censura contro

l'os-

l'osseruanza della Legge naturale, e diuina, E G. ti scommunico, se non rubbi, ò adulteri, &c. ò pure imponendo qualche cosa contro le Leggi humane; vietando cosa honesta, e comandãdo cosa impossibile; & in somma, se la causa è onninamente impertinente; e simili; la onde le predette Censure continendo errore intollerabile sono nulle.

Euui quì vna difficoltà, cioè se'l Giudice scommunicasse l'innocente, conforme le cose allegate, e prouate, e notoriamente innocente conosciuto, la Censura sarrebbe inualida?

Panorm.
Sayro.

5 Dico di sì, con il Panormitano, e Sayro *num.* 34. perche si bene si debba presumere, il Giudice diligentemente hauer il suo vfficio eseguito *capit. de senten. & re iudicata.* nulla dimeno doue notoriamente costa dell'innocenza, cessa la presuntione della giustitia. *cap. veritate manifesta. dist.* 8. E di tutte le predette inualidità s'hà detto ne' suoi luochi a bastanza.

c. de sent.

c. veritate.

No-

Notande intorno al Trattato delle Censure.
Cap. Vltimo.

NOta 1. che la Censura si diuide dall'Huomo, e dalla Legge; quella dicesi, quando è dal Giudice, ch'hà potestà di far Leggi, e statuti generali; questa, quando è per via di sentenza particolare, e nominatamente contro il tal Delinquente, d'onde auuiene, che quella è perpetua, e questa temporale;

Di più, tanto l'vna, quanto l'altra, ò è di sentenza lata, allaq; s'incorre nell'istesso fatto, ò comminatoria, allaq; non s'incorre prima della sentenza data; e si suol minacciare sotto pena di tal Censura in singolare. Però auertasi, che quãdo vi fusse dubbio, se la Censura sia di sentenza data, ò dà inferirsi, della seconda si deue intẽdere; poiche le cose odiose, deuonsi restringere, come dice Auila. *de Censuris.p.2.dub.2.* *Auila.*

Nota 2. che le caggioni della Censura sono quattro, efficiente, finále, materiale, e formale; l'efficiente è quello, che può imporla; la finale, l'acquisto del Fedele, à finche lasci la contumacia, e

resipisca, la materiale, ò è remota, ò prossima: quella, è il soggetto capace della Censura; questa è la caggione, perlaq; vi s'incorre, cioè la trasgressione; la formale, in somma sono gli monitorij, la citattione, e promulgattione.

Nota. 3. che la giursdittione di fulminar le Cẽsure hauuta per consuetudine, si può in qnanto à vna Censura, e non all'altre acquistare; nõ essendoui trà esse necessaria connessione, ò dependenza; e la consuetudine, ò prescrittione, che dà facoltà intorno à vn' attione, non la dona all'altra *Diana. p.5.T.9.Res.42.*

Diana.

4 Niun Laico di qualunq; condittione, bẽche *Prencipe* assoluto, può al Giudice chiesiastico impedire, ò vietare, non promulghi le predette Censure; essendo tal diuieto &c. atto di spiritual giurisdittione, dallaq; sono i Laici, come insegna Portocarrero. *nell'allegattioni iurisdict. sanc. offic. n.47.* esenti.

Protocar.

5 Non può la Censura ligar i fanciulli prima de gl'anni della pubbertà, eccetto la scommunica. *cap. si quis suadente d.* Sanches, *de irregulaeit. n.2.*

ca. si quis suad.

Sanchio.

6 Le Censure locali non ligano i *Peregrini*, e viaggianti, tanto se sono dalla

Legge,

Legge, quanto dall'Huomo *cap. à nobis. de senten. excomm.* come auerte Layma. *p.1. cap.4. num.5.* poiche eglino non sono al Prelato Diocesano suggetti.

cap. à nobis.1.
Layma.

7 La scommunica non può la communità ligare, E. G. vna Città entera, vn Collegio, vna radunanza poiche il soggetto capace di quella, deu'esser l'Huomo determinato in particolare, designabile, e demostratiuo; benche la communità si puossa interdire, e si bene non si puossa vnitamente, e con vna sola Censura scommunicare, perche all'hora cadarebbe direttamente sopra la communità; può bensì scommunicarse diuisamẽte, cioè hora scommunicando dieci, hora venti nominatamente, fino che tutti Cittadini rimanghino scommunicati. Turriano. *lib.2.dub.2.*

Turrian.

8 Essendo la Censura contro la colpa mortale fulminata, deue il peccato esser perfetto, e consummato (parlando regolarmente) nel suo geno. *c.perpet. sanctoris, de elect. in 6.* Poiche le cose odiose si deuono restringere; quindi, è, che nella Censura contro gl'Heretici fulminata, non s'incorre, se non è compitamente volsuta; conforme là contro i homi-

cap. perpetuæ.

 cidio

cidio non liga per le sole ferite mortali, mà per la sopraggionta morte; quindi, se per miracolo il ferito non muorisse, non restarebbe il Feritor scommunicato. il Proposito. 3.p.q.1.dub.6.num.45.

Proposito

9 Douēdo la scommunica cadere sopra il peccato mortale, quand'ella è di sentenza data, ò da darsi; essendo però essa comminatoria precisamente puossi per la colpa veniale minacciare, nō però per tal peccato fulminare Dian.*p.*3.*t.*6.*Res.*66.

Diana

E qnantunq; la scommunica minore si puossa per la colpa veniale, imporre, come dice Fabro. *nel* 4. *dist.*25.*q.*1.*disp.* *c.*2.*nu.*51. Si deue intendere, dice Hurtado. *n.*42. dell'a scommunica dalla Legge, ò dall'Huomo promulgata generalmente, qual da qualunq; semplice Sacerdote si può assoluere, mà non dalla Censura fulminata dall'Huomo per sentenza particolare, perche douendo ella solamente dall'imponente esser tolta, sarrebbe la pena graue, e la colpa leggiera; benche può auuenire, dice Diana al luoco citato, che il precetto imposto di cosa leggiera, per qual che circostanza obligbi poscia à colpa mortale, puossi all'hora validamente imporre; Il medemo

Fabro.
Hurtado
Diana.

mo dico della suspensione, & Interdetto, ne'q; tanpuoco per colpa veniale s'incorre, poiche la pena, e la colpa deuono bilanciarsi. Suario.*disp.4.sect.10.num.8.* benche Enrinquez nel *lib.13. c.50. nu. 2.* dica che si può l'Interdetto personale leggiero, come per vna settimana priuare dell'ingresso della Chiesa, per venial colpa imporre; l'istesso afferma Suario nel luoco citato dell'irregolarità, nella q; si può per veniale delitto incorrere; Quindi è, conchiude Diana. *p.3.1.6. Res.* 51. che quante volte l'ignoranza della Legge, del fatto, è l'impotenza iscusa dalla trasgressione del Canone dalla colpa mortale, iscusa ancora dell'incorso nella Censura, conforme alla dottrina del Cornejo. *disp.3.dub.2.*

Suario. *Enriq.* *Suario.* *Diana.* *Cornejo.*

10 Se bene non puossa il Giudice Chiesiastico fulminar Censura contro gl'atti interni, come si è detto al suo loco, può bensì punir con tal pena gl'atti esterni per difetto de gl'interni, quando l'atto interno è di sostanza dell'esterno; però senza l'attione esteriore non può punire l'interiore; sicome nõ può punire l'interiore; quindi è, che nõ può far giudittio dell'attione buona procedente da catti-

Suario. sua intentione, come notò Suario. *nu.* 18. Anzi se l'attione esteriore è di colpa veniale procedente dall'atto interiore mortale, tanpuoco può con Censura esser punito; Sanchez appo Portello *verb. excommun. num.* 11. perche la colpa esteriore sopra laq; deue la Censura cadere, deu'esser mortale. *Diana. p.* 1. *titol.* 9. *Res.* 41.

Sanchez. Portello. Diana

11 Quantunque volte la Censura è fulminata contro l'operanti, non comprende i mandanti, ò Consulenti; sopra quali acciò la Cēsura cada, deuono esser spiegati nella pena con parole manifeste; poi che i mandanti, e consulenti rigorosamente non si puossono dire Operanti, ma solo quelli, che immeddiatamente oprano il delitto *cap. vlt. de pœnis in* 6. cossi l'afferma Auila *p.* 2. *c.* 5 *disp* 3. *dub.* 2. *concl.* 1. benche Siluestro tenga l'opposto. *verb. excommun.* 10. Aggiongo, che quantunque la Censura anco sia contro Consulenti fulminata, non inciampano eglino in quella, se l'effetto non siegue, benche il consiglio sia stato efficace per detto effetto. Diana *p.* 5. *t.* 9. *res.* 56. E di più dice, che la Censura contro battitori de Chierici fulminata, non s'incorre dal

c. vlt. de pen. Auila. Siluestro

Con

Consigliante, se'l battitore era apparecchiato vcciderlo, poiche all'hora consiglia il manco dãno, che respetto al maggiore si può dir buono; conforme la Censura contro Mandanti, e Consiglianti non s'incorre da loro, se prima di seguir l'effetto riuocorono il mandato, & il Consiglio, per il che'l'effetto non seguì; E siegue, che'l Consigliante non reuocando il Consiglio donato, e l'effetto seguendo, non per il dato Consiglio, mà per altra caggione, non inciampa nella Censura. *p. 3. tit.5.resol.* 83. la cui opinione stimo probabile.

12 Quando vi fusse dubbio s'alcuno habbia nella Censura incorso, ò nò, deue à cautela procurar l'assoluezza, al manco sotto condittione; tanto se il dubbio è della Legge, come del fatto *p. 4. t. 3. resol.* 35. e 36.

13 Nõ può il Prelato, nè il Giudice supremo, cioè il Papa imporre al Confessore, che sotto pena di Censura reueli alcun peccato nella Confessione manifestatoci. *de excep. Prælat. cap: dilect.* perche, come dice Tabienna nella somma delle somme *verb. excommun.* 2. *n.* 15. all'hora il Sacerdote

Tabienn.

dote è speciale Vicario di Dio, e il Pontefice è Ministro generale, e per conseguenza in tal geno è minore à quello. *cap. Studuisti, de offic. legati.*

c. Studuisti.

14 Nota, che non essendo la Censura incompossibile colla Grattia, può l'Huomo in Grattia esser da Censura ligato, com'afferma Cornejo *disp. 3. dub. vlt* poiche la Grattia solamente col peccato repugna, nò colla pena del peccato, e la Censura è pena di peccato; per cui si fulmina; quindi è, che tolto via il peccato per la contrittione, rimanga la Censura con la Grattia; Et è quando lo scommunicato si pente del commesso errore, prima di riceuere l'assoluezza, in tal caso è in grattia per la contrittione hauuta, & è ligato della precedente Cēsura, qual senza l'assoluezza via non si toglie.

Cornejo.

Anzi dico, che puossi nella Censura incorrere, non solo quando peccando è indisgrattia, mà se da principio fusse in grattia, e sia il caso: Quando il Padrone mandasse il seruo à percuotere il Chierico, e mentre il seruo si è incaminaro ad eseguire il comando, si pentisse il Padrone contrittionatamente, & acquistasse

stasse la grattia; però per la distanza del luoco non puotè al seruo la reuocattione intimare, d'onde ne siegue l'effetto, in tal caso il mandante incorre nella scommunica, e pure è in Grattia; poiche non hauendo Egli l'ordine reuocato, influsse moralmente in tal percussione.

15 Nota; che la scommunica minore non è Censura distinta dalla maggiore, mà in questa contenuta; poiche essendo la minore altresì scommunica, deue alla maggiore ridurse; quindi quantunq; ella sia pena chiesiastica, non è in tanto destinta specie di Censura.

Delle Censure, nelleq; inciampano quelli impediscono à Regolari le caritatiue elemosine. Vede Lezzana. *nel mare magnum* de'Carmelitani. *numer.* 404. *Lezzara*

Fine del Trattato delle Censure incommune

COM-

COMPENDIO

O PVRE TAVOLA

DEL TRATTATO DELLE CENSVRE in commune.

Capitolo I.

1 LA Censura non è altro, che vna pena chiesiastica del foro esterno, colla q; il battezzato è punito nella priuattione de' spirituali beni, à finche lasci la contumacia. Dicesi, *pena*, onperche non se c'incorre senza colpa. Dicesi *chiesiastica*, à differenza delle pene ciuili. Dicesi *del foro esterno*, à differeeza delle pene inggionte nel foro della Sacramental Confessione. Dicesi, *colla q; il batiezzato è punito*, perche non liga li non battezzati. Dicesi *nella priuattione de spirituali beni*, à differenza delle pene corporali, che tal volta inggionge à trasgressori la Chiesa. Dicesi, *à finche lasci la coutumacia*, essendo questo il fine del fulmine della Censura; quindi è, che via tolta la contumacia,

non

non si differisce l'assoluezza. *fogl* 1. *e* 2. *num.*1. *& seq.*

1 Tre sono le specie della Censura, Scommunica, Suspensione, & Interdetto; poiche l'Irregolarità non è Censura, mà solamente pena chiesiastica; e si riduce alla suspẽsione, alla q; ancora la Depositione, e Degradattione, & all'Interdetto la Cessattione *à diuinis fogl.* 3 *e* 4 *n.*1. *e seq.*

3 Chi è da Censura ligato, esercitando i Sacri Ordini, diuien tãtosto Irregolare; però amministrando in questi, non incorre in nuoua Irregolarità. *fogl.* 5. *nu.*2.

4 Colui nella Irregolarità incorse, non può per la Bolla Cruciata esser habilitato all'esecuttione de'Sacri Ordini; benche alcuni vogliono, che può essere in virtù di quella assoluto *fog* 5. *e*6. *n.*1. *e* 2.

Capitolo II.

5 Non ricerca la Censura Determinate parole nel suo fulmine; che però il mutulo può fulminar Censura. *fogl.*6. *nu.*1. *& sequenti.*

6 Deue bensì espressare la specie della Censura con parole espressiui, e non generici, e non solo la specie generale, mà

ettian-

ettiandio la particolare; quando però tal spccie subalterna hà le infime; conforme è la suspensione; mà nò già nella scommunica. *fogl.* 8. *n.* 1.

7 Puossi bensì ella condittionatamente fulminare, & all'hora non liga, fin tanto la condittione si comple; altrimente non fusse per l'appellattione antecedente sospesa; mà non già per la permuta del foro. *fogl.* 10. *num.* 1. *& seq.*

8 Può il Creditore prolongare al Debitore il termine dal Giudice donatocci, e non incorre nella Censura, compita la condittione; ne'tanpuoco compito il termine prorogato. *fogl.* 14. *n.* 3.

9 Se'l Giudice muorisse prima di compirsi la condittione, non inciamparebbe il Debitore nella Censura, se venuto il termine prefisso non sodisfacesse; il medenmo è, se'l Giudice fusse assonto, ò l'vso della giurisdittione hauesse impedito, e simili; il contrario poscia, se fusse deposto, e prima di compirsi la condittione di nuouo alla pristina dignità restituito, onde la fulminata prima Censura non reuiuisce giamai. *fogl.* 16. *nu.* 1.

10 La Censura sotto condittione non spirante in punto col tempo, non liga

il

il Debitore venuto ch'è detto tempo, se'l Giudice all'hora sia da Censura incorsa ligato; ligherà però tolto, che sarà del Giudice l'impedimento; All'opposto poscia, s'ella è fulminata sotto condittione spirante in momento col tempo. *fogl.* 16. *n.* 1. *& seq.*

11 La Censura sotto condittione dell'istessa Censura, se cade nel sogetto atto nato à contraherla, E. G. vi scommunico, ò vi suspendo, cadendo quella nel Laico, e questa nel Chierico, è valida; Al contrario poi se sia sotto forma disiuntiua fulminata, cadente sopra l'istessa persona, per esempio, scommunico, ò suspendo N. il che non s'intende, quando il Giudice intenda con vna di quelle ligare; Anzi basta, che'l Reo medesimo la determini. *fogl.* 18. *n.* 1. *& seq.*

12 La Censura sotto disparata, & impertinente condittione di preterito, ò di presente, è valida, se la condittione si è verificata, altrimente nò; *fog.* 21. *n.* 1.

13 E; s'ella è di futuro necessario, ligà non solo compita la condittione, mà dall'istesso punto si promulga; Al contrario poi, s'è di futuro contingente. *fogl.* 21. *nu.* 2.

Ca-

Capitolo III.

14 Non solo per Legge Chiesiastica, mà ancora naturale, e diuina, deue alla Cẽsura precedere il monitorio, e però per delitto puramente passato non puossi fulminare, altrimente non hauesse al futuro relattione; il che s'intende, quando la Censura è dall'Huomo, non dalla Legge. *fogl* 23.*num*.1.

15 E perche la Censura dall'Huomo può essere in due maniere, ò comminatoria, ò per sentenza data, deue alla prima, precedere il monitorio formalmente distinto, mà alla seconda basta, che sia virtualmente, racchiuso nella medemma Censura. *fogl*. 24. *num*. 2.

16 Chiunque incolpabilmente è inconsapeuole della Censura, in quella non inciampa; d'onde siegue, che tre monitorij, ò vno per tre, ordinariamente deuono la Censura precedere. *fogl*. 25. *num*. 3. 1.

17 E deuonsi fare con interpolattione almanco di giorni sei. E può il Prelato in caso di necessità restringerli à breue tempo, anzi à puoche hore. *fogl*. 26. *n*. 1. *& seq.*

E quan-

18 E quantunq; prima de' monitorij fusse certo il Prelato, che'l Reo non sarrebbe vbidiente à quelli; non deue tralasciar di premetterli. *fogl. 30. n. 1. & seq.*

19 Certa cosa è, che scommunica, e pena discommunica siano differenti; quindi è, che la 1. liga nell'istesso fatto, però la 2. ricerca nuoua sentenza, allaq; non è di huopo preuio monitorio formalmente destinto. *fogl. 32. nu. 1.*

20 Colui ligato da qualunq; Censura dalla Legge, può per il medemmo delitto esser ligato dall'Huomo, precedente il Canonico monitorio, quale è di mestiere farsi in presenza de' veraci testimoni; conforme anco la citattione farsi personalmente contro chi deuesi la Censura pronunciare, quand'Egli puossi commodamente citare, altrimente nò. *fogl. 36.*

21 E detti preuij monitorij talmente sono di necessità, che nè tanpuoco può il Pontefice trascurargli senza necessità, come anco i Regolari Prelati. *fogl. 40.* Quantunq; il Reo acconsentisse al detto tralasciamento; e grauemente peccharebbe il Prelato. *fogl. 40. e 41.*

22 Dissi senza necessità, imperciochè nelle necessitose vrgenze puossonsi tra-

lasciare,

lasciare, mà non già il semplice auiso, il di cui discordamento renderebbe inualida la Cēsura; eccettuati però alcuni casi, neq; necessariamente deue il trino monitorio antecedere, come la scommunica contro il partecipante con lo scommunicato, &c. *fogl.* 42.

Capitolo IV. V. VI. VII.

23 Se la Censura è dalla Legge, non è di mestiere promulgarla con scrittura, bensì s'è dall'Huomo; e che in sua presenza si legga, soggiongendo il Giudice approuarla. *fogl.* 47. *& seq.*

24 Deuesi denunciare colui incorse nella scommunica dall'Huomo dall'istesso Huomo, mà in quella dalle Legge commune deue dall'Ordinario del luoco, nel cui territorio peccò, denunciarsi, alla q; deue anco la necessaria citattione precedere. *fogl.* 51. *e seq.*

25 Non puossi senza precedere colpa mortale la Censura denunciare, qual deu'esser propria, e nò aliena, il che non s'intende dall'Interdetto generale; conforme ne'tanpuoco per gl'atti puramente interni fulminare. *fogl.* 53. *e seq.*

Essen-

26 Essendo la Censura introdotta dalla militante Chiesa, niuna euui per diuina Legge *fogl 64. e seq.*

27 E colui può fulminarla, 1. che sia battezzato 2. ch'habbia l'vso della raggione. 3. che sia Viatore. 4. Maschio, e d'ordine Chiericale, almanco di prima Tonsura; al che può il Papa dispensare, nò i Vescoui; e tal Chierico non sia coniugato. *fogl. 66. e sequenti.*

Capitolo VIII.

28 Il Giudice Chiesiastico notorio scommunicato dichiarato non può validamente fulminarla, ò pure publico percuotitor de'Chierici; però s'Egli fusse tollerato, benche notorio, puotrebbe validamente, mà nō lecitamente; l'istesso è, se fusse secretamente scommunicato; il che s'intende, quando la suspensione cade sopra la giurisdittione, non sopra l'Ordine. *fogl. 71. e seq.*

29 Il Vicario del Vescouo nella giurisdittione per incorsa Censura impedito; non può la sua eseguire, conforme anco il Delegato respetto al Delegante; & il Vicario del Vescouo cattiuato, ò pure

 folle,

folle, sospetto, e dalla parte rifiutato ò in somma per l' appellattione antecedente. *fogl. 73. e seq.*

30 Se'l Giudice fusse stimato tale, non essendo in realtà tale, è la Censura da lui fulminata valida, s'egli hebbe intentione di ligare; sicome la Censura à istanza della parte fulminata, non obliga oltre l'intentione di essa parte; quindi la Censura solamente per caggionar timore minacciata, non liga il trasgressore. *fogl 75.*

31 Ella solamente contro il proprio suddito, regolarmente, si può fulminare; che però niuno può se stesso ne'in generale, ne in particolare Censurare direttamente; bensì se'l Prelato partecipasse con lo da lui scommunicato, ò nella Chiesa da lui interdetta celebrasse. *fogl. 76. e seq.*

32 Ne il Consiglio, ò Capitolo può contro se medesimo fulminarla, quantunq; puossa contro qualche persona dal medemmo Consiglio, ò Capitolo *fogl. 77.*

33 Ne'tanpuoco il Vescouo Suffraganeo Censurare l'Arciuescouo, quantunq; nel territorio di esso delinquente; puotrebbe bensì contro l'Arciuescouo non suffra-

fragante, e nel di lui territorio peccante. *fogl.* 78.

34 Ne può il Pare promulgar contro il Pare pena di Censura; ne'tanpuoco il Prelato contro il Suddito in causa propria; altrimente non fusse per euitare l'ingiuria irrogataci; à che la causa fusse si notoria, che negar non si puotesse *fogl.* 78.

35 E la Censura per timore cadente nell'Huomo costante fulminata, è inualida nell'istesso fatto. *fogl.* 80.

Capitolo IX.

36 S'acquista dunq; la predetta giurisditione per più maniere. 1. per Elettione. E sono tutti quelli hanno ordinaria giurisdittione; si che puossono quella delegare; cioè il Papa, i Nuntij *A*postolici, i Patriarchi, Vescoui e lor vicarij, e tutti Regolari Prelati, &c. *fogl.* 81. 2. Per delegattione; nellaq; impedita la giurisdittione del Delegante, riman anco là del Delegato, altrimente prima dell'impedimento non fusse la causa delegata cominciata; (l'Inquisitori eccetti la de'q; giurisdittione non finisce con la morte

del Papa delegante *fogl* 84.) Ne il Delegato può la sua giurisdittione ad altri suddelegare, regolarmente parlando; benche tal volta puossa, ò per commissione dal Delegante, ò per Priuileggio. *fogl.* 85. 3. Per consuetudine, ò perscrittione, & all'hora tal giurisdittione non è dalla consuetudine conceduta, mà dal Pontefice, ch'à quella consente. *fogl.* 85. 4. Per Priuileggio ò generale, ò particolare. *fogl. ibid.* 5. Per delitto commesso nel proprio territorio, per cui il Delinquente diuien tantosto al Giudice suggetto, altrimente il Delinquente non fusse assolutamente esente, come sono i Religiosi Regolari. *fogl. ibid.* 6. Per voluntaria suggettione; acconsentendoui però il proprio Gindice. *fogl.* 86. 7. Per titolo presonto conggionto col commune errore; e quindi la Censura fulminata dal schiauo eletto Giudice, stimato però libero non è inualida *fogl. ibid.*

37 Si risolue, dunq; la Censura vna dalla Legge, l'altra dall'Huomo; e per questo nome Legge s'intende statuto, Decreto, Canone, ò sia dal Papa, ò dal Vescouo, ò da qualunq; altro Prelato; però là dall'Huomo è per via di sentenza ò generale,

rale, ò particolare non durante per sempre. *fogl.* 87.

38 Quindi è, 1. che là dall'Huomo deuesi per trascorsi delittti fulminare, mà là dalla Legge, anco per gl'eccessi da venire; 2. la Censura dall'Huomo richiede preuio monitorio, non là dalla Legge. 3. là dall'Huomo non si deue in giorno festiuo fulminare, bensì quella dalla Legge. 4. la Censura dall'Huomo richiede nella sua publichezza authentica scrittura, non là della Legge; dallaq; può l' inferiore, se non è riseruata, assoluere, mà non da quella dall'Huomo. *fogl.* 88.

39 Acciò, dunq; oblighi la Legge, due condittioni necessariamente si richiedono; la 1. che sia à bastanza promulgata, 2. che sia dalla maggior parte de' Sudditi riceuuta *fogl.* 89.

Capitolo X.

40 Non può il Vescouo stando fuor del suo territorio contro i proprij sudditi fulminar Censure, altrimente non fusse stato ingiustamente fuor di quello via cacciato; ò quando il delitto del suddito fusse notorio; ò pure, che il Prelato Dio-

cesano v'acconsenta. *fogl 90.*

41 Può bensì Egli contro il Suddito straniero nel suo territorio delinquente fulminarla; non però se coluì in altrui territorio fuggisse, altrimente non fusse stato prima della fugga canonicamente citato, ò à istanza del Vescouo nel di cui territorio defettò, citato dal proprio Pastore, il che s'intende della Censura dall'Huomo, poiche s è dalla Legge, liga ettiandio i non sudditi in qualunque territorio delinquenti. *fogl. 92. e seq.*

42 *D*'onde s'inferisce, che puossono i *R*egolari Prelati i lor sudditi Censurare in qualunq; parte eglinò fussero, come anco prenderli, e ligarli senza darne parte à gl'Ordinarij de luochi *fogl 95.*

43 Nota, che fulminando l'Arciuescouo Censura in generale, non comprende in essa i suffragani, mà solamente i proprij Diocesani. *fogl. 96.*

44 Può altresì il Vescouo fulminar Censura contro il proprio suddito, in altrui territorio morante, hauendo prima delinquuto nel suo *fogl 96*: Conforme puotrà Egli ancora procedere con le dette pene contro il suddito fatto straniero, se la causa, per laq; la Censura si fulmina, sia

sia nel suo territorio, tanto s'ella è per modo di statuto, quanto di sentenza particolare *fogl.*98.

41 All'opposto dico, se vi fusse scommunica fulminata contro qualche delitto per statuto generale, non v'inciamparebbe chi cominciato il delitto nel proprio territorio, lo consummasse nell'altrui. *fogl.*99.

46 Dell'istessa maniera, che non può il Vescouo Censurare il proprio suddito morante in straniero territorio, & iui delinqnente; altrimente dopò il delitto tornasse nel proprio territorio del suo Prelato. *fogl.*101.

47 Ne tanpuoco può il Diocesano Prelato punire il delinquente in luoco esente quantunque nel proprio territorio, mà solamente quello hà in detto luoco ordinaria giurisdittione. *fogl.* 102.

48 Si come non puo il Vescouo citare il proprio suddito nell'altrui territorio morante, altrimente non hauesse nel proprio territorio defettato, e nel straniero fuggitosene, perche puotrà all'hora nel suo territorio citarlo *fogl.*103.

49 E puotrà d'auantaggio, promulgar Censure comprendendo i proprij sud-

diti, benche altroue moranti per euitare i futuri eccessi. *ibid.* 104.

Capitolo. XI. XII. XIII.

50 Non è lecito di notte fulminar la Censura, benche in tenebre promulgata ella sia valida; dell'istessa maniera la Censura dall'Huomo non si deue di giorno feriato, mà feriale pronunciare. *fogl.* 105.

51 Non si puossono il Morto, li non battezzati, e l'incapaci dell'vso della raggione ligare con Censure; quindi è che i Fanciulli non sono nell'Interdetto generale ò particolare, ò personale compresi; benche durante la Censura all'vso della raggione peruenissero. *fogl.* 107.

52 Ne'da parte del Delinquente si ricerca necessariamente speranza d'emenda, che però il pertinace può validamente Censurarsi. *fogl.* 115.

53 Si richiede in tanto inferiorità nel Censurando; quindi il Papa da niuno può esser Censurato, sol che dal Concilio generale; & i Reggi, e gl'Imperatori solamente dal Pontefice. *fogl.* 118.

54 Se le Censure sono della medemma specie puossono nell'istesso soggetto cadere

dere, quantunq; per il medemmo delitto; la onde chi battesse due volte il Chierico, benche con vna sola percuossa, incimaparebbe in due scommuniche.
fogl. 120. *e seq.*

55 Dalche raccoglio, che s'alcuno trasgredisse la Legge vietante alcun fatto sotto pene di Censure, il cui diuieto hauesse più circostanze di specie differenti; E.G. chi sepellisse il publico Vsurario scommunicato in luoco Interdetto, inciamperia in tre scommuniche. *fogl.* 125.

56 L'assoluezza dalla Censura può esser tanto dall'Huomo, quanto dalla Legge può essere assoluta, e condittionata; à cautela, e à reincedenza. *fogl.* 127.

57 Cessando la caggione della fulminata Censura, non cessa la Censura prima dell'assoluezza *fogl.* 129. Ne'per lo scommunicato contrito si puossono li communi suffragi à nome della Chiesa offrire, *fogl.* 132 Bensì i particolari di ciascun Fedele, quantunq; non sijno determinatamente, & in particolare à quello applicati. *fogl.* 134. 136.

58 La Censura imposta sotto condittione si toglie, toltauia la condittione. *fogl.* 139. N'è di necessità osseruar forma

deter-

determinata di parole nell'assoluezza dalla Censura; nel laq; non è di mestiere espressar la caggione dell'incorsa Censura; è di huopo bensì, quando il Delinquente fusse da più Censure ligato, e solamente s'assoluesse da vna, rimanendo l'altre altrimente vna fusse à maggior Giudice riseruata, perche assoluendo l'altre, non è bisogno spiegar la caggione. *fogl.* 139.

59 Se il ligato da più Censure domanda l'assoluezza d'vna di quella, tacendo l'altre, non è necessario, che l'assoluente espressi la specie, dallaq; assolue; ad ogni modo il Prelato assoluendo da vna Censura, e non dall'altre, deue esprimere la specie di quella; e se le Censure sono dell'istessa specie, espressar altresì la caggione, perlaq; s'incorse. *fogl.* 141. L'assoluezza dalla Censura si può dare ò con parole, ò con scrittura, ò con qualunq; esterior segno; e non è sufficiente, che'l Giudice raggioni con lo scommunicato, acciò si dica assoluto. *fogl* 143.

60 Mancando il Sacerdote nell'articolo di morte, può il Secolare, & il Laico assoluere dalla Censura. *fogl.* 144.

E l'assoluezza deu'esser libera, e non per in-

incusso timore. *fogl.*147.

61 Può dalla Censura dalla Legge non riseruata, ordinariamente, chi hà potestà di giurisdittione ordinaria assoluere, & anco qualunq; Sacerdote, ch'hà potestà d'assoluere da peccati; mà dalla riseruata può solamente colui, che fè la la Legge, come dalla del Papa egli solo, ò da chi è commessa, quando però è publica, che se sarrà secreta, puotrà il Vescouo. *fogl.*149.150.

62 E quantunq; sia publica, può in alcuni casi, e per giusti impedimenti il Vescouo assoluerla, le quali sono i seguenti. 1. il periglio di morte per il camino. 2. la lunga infermità. 3. l'inopia. 4. la vecchiaia, e l'età non matura. 5. la fraggiltà del sesso. 6. la seruitù, e suggettione. 7. la cura d'anime, e dominio ciuile. 8 la debbolezza per le forze delicate. *fogl.* 151.

63 E chi fusse in sì fatta maniera impedito, non è obligato à Legati, e Nuntij Apostolici per tal assoluezza ricorrere, mà al proprio Vescouo, ne'tanpuoco mandar procuratore, ò lettre alla Sede Apostolica. *fogl.* 152.

64 Dalle Censure poscia dall'Huomo fulminate, non riseruate può altresì chiũq;

Con-

Confessore dall'Ordinario approuato assoluere, quando è per modo di sentenza generale, conciosiache, s'ella è per sentenza particolare (stando nel ius commune) niuno, eccetto chi fulminolla, può assoluerla; altrimente non s'assoluesse per alcun priuileggio. *fogl.* 154.

65 Eccettuando in tanto la scommunica dal Vescouo contro gl'Incendiarij fulminata, dallaq; il solo Papa può assoluere; conforme ancora dalle Censure de Prelati inferiori dall'Apostolica sede confirmate. *fogl.* 156.

Capitolo VIX.XV.XVI.

66 L'assoluezza dalla Censura può cadere sopra chi hà l'vso della raggione occupato, com'è il Matto, il Dormiente, & anco il Nolente, mà non già sopra quello, che vuole nella indurata contumacia perdurare; tanto se la Censura sia dalla Legge, quanto dall'Huomo; il che s'intende, quando chi assolue habbia potestà ordinaria, & assoluta non dependente dal consenso del Censurato; al contrario poi, quando dal detto consenso depende, come nell'assoluezza in

vir-

virtù della Bolla Cruciata, &c. *fogl* 157.

67 Quando, dunq; il Nolente s'assolue, (il che non è lecito farsi) deuonsi quattro condittioni osseruare. 1. che ciò non sia in altrui preggiudittio 2. che da tal assoluezza non ne segua scandalo. 3. che non sia in disspreggio della Chiesiastica potestà 4. che si presuma medicinale. *fogl*. 160.

68 Iscusa della Censura il timore cadente nell'Huomo costante, non solo quando il diuieto è in fauore delle Chiesiastiche Leggi, mà ancora naturali, e diuine, e se bene il trasgressore pecchi contro queste vltime, non resta in tanto da Censura ligato; che però i Christiani Schiaui sopre le Galere Infedeli non incorrano nella Censura della Cena contro gl'Inuasori de'Fedeli, ne'tanpuoco nella colpa. *fogl*. 161. *e seq.*

69 L'istesso dico dell'inuincibile ignoranza, ch'anch'ella dalla Censura iscusa. *fogl*. 165 Tanto se l'ignoranza è del fatto, quanto della Legge; non solo quando la predetta ignoranza è antecedente, mà anco concomitante. *fogl* 169. Però quando l'ignoranza non è del precetto, mà della sola pena, certo è ch'in essa

essa inciampa. *fogl.* 172.

70 L'ignoranza poscia vincibbile, qualunq; ella sia in niun modo dalla Censura iscusa. *fogl* 173.

71 Per molti capi può la Censura esser inualida 1. Quando contro chi non n'è capace si fulmina. 2 Quando il fulminante hà l'vso della giurisdittione impedito; ò che la fulmini contro il non suddito, ò contro quello, che per suspetto allegollo; similmente là, che fulminò il Delegato contro l'intentione del Delegante; ò in somma contro l'Esente, e priuilegiato. 2. E nulla, quando è dopò la leggitima appellattione fulminata. 3 Quando il Giudice non hebbe intentione di ligare; similmente quando à istanza della Parte, che non intende al debbitore ligare, si promulga, e simili. *fogl.* 147.

72 Et in somma, quando intollerabbil'errore ella contiene; che ò sia contro le naturali, diuine, e Chiesiastiche Leggi, ò che cosa honesta, e buona vietasse, ò che il demerito del delitto ecceda; ò finalmente, quando fusse contro l'Innocente fulminata. *fogl.* 175.

Fine del Trattato delle Censure in commune.

TA-

TAVOLA
DELLE RESPOSTE
alle domande nel presente trattato contenute.

va-

Fine della presente Opera.